



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 marzo 2013 (10.04)
(OR. en)**

7258/13

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0281 (COD)**

**CODEC 526
AGRI 152
AGRIFIN 48
AGRIORG 35
PE 117**

NOTA INFORMATIVA

del: Segretariato generale
al: Comitato speciale Agricoltura/Consiglio

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) - Risultati dei lavori del Parlamento europeo (Strasburgo, 11 - 14 marzo 2013)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Michel DANTIN (PPE, FR) ha presentato, a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, una proposta di decisione in merito all'avvio e al mandato di negoziati interistituzionali sulla proposta di regolamento.

La proposta è stata presentata conformemente all'articolo 70 bis, introdotto di recente, del regolamento del Parlamento e per la prima volta la plenaria è stata invitata a discutere e decidere su un mandato negoziale in questo contesto.

La proposta conteneva 349 emendamenti (emendamenti 1-349). Altri 256 emendamenti (emendamenti 350 - 509¹) erano stati presentati da gruppi politici (PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL) o gruppi di 40 o più singoli deputati al Parlamento europeo.

II. DISCUSSIONE

La discussione sulla proposta, che si è svolta il 12 marzo 2013, ha riguardato congiuntamente quattro proposte relative alla riforma della politica agricola comune tramite la procedura legislativa ordinaria (pagamenti diretti agli agricoltori, organizzazione comune di mercato unica, sviluppo rurale e finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale)). Una sintesi della discussione figura nel doc. 7251/13².

III VOTAZIONE

Il 13 marzo 2013 il Parlamento europeo ha votato l'adozione di un mandato negoziale contenente 350 emendamenti alla proposta di regolamento.

Di tutti gli emendamenti della commissione tranne due (emendamenti 109 e 266) è stata approvata l'inclusione nel mandato negoziale, unitamente ad altri tre emendamenti (emendamenti 350 e 351 del gruppo politico PPE ed emendamento 509 di un gruppo di 40 o più singoli deputati al Parlamento europeo).

Il testo della decisione del Parlamento europeo in merito all'avvio di negoziati e il testo del mandato negoziale stesso figurano nell'allegato della presente nota.

¹ 4 emendamenti erano stati annullati o ritirati.

² Si vedano anche i docc. 7259/13 e 7260/13.

Regolamento OCM unica (decisione sull'avvio dei negoziati interistituzionali)

Decisione del Parlamento europeo del 13 marzo 2013 sull'avvio dei negoziati interistituzionali e sul relativo mandato in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (COM(2011)0626/3 – C7-0339/2011 – COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) – 2013/2529(RSP))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,
- visti l'articolo 70, paragrafo 2, e l'articolo 70 bis del suo regolamento,

considerando che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e che essa non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

decide di avviare negoziati interistituzionali sulla base del mandato in appresso:

MANDATO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

visto il parere della Corte dei conti¹,

¹ *GU C .../Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Visto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

visto il parere del Comitato delle Regioni¹,

¹ *GU C 225 del 27.7.2012.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento **(UE) n. [COM(2010) 799] del [...]**, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica). Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento **(UE) n. [COM(2010) 799]** e sostituirlo con un nuovo regolamento "OCM unica". Per quanto possibile la riforma dovrebbe armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo, anche garantendo che determinati elementi non essenziali delle misure possano essere

(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio" espone le future sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrà riguardare tutti i principali strumenti della PAC, compreso il regolamento **(CE) n. 1234/2007 del Consiglio** recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica). Vista la portata della riforma, è opportuno abrogare il regolamento **(CE) n. 1234/2007** e sostituirlo con un nuovo regolamento "OCM unica". Per quanto possibile la riforma dovrebbe armonizzare, razionalizzare e semplificare le disposizioni, in particolare quelle che coprono più di un settore agricolo, anche garantendo che determinati elementi non essenziali delle misure possano essere

adottati dalla Commissione mediante atti delegati.

adottati dalla Commissione mediante atti delegati. ***Inoltre, la riforma deve proseguire nella direzione delle riforme precedenti verso una maggiore competitività e un più marcato orientamento al mercato.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) L'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere coerente con gli obiettivi di cooperazione allo sviluppo del quadro strategico dell'Unione per la sicurezza alimentare (COM(2010)0127), in particolare per quanto concerne la garanzia che le misure della PAC non compromettano la capacità di produzione alimentare e la sicurezza alimentare a lungo termine dei paesi in via di sviluppo nonché la capacità delle relative popolazioni di alimentarsi, rispettando allo stesso tempo gli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione ai sensi dell'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) La garanzia di sicurezza e di sovranità alimentari dovrebbe essere uno degli obiettivi fondamentali della politica agricola comune negli Stati membri e ciò richiede l'esistenza di strumenti di regolazione e di distribuzione della produzione che permettano ai paesi e alle regioni di sviluppare la propria produzione in modo da soddisfare, nella

misura possibile, il proprio fabbisogno. È inoltre fondamentale riequilibrare i rapporti di forze a favore dei produttori all'interno della filiera alimentare.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) È particolarmente importante che la Commissione effettui consultazioni adeguate nel corso *dei* suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva *ed* appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(2) Al fine di garantire il corretto funzionamento del regime istituito dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato per permetterle di integrare o modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento. Occorre definire gli elementi per i quali può essere esercitato tale potere, nonché le condizioni cui deve essere soggetta tale delega. È particolarmente importante che la Commissione effettui consultazioni adeguate nel corso *dei* suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva *e* appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato), il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative. Per motivi di chiarezza, ogniqualvolta si applica l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, nel presente regolamento occorre menzionare espressamente il fatto che le

Emendamento

soppresso

misure saranno adottate dal Consiglio sulla base di tale disposizione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Il presente regolamento deve contenere tutti gli elementi essenziali dell'OCM unica. In ***certi casi*** la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative risulta inestricabilmente legata agli elementi essenziali in parola.

Emendamento

(4) Il presente regolamento deve contenere tutti gli elementi essenziali dell'OCM unica. In ***generale***, la fissazione dei prezzi, dei prelievi, degli aiuti e delle limitazioni quantitative risulta inestricabilmente legata agli elementi essenziali in parola.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) È opportuno tenere conto degli obiettivi fissati dalla Commissione per la futura politica agricola comune in materia di gestione sostenibile delle risorse naturali, sicurezza alimentare, presenza dell'agricoltura in tutti i territori europei, sviluppo regionale equilibrato, competitività dell'agricoltura europea e semplificazione della PAC.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) La semplificazione delle regole amministrative per l'attuazione della politica agricola comune riveste particolare importanza per gli agricoltori, purché non si traduca in un'eccessiva

standardizzazione dei criteri che non tiene conto di determinate caratteristiche locali e regionali.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Il presente regolamento *e gli altri atti adottati in virtù dell'articolo 43 del trattato fanno* riferimento alla designazione dei prodotti e ai riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono quindi richiedere adeguamenti *di tali regolamenti. È necessario che la* Commissione *sia abilitata ad adottare misure di esecuzione per procedere a tali adeguamenti.* A fini di chiarezza e semplicità occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli, che conferisce attualmente tale competenza e integrare *la medesima* nel presente regolamento.

Emendamento

(7) Il presente regolamento *fa* riferimento alla designazione dei prodotti e ai riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata. Le modifiche della nomenclatura della tariffa doganale comune possono quindi richiedere adeguamenti *del presente regolamento.* *Alla* Commissione *dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato.* A fini di chiarezza e semplicità occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli, che conferisce attualmente tale competenza e integrare *una nuova procedura di adeguamento* nel presente regolamento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per tener conto delle peculiarità dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione delle campagne di commercializzazione di tali prodotti.

Emendamento

soppresso

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) L'intervento pubblico sul mercato non deve essere attuato come misura di urgenza se non per stabilizzare un'estrema volatilità dei prezzi dovuta un temporaneo eccesso di domanda sul mercato europeo e non deve essere utilizzato per stabilizzare un eccesso di produzione strutturale.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tal fine è appropriato operare una distinzione tra i prezzi di riferimento e i prezzi d'intervento e definire questi ultimi, chiarendo in particolare che solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, paragrafo 8, prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il sostegno per la differenza di prezzo). ***In questo contesto si intende*** che l'intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.

(13) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire una struttura comune alle disposizioni mantenendo peraltro invariata la politica intrinseca a ciascun settore. A tal fine è appropriato operare una distinzione tra i prezzi di riferimento e i prezzi d'intervento e definire questi ultimi, chiarendo in particolare che solo i prezzi di intervento per l'intervento pubblico corrispondono ai prezzi amministrati applicati di cui all'allegato 3, paragrafo 8, prima frase, dell'Accordo sull'agricoltura dell'OMC (ossia il sostegno per la differenza di prezzo). ***Giova altresì considerare*** che l'intervento sul mercato può assumere la forma di un intervento pubblico ***e di un aiuto all'ammasso privato***, ma anche altre forme di intervento che non fanno uso, ***in tutto o in parte***, di indicazioni di prezzo stabilite ex ante.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato, è opportuno che il regime di intervento sia disponibile **in determinati periodi dell'anno** e che, **in tali periodi**, sia aperto su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato.

Emendamento

(14) A seconda dei diversi settori e alla luce della prassi e dell'esperienza maturata nell'ambito delle previgenti organizzazioni comuni di mercato, è opportuno che il regime di intervento **pubblico** sia disponibile, **ogniqualevolta si presenti un'evidente necessità**, e che sia aperto, su base permanente oppure in funzione dei prezzi di mercato.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il presente regolamento deve prevedere la possibilità di smaltire i prodotti acquistati all'intervento. Tali misure dovrebbero essere concepite in modo da evitare turbative di mercato e da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti.

Emendamento

(16) Il presente regolamento deve prevedere la possibilità di smaltire i prodotti acquistati all'intervento. Tali misure dovrebbero essere concepite in modo da evitare turbative di mercato, da assicurare un accesso non discriminatorio alla merce e la parità di trattamento degli acquirenti **e da permettere che i prodotti siano messi a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione.**

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Le tabelle utilizzate nell'Unione per classificare le carcasse nei settori delle carni bovina, suina, ovina e caprina sono essenziali ai fini della registrazione dei prezzi e dell'applicazione dei meccanismi d'intervento in tali settori; esse rispondono inoltre all'obiettivo di

una migliore trasparenza del mercato.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) Occorre che l'aiuto all'ammasso privato raggiunga i suoi obiettivi di stabilizzazione dei mercati e di contribuzione a un livello di vita equo per la popolazione agricola. Tale strumento dovrebbe quindi essere utilizzato non solo sulla base di indicatori connessi ai prezzi di mercato, ma anche in risposta a condizioni economiche particolarmente difficili sui mercati, soprattutto quelle che hanno un impatto notevole sui margini di utile dei produttori agricoli.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Al fine di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato sotto forma di intervento pubblico e ammasso privato, *è opportuno delegare* alla Commissione il potere di adottare determinati atti, *in conformità* all'articolo 290 del trattato, ***per quanto riguarda*** le tabelle utilizzate nell'Unione per la classificazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine.

(22) Al fine di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato sotto forma di intervento pubblico e ammasso privato, ***oltre che per tenere conto delle caratteristiche specifiche trovate nell'Unione e degli sviluppi tecnici nonché dei requisiti settoriali, dovrebbe essere delegato*** alla Commissione il potere di adottare determinati atti *conformemente* all'articolo 290 ***per adattare e aggiornare*** le tabelle utilizzate dall'Unione per la classificazione delle carcasse nei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Al fine di rafforzare e integrare gli strumenti esistenti di gestione dei mercati e assicurarne il corretto funzionamento, occorre predisporre uno strumento basato sulla gestione privata dell'offerta e sul coordinamento dei vari operatori. Lo strumento dovrebbe offrire ad associazioni riconosciute di organizzazione di produttori che dispongono di dimensioni di mercato adeguate la possibilità di ritirare un prodotto nel corso della campagna di commercializzazione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 ter) Per evitare che tale strumento abbia effetti contrari agli obiettivi della PAC o nuoccia al corretto funzionamento del mercato interno, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alla fissazione di norme relative al funzionamento e all'attivazione dello strumento. Inoltre, al fine di assicurare che tale strumento sia compatibile con la legislazione dell'Unione dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardanti le norme relative al suo finanziamento, anche per quanto concerne i casi in cui essa ritiene opportuna l'erogazione dell'aiuto all'ammasso privato.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) È opportuno incoraggiare il consumo di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini, anche aumentando in maniera permanente la porzione di tali prodotti nelle diete dei bambini nella fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari. È pertanto opportuno prevedere un aiuto dell'Unione destinato a finanziare o a cofinanziare la fornitura di tali prodotti agli allievi degli istituti scolastici.

Emendamento

(25) ***Al fine di promuovere presso i bambini le abitudini alimentari sane, è*** opportuno incoraggiarli a consumare frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari da parte dei bambini, anche aumentando in maniera permanente la porzione di tali prodotti nelle diete dei bambini nella fase della vita in cui si formano le abitudini alimentari. È pertanto opportuno prevedere un aiuto dell'Unione destinato a finanziare o a cofinanziare la fornitura di tali prodotti agli allievi degli istituti scolastici, ***prescolastici e parascolastici. Tali programmi dovrebbero altresì contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC, ivi compresi l'innalzamento dei redditi agricoli, la stabilizzazione dei mercati e la sicurezza dell'approvvigionamento, sia oggi che in futuro.***

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Per una sana gestione finanziaria dei programmi è opportuno prevedere disposizioni adeguate per ciascuno di essi. L'aiuto concesso dall'Unione non deve essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti *sulla* frutta nelle scuole. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario ***a tali*** programmi con contributi provenienti dal settore privato. Per l'efficacia dei loro programmi di distribuzione di frutta nelle scuole è opportuno *disporre* che gli Stati membri prevedano misure di accompagnamento *e autorizzarli a*

Emendamento

(26) Per una sana gestione finanziaria dei programmi è opportuno prevedere disposizioni adeguate per ciascuno di essi. L'aiuto concesso dall'Unione non deve essere utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti ***di distribuzione di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari*** nelle scuole. Considerati i vincoli di bilancio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di sostituire il loro contributo finanziario ***agli eventuali programmi nazionali di distribuzione di frutta e verdura nelle scuole*** con contributi provenienti dal settore privato. Per l'efficacia dei loro programmi di

concedere un aiuto nazionale.

distribuzione di frutta *e verdura* nelle scuole è opportuno che gli Stati membri prevedano misure di accompagnamento *per le quali siano autorizzati* a concedere un aiuto nazionale.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) *Per incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane e garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei, nonché per sensibilizzare il pubblico al programma, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, nell'ambito del programma di distribuzione di frutta nelle scuole per quanto riguarda i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, il gruppo bersaglio del programma; le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento, l'approvazione e la selezione dei richiedenti; i criteri **oggettivi per la ripartizione dell'aiuto tra gli Stati membri**, la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri e il metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle domande ricevute; i costi ammissibili all'aiuto, inclusa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi, **e infine per quanto riguarda l'obbligo degli Stati membri partecipanti di segnalare** che si tratta di un programma sovvenzionato.*

Emendamento

(27) *Al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma per conseguire **gli obiettivi dello stesso** e garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei, nonché di sensibilizzare il pubblico al **regime di aiuto, dovrebbe essere delegato** alla Commissione il potere di adottare determinati atti *conformemente* all'articolo 290 del trattato *riguardo al* programma di distribuzione di frutta *e verdura* nelle scuole per quanto riguarda i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, il gruppo bersaglio del programma i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, il gruppo bersaglio del programma; le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento, l'approvazione e la selezione dei richiedenti; i criteri **aggiuntivi riguardanti** la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri e il metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle domande ricevute; i costi ammissibili all'aiuto, inclusa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi, **il monitoraggio e la valutazione nonché la fissazione delle condizioni alle quali gli Stati membri si attivano per pubblicizzare la loro partecipazione al regime di aiuto e richiamare l'attenzione sul fatto** che si tratta di un programma sovvenzionato *dall'Unione*.*

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) ***Per tener conto dell'andamento dei consumi dei prodotti lattiero-caseari e delle innovazioni e degli sviluppi sul mercato di tali prodotti, per*** garantire che i beneficiari e i richiedenti appropriati rispondano alle condizioni di concessione dell'aiuto e per sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto alla distribuzione di latte nelle scuole, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto e il gruppo bersaglio del programma, le condizioni di concessione dell'aiuto, il deposito di una cauzione a garanzia dell'esecuzione in caso di versamento di un anticipo, il monitoraggio e la valutazione, nonché ***l'obbligo degli istituti scolastici di segnalare*** che si tratta di un programma sovvenzionato.

Emendamento

(28) ***Al fine di assicurare l'efficacia del programma in relazione al conseguimento degli obiettivi dello stesso*** e garantire che i beneficiari e i richiedenti appropriati rispondano alle condizioni di concessione dell'aiuto e per sensibilizzare il pubblico al programma di aiuto alla distribuzione di latte nelle scuole, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto e il gruppo bersaglio del programma, ***l'approvazione e la selezione dei richiedenti aiuto;*** le condizioni di concessione dell'aiuto, il deposito di una cauzione a garanzia dell'esecuzione in caso di versamento di un anticipo, il monitoraggio e la valutazione nonché ***la fissazione delle condizioni alle quali gli Stati membri si attivano per pubblicizzare la loro partecipazione al regime di aiuto e richiamare l'attenzione sul fatto*** che si tratta di un programma sovvenzionato ***dall'Unione.***

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(28 bis) ***È opportuno che la Commissione consideri la possibilità di proporre appositi programmi per favorire il consumo nelle scuole di prodotti diversi dai prodotti ortofrutticoli e dai latticini.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Solo uno Stato membro si avvale del regime di aiuto per le organizzazioni di produttori di luppolo. Per creare una certa flessibilità e armonizzare l'approccio seguito in questo settore con quello degli altri settori, è opportuno cessare il regime di aiuto e prevedere la possibilità di sostenere le organizzazioni di produttori nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Emendamento

soppresso

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Per garantire che l'aiuto concesso alle organizzazioni di operatori nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola raggiunga l'obiettivo di migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola e garantire che le organizzazioni di **operatori** del settore rispettino i loro obblighi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di **operatori** ai fini del regime di aiuto, nonché le condizioni di sospensione o revoca del riconoscimento, **le** misure ammissibili al finanziamento unionale, l'assegnazione del finanziamento unionale a particolari misure, le attività e le spese non ammissibili al finanziamento unionale, nonché la selezione e l'approvazione dei programmi di attività e l'obbligo di costituzione di una cauzione.

Emendamento

(31) Per garantire che l'aiuto concesso alle organizzazioni di operatori nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola raggiunga l'obiettivo di migliorare la qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola e garantire che le organizzazioni di **produttori** del settore **o le organizzazioni interprofessionali** rispettino i loro obblighi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di **produttori o delle organizzazioni interprofessionali** ai fini del regime di aiuto, nonché le condizioni di **rifiuto**, sospensione o revoca del riconoscimento, **i dettagli delle** misure ammissibili al finanziamento unionale, l'assegnazione del finanziamento unionale a particolari misure, le attività e le spese non ammissibili al finanziamento unionale,

nonché la selezione e l'approvazione dei programmi di attività e l'obbligo di costituzione di una cauzione;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) Il presente regolamento distingue tra prodotti ortofrutticoli, che comprendono gli ortofrutticoli destinati alla commercializzazione e alla trasformazione, da un lato, e prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, dall'altro. ***Le regole sulle organizzazioni di produttori, sui programmi operativi e sul contributo finanziario dell'Unione si applicano solo ai prodotti ortofrutticoli ed ai prodotti ortofrutticoli destinati esclusivamente alla trasformazione.***

Emendamento

(32) Il presente regolamento distingue tra prodotti ortofrutticoli, che comprendono gli ortofrutticoli destinati alla commercializzazione ***allo stato fresco*** e alla trasformazione, da un lato, e prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, dall'altro.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) Al fine di garantire una migliore efficacia dei programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli, con particolare riferimento alle misure di prevenzione e di gestione delle crisi, occorre che siano attuati da strutture che dispongono di dimensioni di mercato adeguate. È quindi importante che le associazioni di organizzazioni di produttori siano incoraggiate a presentare e gestire, in tutto o in parte, programmi operativi e misure di prevenzione e di gestione della crisi.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

(35) È opportuno che il sostegno a favore della costituzione di associazioni di produttori sia concesso in tutti i settori e in tutti gli Stati membri nell'ambito della politica di sviluppo rurale e che si cessi la concessione del sostegno specifico nel settore degli ortofrutticoli.

Emendamento

(35) È opportuno che il sostegno a favore della costituzione di associazioni di produttori sia concesso in tutti i settori e in tutti gli Stati membri nell'ambito della politica di sviluppo rurale e che si cessi la concessione del sostegno specifico ***alla loro costituzione*** nel settore degli ortofrutticoli. ***Tale sostegno non deve falsare le condizioni di concorrenza per gli agricoltori e le relative organizzazioni di produttori sul mercato interno.***

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini dell'Unione nei paesi terzi. Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare i risultati economici delle imprese in quanto tali. Il sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituire una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, preservando nel contempo l'ambiente.

Emendamento

(40) Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei vini dell'Unione ***nell'Unione e*** nei paesi terzi. ***Tenuto conto della loro importanza per la competitività del settore vitivinicolo europeo, dovrebbe altresì essere disponibile un sostegno per le attività di ricerca e di sviluppo.*** Le attività di ristrutturazione e di riconversione dovrebbero essere proseguite dati i loro effetti strutturali positivi sul settore vitivinicolo. Dovrebbe inoltre essere previsto un sostegno a favore degli investimenti nel settore vitivinicolo intesi a migliorare i risultati economici delle imprese in quanto tali. Il sostegno a favore della distillazione dei sottoprodotti dovrebbe costituire una misura a disposizione degli Stati membri che desiderino avvalersi di tale strumento per garantire la qualità del vino, preservando nel contempo l'ambiente.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 42

Testo della Commissione

(42) Le disposizioni sul sostegno dei viticoltori attraverso l'assegnazione di diritti all'aiuto decise dagli Stati membri sono state rese definitive. Di conseguenza, il solo tipo di sostegno che può essere concesso è quello deciso dagli Stati membri entro il 1° dicembre 2011 in virtù dell'articolo 137 del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] e alle condizioni previste da tale disposizione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 34

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Per garantire che i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo raggiungano i loro obiettivi e si faccia un uso mirato dei Fondi europei, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le seguenti disposizioni: la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione; i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno, le misure non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per ciascuna misura; le modifiche apportate ai programmi di sostegno dopo la loro entrata in applicazione; i requisiti e i limiti minimi per il versamento di anticipi, compreso l'obbligo di depositare una cauzione in caso di versamento di un anticipo; **disposizioni generali e definizioni ai fini dei programmi di sostegno**; la prevenzione di abusi relativi

Emendamento

(43) Per garantire che i programmi di sostegno nel settore vitivinicolo raggiungano i loro obiettivi e si faccia un uso mirato dei Fondi europei, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda le seguenti disposizioni: la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione; i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno, le misure non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per ciascuna misura; le modifiche apportate ai programmi di sostegno dopo la loro entrata in applicazione; i requisiti e i limiti minimi per il versamento di anticipi, compreso l'obbligo di depositare una cauzione in caso di versamento di un anticipo; la prevenzione di abusi relativi alle misure di sostegno e del doppio finanziamento dei progetti; l'obbligo

alle misure di sostegno e del doppio finanziamento dei progetti; l'obbligo imposto ai produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare eccessivi oneri amministrativi, nonché disposizioni sulla certificazione volontaria dei distillatori; gli adempimenti incombenti agli Stati membri per l'attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni necessarie per assicurare coerenza con l'ambito di applicazione delle misure di sostegno; i pagamenti ai beneficiari, compresi i pagamenti effettuati tramite intermediari assicurativi.

imposto ai produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare eccessivi oneri amministrativi, nonché disposizioni sulla certificazione volontaria dei distillatori; gli adempimenti incombenti agli Stati membri per l'attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni necessarie per assicurare coerenza con l'ambito di applicazione delle misure di sostegno; i pagamenti ai beneficiari, compresi i pagamenti effettuati tramite intermediari assicurativi.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) L'apicoltura è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e dall'eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. Inoltre, a causa della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un intervento dell'Unione rimane necessario tanto più che si tratta di una malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali per il settore finalizzati al miglioramento delle condizioni generali di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Questi programmi nazionali devono essere cofinanziati dall'Unione.

Emendamento

(44) L'apicoltura è caratterizzata dalla diversità delle condizioni di produzione e delle rese e dall'eterogeneità degli operatori economici, sia in termini di produzione che di commercializzazione. Inoltre, ***a causa della crescente incidenza di alcuni tipi di aggressioni contro gli alveari, e in particolare*** della propagazione della varroasi in molti Stati membri in questi ultimi anni e dei problemi che questa malattia comporta per la produzione di miele, un intervento ***coordinato*** dell'Unione, ***nel quadro della politica veterinaria europea***, rimane necessario tanto più che si tratta di una malattia che non può essere eradicata completamente e va trattata con prodotti autorizzati. In queste circostanze e al fine di promuovere la salute delle api e la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura nell'Unione, è opportuno elaborare programmi nazionali triennali per il settore finalizzati al miglioramento delle condizioni generali di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura. Questi programmi nazionali devono essere cofinanziati dall'Unione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Considerando 45

Testo della Commissione

(45) *Per* garantire che si faccia un uso mirato dei fondi dell'Unione destinati all'apicoltura, *è opportuno delegare* alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda **le** misure che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura, le disposizioni sugli obblighi relativi al contenuto dei programmi nazionali, la loro stesura e i relativi studi e le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante.

Emendamento

(45) *Al fine di* garantire che si faccia un uso mirato dei fondi dell'Unione destinati all'apicoltura, *dovrebbe essere delegato* alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda **i dettagli delle** misure che possono essere inserite nei programmi per l'apicoltura, le disposizioni sugli obblighi relativi al contenuto dei programmi nazionali, la loro stesura e i relativi studi e le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(48 bis) Una misura essenziale ammissibile ai programmi di sostegno nazionali dovrebbe essere costituita dalla promozione e dalla commercializzazione dei prodotti agricoli dell'Unione all'interno della stessa e nei paesi terzi.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

(50) Per garantire che tutti i prodotti siano di qualità sana, leale e mercantile, e fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, si ritiene appropriato adottare una norma di commercializzazione generale, come prefigurata dalla comunicazione surrichiamata della Commissione, per i prodotti non disciplinati da norme di commercializzazione per settore o per prodotto. È opportuno considerare conformi alla norma di commercializzazione generale i prodotti che sono conformi *ad* una norma internazionale in vigore, per quanto di ragione.

Emendamento

(50) Per garantire che tutti i prodotti siano di qualità sana, leale e mercantile, e fatto salvo il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, si ritiene appropriato adottare una norma di commercializzazione generale, come prefigurata dalla comunicazione surrichiamata della Commissione, per i prodotti non disciplinati da norme di commercializzazione per settore o per prodotto. È opportuno considerare conformi alla norma di commercializzazione generale i prodotti che sono conformi *a* una norma internazionale in vigore, per quanto di ragione. ***Fatti salvi il diritto dell'Unione e il corretto funzionamento del mercato interno, gli Stati membri dovrebbero tuttavia conservare la capacità di adottare o mantenere disposizioni nazionali relative ai settori o prodotti disciplinati dalla norma generale di commercializzazione ovvero relative ai settori o prodotti disciplinati da norme particolari di commercializzazione per quanto riguarda taluni elementi non espressamente armonizzati dal presente regolamento.***

Emendamento 39

Proposta di regolamento Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(53 bis) All'interno delle norme di commercializzazione occorre distinguere chiaramente le norme obbligatorie e i termini riservati facoltativi. I termini riservati facoltativi dovrebbero continuare a contribuire al perseguimento degli obiettivi delle norme di commercializzazione e il loro campo di applicazione dovrebbe essere pertanto limitato ai prodotti elencati nell'allegato I dei trattati.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Considerando 53 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(53 ter) Alla luce degli obiettivi del presente regolamento, per motivi di chiarezza i termini riservati facoltativi esistenti dovrebbero essere d'ora in poi disciplinati dal presente regolamento.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Considerando 54

Testo della Commissione

Emendamento

(54) Dato l'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia possibile stabilire il luogo di produzione, caso per caso al livello geografico adeguato, tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli

(54) Dato l'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, è opportuno che sia possibile stabilire il luogo di produzione, caso per caso al livello geografico adeguato, ***senza dimenticare che un'informazione incompleta e non corretta può incidere sul tessuto***

trasformati.

economico-produttivo dell'area di riferimento e tenendo conto nel contempo delle peculiarità di determinati settori *a livello regionale*, soprattutto nel caso dei prodotti agricoli trasformati.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Considerando 56

Testo della Commissione

(56) Appare appropriato prevedere disposizioni particolari per i prodotti importati dai paesi terzi *se le disposizioni nazionali in vigore nei paesi terzi giustificano la concessione di deroghe alle norme di commercializzazione, purché sia garantita l'equivalenza con la legislazione dell'Unione.*

Emendamento

(56) Appare appropriato prevedere disposizioni particolari per i prodotti importati dai paesi terzi, *da adottare secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, che definiscano le condizioni necessarie per considerare i prodotti importati come aventi un livello equivalente di conformità ai requisiti dell'Unione in materia di norme di commercializzazione e autorizzino misure in deroga alle norme in base alle quali la commercializzazione di tali prodotti nell'Unione è soggetta al rispetto di tali norme. È altresì opportuno determinare le modalità di applicazione delle norme di commercializzazione applicabili ai prodotti esportati dall'Unione.*

Emendamento 43

Proposta di regolamento Considerando 58

Testo della Commissione

(58) *Per* rispondere ai mutamenti della situazione del mercato, tenendo conto della specificità di ciascun settore, *è opportuno delegare* alla Commissione il potere di adottare determinati atti, *in conformità* all'articolo 290 del trattato, *in particolare gli atti destinati ad* adottare e modificare i requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale e le regole previste per conformarvisi, nonché gli atti

Emendamento

(58) *Al fine di* rispondere ai mutamenti della situazione del mercato, tenendo conto della specificità di ciascun settore, *dovrebbe essere delegato* alla Commissione il potere di adottare determinati atti *conformemente* all'articolo 290 del trattato per adottare *regole dettagliate in materia di norma di commercializzazione generale* e modificare i requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale e le

destinati a derogare a tali requisiti e regole.

regole previste per conformarvisi, nonché gli atti destinati a derogare a tali requisiti e regole.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Considerando 61

Testo della Commissione

(61) Per tener conto **delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi**, delle peculiarità di determinati prodotti agricoli e delle specificità di ciascun settore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione di una tolleranza nell'ambito di ciascuna norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma, **le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione e le condizioni alle quali è possibile derogare alle disposizioni in virtù delle quali i prodotti possono essere commercializzati nell'Unione solo se rispondono a tali norme e infine le disposizioni relative all'applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati dall'Unione.**

Emendamento

(61) Per tener conto delle peculiarità di determinati prodotti agricoli e delle specificità di ciascun settore, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda la fissazione di una tolleranza nell'ambito di ciascuna norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Considerando 69

Testo della Commissione

(69) Per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti e per garantire gli

Emendamento

(69) Per tener conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti e per garantire gli

interessi legittimi o gli interessi dei produttori e degli operatori, *è opportuno delegare* alla Commissione il potere di adottare determinati atti, *in conformità* all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: *i principi per la delimitazione della zona geografica e le definizioni*, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata; le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari e gli elementi costitutivi del disciplinare di produzione; il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; le procedure da seguire per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, comprese le procedure nazionali preliminari, l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e la procedura per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette; le procedure per le domande transfrontaliere; le procedure per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo; il termine a decorrere dal quale si applica la protezione; le procedure connesse alle modifiche del disciplinare e la data di entrata in applicazione della modifica.

interessi legittimi o gli interessi dei produttori e degli operatori, *dovrebbe essere delegato* alla Commissione il potere di adottare determinati atti *conformemente* all'articolo 290 del trattato per quanto riguarda *i dettagli aggiuntivi relativi alla delimitazione della zona geografica*, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata; le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari e gli elementi costitutivi del disciplinare di produzione; il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; le procedure da seguire per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, comprese le procedure nazionali preliminari, l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e la procedura per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette; le procedure per le domande transfrontaliere; le procedure per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo; il termine a decorrere dal quale si applica la protezione; le procedure connesse alle modifiche del disciplinare e la data di entrata in applicazione della modifica.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Considerando 70

Testo della Commissione

(70) Per garantire una protezione adeguata e che l'applicazione del presente regolamento non pregiudichi gli operatori economici e le autorità competenti per quanto riguarda le denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1° agosto 2009, è opportuno delegare alla

Emendamento

soppresso

Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione di restrizioni concernenti la denominazione protetta e per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative: alle denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1° agosto 2009; la procedura nazionale preliminare; i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e alle modifiche del disciplinare di produzione.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Considerando 74

Testo della Commissione

(74) Per garantire la conformità con le pratiche esistenti in materia di etichettatura, con le regole orizzontali in materia di etichettatura e di presentazione e per tener conto delle specificità del settore vitivinicolo, per garantire l'efficacia delle procedure di certificazione, di approvazione e di controllo e la tutela dei legittimi interessi degli operatori e per garantire inoltre che non vi sia alcun pregiudizio per gli operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: le circostanze eccezionali che giustificano l'omissione del riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" oppure "indicazione geografica protetta"; la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste dal presente regolamento; determinate indicazioni obbligatorie; le indicazioni facoltative e la presentazione; le misure necessarie riguardanti l'etichettatura e la presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, la cui denominazione di origine o indicazione geografica soddisfano i

Emendamento

(74) Per garantire la conformità con le pratiche esistenti in materia di etichettatura, con le regole orizzontali in materia di etichettatura e di presentazione e per tener conto delle specificità del settore vitivinicolo, per garantire l'efficacia delle procedure di certificazione, di approvazione e di controllo e la tutela dei legittimi interessi degli operatori e per garantire inoltre che non vi sia alcun pregiudizio per gli operatori economici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: le circostanze eccezionali che giustificano l'omissione del riferimento all'espressione "denominazione di origine protetta" oppure "indicazione geografica protetta"; la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste dal presente regolamento; determinate indicazioni obbligatorie; le indicazioni facoltative e la presentazione; le misure necessarie riguardanti l'etichettatura e la presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, la cui denominazione di origine o indicazione geografica soddisfano i

necessari requisiti; i vini immessi sul mercato ed etichettati anteriormente al 1° agosto 2009 e le deroghe in materia di etichettatura e presentazione.

necessari requisiti; i vini immessi sul mercato ed etichettati anteriormente al 1° agosto 2009 e le deroghe in materia di etichettatura **dei prodotti esportati** e presentazione.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Considerando 77

Testo della Commissione

(77) Appare appropriato stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme internazionali, **con riferimento alle pratiche enologiche** è necessario che la Commissione si basi, come regola generale, sulle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

Emendamento

(77) Appare appropriato stabilire determinate pratiche enologiche e restrizioni per la produzione di vino, in particolare relative al taglio e all'uso di determinati tipi di mosto di uve, succo di uve e uve fresche originari di paesi terzi. Per conformarsi alle norme internazionali, è necessario che la Commissione, **al momento di proporre pratiche enologiche**, si basi, come regola generale, sulle pratiche enologiche raccomandate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

Emendamento 49

Proposta di regolamento Considerando 82 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(82 bis) Per motivi di ordine economico, sociale e ambientale, oltre che alla luce dell'assetto del territorio delle zone rurali a tradizione viticola, al di là delle esigenze di mantenimento del controllo, della diversità, del prestigio e della qualità dei prodotti vitivinicoli europei occorre mantenere almeno fino al 2030 l'attuale sistema dei diritti di impianto nel settore vitivinicolo.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Considerando 83

Testo della Commissione

(83) Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei produttori di barbabietole da zucchero, ***continueranno ad essere*** necessari strumenti specifici ***anche dopo lo scadere del regime delle quote dello zucchero***. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi tra zuccherifici e bieticoltori;

Emendamento

(83) Per garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli zuccherifici e dei produttori di barbabietole da zucchero, ***nel settore dello zucchero sono*** necessari strumenti specifici. È opportuno pertanto stabilire le disposizioni generali che disciplinano gli accordi tra zuccherifici e bieticoltori;

Emendamento 51

Proposta di regolamento Considerando 84

Testo della Commissione

(84) Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e degli interessi di tutte le parti, è opportuno ***delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda*** tali accordi, in particolare per quanto riguarda l'acquisto, la fornitura, la presa in consegna e il pagamento delle barbabietole.

Emendamento

(84) Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e degli interessi di tutte le parti, è opportuno ***prevedere un certo numero di norme concernenti*** tali accordi, in particolare per quanto riguarda l'acquisto, la fornitura, la presa in consegna e il pagamento delle barbabietole.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Considerando 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(84 bis) Per consentire ai produttori di barbabietola di portare a termine il loro adeguamento alla profonda riforma

introdotta nel 2006 nel settore dello zucchero e proseguire gli sforzi di competitività avviati sin da allora, occorre prorogare fino alla campagna di commercializzazione 2019/2020 il regime di quote esistente. In tale contesto dovrebbe essere consentito alla Commissione di assegnare quote di produzione agli Stati membri che hanno rinunciato a tutta la propria quota nel 2006.

Emendamento 53

**Proposta di regolamento
Considerando 84 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(84 ter) Le forti e ricorrenti tensioni osservate sul mercato europeo dello zucchero rendono necessario un meccanismo che consenta, per tutto il tempo necessario, di introdurre sul mercato interno lo zucchero fuori quota applicando le stesse condizioni valide per lo zucchero di quota. Tale meccanismo dovrebbe permettere, al tempo stesso, importazioni supplementari a dazio zero al fine di assicurare una sufficiente disponibilità di materie prime sul mercato dello zucchero dell'Unione e preservare l'equilibrio strutturale del mercato.

Emendamento 54

**Proposta di regolamento
Considerando 84 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(84 quater) In vista della definitiva soppressione del sistema delle quote nel 2020, occorre che la Commissione presenti entro il 1° luglio 2018 una relazione al Parlamento e al Consiglio sulle modalità di uscita dal regime

esistente di quote e sul futuro del settore dopo la soppressione delle quote nel 2020, contenente eventuali proposte necessarie per preparare l'insieme del settore al dopo 2020. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione dovrebbe anche presentare una relazione sul funzionamento della catena di approvvigionamento nel settore dello zucchero dell'Unione.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Considerando 85

Testo della Commissione

(85) Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e della promozione delle buone pratiche. *Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e promuovendo le buone pratiche e la trasparenza del mercato. Le disposizioni in vigore sulla definizione e sul riconoscimento di tali organizzazioni e delle loro associazioni in alcuni settori devono pertanto essere armonizzate, semplificate ed estese in modo che il riconoscimento possa essere concesso, su richiesta, secondo statuti previsti dal diritto dell'Unione in tutti i settori.*

Emendamento

(85) Le organizzazioni di produttori e le loro associazioni possono svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta, *di una migliore commercializzazione, della correzione degli squilibri nella catena del valore e della promozione delle buone pratiche, soprattutto in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato, in particolare quello della stabilizzazione dei redditi dei produttori, ad esempio mettendo a disposizione dei loro membri strumenti di gestione del rischio, migliorando la commercializzazione, concentrando l'offerta e negoziando i contratti, in modo da rafforzare il potere negoziale dei produttori.*

Emendamento 56

Proposta di regolamento Considerando 85 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(85 bis) Le organizzazioni interprofessionali possono svolgere un ruolo importante facilitando il dialogo fra i diversi soggetti della filiera e

promuovendo le buone pratiche nonché la trasparenza del mercato.

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Considerando 85 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(85 ter) Le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali in alcuni settori dovrebbero pertanto essere armonizzate, ottimizzate ed estese in modo che il riconoscimento possa essere concesso, su richiesta, secondo statuti definiti conformemente al presente regolamento in tutti i settori. In particolare è fondamentale che i criteri di riconoscimento e gli statuti delle organizzazioni di produttori fissati nell'ambito della regolamentazione comunitaria garantiscano che tali entità siano costituite per iniziativa degli agricoltori, i quali definiscono democraticamente la politica generale delle organizzazioni stesse e adottano le decisioni sul relativo funzionamento interno.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Considerando 87

Testo della Commissione

Emendamento

(87) Per quanto riguarda i settori delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame è opportuno prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta

(87) È opportuno prevedere la possibilità di adottare misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, che possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione

alle esigenze del mercato, che possono contribuire a stabilizzare i mercati e ad assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata.

agricola interessata.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Considerando 88

Testo della Commissione

(88) Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali a prendere iniziative atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione delle iniziative concernenti i ritiri dal mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: misure per il miglioramento della qualità *nei settori delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame*; misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure intese ad agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

Emendamento

(88) Per incoraggiare le organizzazioni di produttori, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali a prendere iniziative atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione delle iniziative concernenti i ritiri dal mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda: misure per il miglioramento della qualità; misure dirette a promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione; misure intese ad agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato; misure intese a consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Considerando 90

Testo della Commissione

(90) In assenza di una legislazione dell'Unione sui contratti scritti formalizzati, gli Stati membri possono, nell'ambito del proprio diritto interno in

Emendamento

soppresso

materia di contratti, rendere obbligatorio l'uso di contratti di questo tipo, purché sia rispettata la normativa dell'Unione e in particolare sia rispettato il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Vista la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione, ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Tuttavia, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, per garantire che vi siano norme minime adeguate per questo tipo di contratti e per assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati, occorre stabilire a livello dell'Unione alcune condizioni di base per l'utilizzazione di tali contratti. Poiché alcune cooperative lattiero-casearie potrebbero avere nei loro statuti disposizioni con effetto analogo, per semplicità è opportuno esentarle dall'obbligo di stipulare contratti. Per garantire l'efficacia di un sistema così concepito, è opportuno prevedere che esso si applichi allo stesso modo quando la raccolta del latte presso gli agricoltori e la consegna ai trasformatori sono effettuate da intermediari.

Emendamento 61

Proposta di regolamento Considerando 90 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(90 bis) L'uso di contratti formali scritti, stipulati prima della consegna e contenenti elementi di base, non è diffuso. Tuttavia, tali contratti potrebbero contribuire a rafforzare la responsabilità degli operatori, ad esempio nella filiera lattiero-casearia, e ad accrescere la consapevolezza della necessità di tenere meglio conto dei segnali del mercato, di migliorare la trasmissione dei prezzi e di adeguare l'offerta alla domanda nonché di contribuire a evitare determinate

pratiche commerciali sleali.

Emendamento 62

**Proposta di regolamento
Considerando 90 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(90 ter) In mancanza di una normativa dell'Unione relativa ai citati contratti, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà, nell'ambito dei rispettivi sistemi di diritto contrattuale, di rendere obbligatorio l'uso dei contratti stessi, purché siano rispettati il diritto dell'Unione e, in particolare, il corretto funzionamento del mercato interno e dell'organizzazione comune dei mercati. Stante la diversità delle situazioni esistenti nell'Unione, ai fini della sussidiarietà è opportuno che una decisione del genere spetti agli Stati membri. Occorre che a tutte le consegne in un determinato territorio si applichino pari condizioni. Pertanto, se uno Stato membro decide che nel suo territorio ogni consegna da parte di un agricoltore a un trasformatore deve essere disciplinata da un contratto scritto tra le parti, è opportuno che tale obbligo si applichi anche alle consegne provenienti da altri Stati membri, ma non necessariamente anche alle consegne in altri Stati membri. Conformemente al principio di sussidiarietà dovrebbe essere lasciata agli Stati membri la facoltà di decidere se prevedere che il primo acquirente faccia un'offerta scritta a un agricoltore per concludere il contratto in questione.

Emendamento 63

**Proposta di regolamento
Considerando 91**

Testo della Commissione

Emendamento

(91) Per garantire lo sviluppo razionale della produzione e per assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte,

soppresso

occorre rafforzare il potere contrattuale nei confronti dei trasformatori, ai fini di una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Pertanto, per conseguire questi obiettivi della PAC, occorre adottare una disposizione ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite da produttori di latte, o alle loro associazioni, di negoziare con le latterie le condizioni contrattuali, in particolare il prezzo, per la totalità o per una parte della produzione dei loro membri. Per mantenere una concorrenza effettiva sul mercato lattiero-caseario, è opportuno che questa possibilità sia soggetta ad adeguati limiti quantitativi.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Considerando 91 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(91 bis) Per garantire lo sviluppo sostenibile della produzione e un tenore di vita equo agli agricoltori, il loro potere contrattuale nei confronti dei possibili acquirenti dovrebbe essere rafforzato traducendosi in una più equa distribuzione del valore aggiunto lungo la filiera. Per conseguire i citati obiettivi della politica agricola comune, occorre adottare un provvedimento a norma dell'articolo 42 secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, che consenta alle organizzazioni di produttori costituite esclusivamente da agricoltori o dalle loro associazioni di negoziare congiuntamente le condizioni dei possibili contratti, anche per quanto concerne i prezzi, per la totalità o per una parte della produzione dei loro membri con un acquirente, così da evitare l'imposizione, da parte degli acquirenti, di prezzi inferiori ai costi di produzione. Tuttavia, solo le organizzazioni di agricoltori che chiedono

e ottengono il riconoscimento dovrebbero poter beneficiare di tale disposizione. Inoltre, detta disposizione non dovrebbe applicarsi alle cooperative. Le organizzazioni di produttori esistenti riconosciute dalla legislazione nazionale dovrebbero diventare ammissibili al riconoscimento de facto ai sensi del presente regolamento.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Considerando 91 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(91 ter) Vista l'importanza delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), in particolare per le regioni rurali vulnerabili, al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, in particolare, dei formaggi che beneficiano di DOP o IGP, nel quadro della fine del sistema delle quote latte gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di applicare norme per regolamentare l'offerta del formaggio prodotto in una determinata area geografica. Le norme dovrebbero riguardare l'intera produzione del formaggio interessato e dovrebbero essere richieste da un'organizzazione interprofessionale, da un'organizzazione di produttori o da un'associazione quale definita dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. Tale richiesta dovrebbe essere sostenuta da un'ampia maggioranza di produttori di latte che rappresentino un'ampia maggioranza del volume del latte utilizzato per fare formaggio e, nel caso delle organizzazioni interprofessionali e delle associazioni, da un'ampia maggioranza di produttori di formaggio che rappresentino un'ampia maggioranza della produzione di detto formaggio.

Inoltre, le norme dovrebbero essere soggette a condizioni rigorose, in particolare al fine di evitare danni al commercio dei prodotti in altri mercati e tutelare i diritti delle minoranze. Gli Stati membri dovrebbero pubblicare e notificare immediatamente alla Commissione le norme adottate, garantire controlli regolari e abrogare le norme in caso di non conformità.

Emendamento 66

**Proposta di regolamento
Considerando 91 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(91 quater) In virtù del regolamento (CE) n. 1234/2007 le quote latte arriveranno a scadenza entro un termine relativamente breve dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Una volta abrogato il regolamento (CE) n. 1234/2007 è necessario continuare ad applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere del regime in questione.

Emendamento 67

**Proposta di regolamento
Considerando 91 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(91 quinquies) La decisione di sopprimere le quote latte è stata accompagnata dall'impegno a garantire un "atterraggio morbido" per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Il regolamento (UE) n. 261/2012¹ per quanto riguarda i rapporti contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari costituisce un primo passo in tale direzione che occorre completare attraverso altri dispositivi. In tale ottica bisogna autorizzare la Commissione, in caso di grave squilibrio sul mercato del latte e dei prodotti lattiero-

caseari, a concedere un aiuto ai produttori di latte che riducono volontariamente la produzione e a imporre un prelievo ai produttori di latte che aumentano la produzione durante lo stesso periodo e nella medesima proporzione.

¹ *GU L 94 del 30.3.12, pag. 38.*

Emendamento 68

Proposta di regolamento Considerando 93

Testo della Commissione

(93) Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di operatori, in modo da contribuire all'efficacia delle loro attività, da tener conto delle specificità di ciascun settore e da assicurare il rispetto della concorrenza e il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, recanti disposizioni per quanto riguarda: le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni, **comprese le deroghe** a quelle elencate nel presente regolamento; lo statuto delle associazioni, **il riconoscimento**, la struttura, la personalità giuridica, le modalità di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, gli effetti del riconoscimento, la revoca del riconoscimento e le fusioni; le organizzazioni e le associazioni transnazionali; **all'esternalizzazione** delle attività e **alla** messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni

Emendamento

(93) Per garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori, delle organizzazioni interprofessionali e delle organizzazioni di operatori, in modo da contribuire all'efficacia delle loro attività, da tener conto delle specificità di ciascun settore e da assicurare il rispetto della concorrenza e il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, recanti disposizioni per quanto riguarda: le finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni, **e, se necessario, possono essere aggiunte** a quelle elencate nel presente regolamento; lo statuto delle associazioni **di organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, le condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori**, la struttura, la personalità giuridica, le modalità di adesione, le dimensioni, le modalità di rendicontazione e le attività di tali organizzazioni e associazioni, alle condizioni del riconoscimento, gli effetti del riconoscimento, la revoca del

e delle associazioni; il volume minimo o il valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni, l'estensione di determinate regole delle organizzazioni ai non aderenti e il pagamento obbligatorio della quota associativa da parte dei non aderenti, con un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese, altri requisiti in materia di rappresentatività, di circoscrizione economica, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, le persone o le organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.

riconoscimento e le fusioni; le organizzazioni e le associazioni transnazionali, ***anche per quanto concerne le norme sulla prestazione di assistenza amministrativa nei casi di cooperazione transnazionale; le condizioni dell'esternalizzazione delle attività e la messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni e delle associazioni; il volume minimo o il valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni, l'estensione di determinate regole delle organizzazioni ai non aderenti e il pagamento obbligatorio della quota associativa da parte dei non aderenti, con un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese, altri requisiti in materia di rappresentatività, di circoscrizione economica, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, i periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, le persone o le organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e i casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato; le condizioni specifiche all'attuazione dei sistemi contrattuali e le quantità specifiche che possono formare oggetto di negoziati contrattuali.***

Emendamento 69

Proposta di regolamento Considerando 94

Testo della Commissione

(94) Un mercato unico implica un regime di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione, è destinato a permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato dell'Unione. Il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni

Emendamento

(94) Un mercato unico implica un regime di scambi alle frontiere esterne dell'Unione. Tale regime degli scambi, comprendente dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione, è destinato a permettere, in linea di massima, di stabilizzare il mercato dell'Unione ***senza turbare i mercati dei paesi in via di sviluppo.*** Il

assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e di accordi bilaterali.

regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e di accordi bilaterali.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Considerando 94 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(94 bis) È opportuno, tuttavia, che l'attuazione degli accordi internazionali non si discosti dal principio di reciprocità, in particolare a livello tariffario, sanitario, fitosanitario, ambientale e del benessere degli animali; occorre inoltre che avvenga nel rigoroso rispetto dei meccanismi per i prezzi di entrata, dei dazi specifici aggiuntivi e dei prelievi compensativi.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Considerando 96

Testo della Commissione

Emendamento

(96) Per tener conto dell'andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati interessati e, se necessario, per il monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni, *è opportuno conferire* alla Commissione il potere di adottare determinati atti, *in conformità* all'articolo 290 del trattato, per ***quanto riguarda*** la ***fissazione*** dell'elenco dei prodotti dei settori soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione e dei casi e delle situazioni in cui non è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

(96) Per tener conto dell'andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati interessati e, se necessario, per il monitoraggio delle importazioni o delle esportazioni, *dovrebbe essere conferito* alla Commissione il potere di adottare determinati atti *conformemente* all'articolo 290 del trattato, per la ***modifica e l'integrazione*** dell'elenco dei prodotti dei settori soggetti alla presentazione di un titolo di importazione o di esportazione e dei casi e delle situazioni in cui non è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Considerando 100

Testo della Commissione

(100) Per garantire l'efficienza del regime del prezzo di entrata è *opportuno delegare* alla Commissione il potere di adottare determinati atti, *in conformità* all'articolo 290 del trattato, per prevedere l'inclusione di una verifica del valore in dogana con riferimento *a un valore diverso dal* prezzo unitario.

Emendamento

(100) Per garantire l'efficienza del regime del prezzo di entrata *dovrebbe essere delegato* alla Commissione il potere di adottare determinati atti *conformemente* all'articolo 290 del trattato, per prevedere l'inclusione di una verifica del valore in dogana con riferimento *al* prezzo unitario *oppure, ove necessario, di una verifica del valore in dogana con riferimento al valore forfettario di importazione. Il controllo del valore in dogana non può in nessun caso essere operato mediante un metodo deduttivo che consenta di ridurre o evitare l'imposizione di specifici dazi aggiuntivi.*

Emendamento 73

Proposta di regolamento Considerando 103 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(103bis) Per agevolare lo sviluppo e la crescita della bioeconomia e scongiurare gli effetti negativi che potrebbero altrimenti insorgere sul mercato dell'Unione dei prodotti industriali a base biologica, è opportuno adottare misure per garantire che i produttori di questi ultimi possano usufruire di approvvigionamenti sicuri di materie prime agricole a prezzi globalmente competitivi. In caso di importazione nell'Unione in esenzione dai dazi doganali di materie prime agricole da trasformare in prodotti industriali a base biologica, occorre adottare misure per garantire che le materie prime siano utilizzate per la finalità dichiarata.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Considerando 105

Testo della Commissione

(105) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare *ad* ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno che l'Unione possa prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che devono essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti.

Emendamento

(105) Il regime dei dazi doganali consente di rinunciare *a* ogni altra misura di protezione alle frontiere esterne dell'Unione. In circostanze eccezionali il meccanismo del mercato interno e dei dazi doganali potrebbe rivelarsi inadeguato. In una simile evenienza, per non lasciare il mercato dell'Unione indifeso contro le turbative che rischiano di derivarne, è opportuno che l'Unione possa prendere rapidamente tutte le misure necessarie, che devono essere conformi agli impegni internazionali da essa assunti *e alla sua politica di cooperazione allo sviluppo*.

Emendamento 75

**Proposta di regolamento
Considerando 107**

Testo della Commissione

(107) Per ***garantire la partecipazione dell'Unione al commercio internazionale di*** alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento ***è opportuno adottare disposizioni che autorizzano la concessione di*** restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti degli impegni assunti dall'Unione in sede di OMC. ***È*** opportuno che le ***esportazioni sovvenzionate*** siano sottoposte a limiti, espressi in valore e in quantità.

Emendamento

(107) Per alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento ***le*** restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi sulla base della differenza tra i prezzi praticati nell'Unione e quelli praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti degli impegni assunti dall'Unione in sede di OMC ***dovrebbero essere considerate uno strumento di gestione delle crisi, fintantoché il futuro di tale strumento non sia stato deciso nel quadro dell'OMC su base di reciprocità. La rubrica di bilancio per le restituzioni all'esportazione deve pertanto essere fissata temporaneamente a zero. Quando utilizzate, è opportuno che le restituzioni all'esportazione*** siano sottoposte a limiti, espressi in valore e in quantità, ***e che non compromettano l'evoluzione dei settori agricoli e delle economie dei paesi in via di sviluppo.***

Emendamento 76

Proposta di regolamento Considerando 120

Testo della Commissione

(120) Ai sensi dell'articolo 42 del trattato, le disposizioni del capo del trattato relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legislazione dell'Unione, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, **paragrafi 2 e 3**, del trattato.

Emendamento

(120) Ai sensi dell'articolo 42 del trattato, le disposizioni del capo del trattato relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dalla legislazione dell'Unione, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, **paragrafo 2**, del trattato.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Considerando 121 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(121 bis) Occorre che le specificità del settore agricolo siano tenute meglio in considerazione nell'attuazione della regolamentazione dell'Unione applicabile in materia di concorrenza, in particolare al fine di garantire che le missioni affidate alle organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle organizzazioni interprofessionali possano essere correttamente ed effettivamente realizzate.

Emendamento 78

Proposta di regolamento Considerando 121 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(121 ter) Al fine di assicurare un'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento relative al diritto della concorrenza e contribuire in tal modo al funzionamento armonioso del mercato interno, occorre

che la Commissione assicuri il coordinamento delle azioni delle varie autorità nazionali garanti della concorrenza. A tale scopo la Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti e guide di buone prassi che ispirino l'azione delle varie autorità nazionali garanti della concorrenza nonché degli operatori economici nel settore agricolo e agroalimentare.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Considerando 122

Testo della Commissione

(122) È opportuno autorizzare un approccio particolare nel caso delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza *o pregiudichi la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.*

Emendamento

(122) È opportuno autorizzare un approccio particolare nel caso delle organizzazioni di produttori o delle loro associazioni il cui fine specifico è la produzione o la commercializzazione in comune di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni, salvo che tale azione comune escluda la concorrenza. *Segnatamente è opportuno che gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di tali organizzazioni siano considerati necessari alla realizzazione delle finalità della PAC di cui all'articolo 39 del trattato e che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applichi a tali accordi, a meno che la concorrenza non ne sia esclusa. In questo caso occorre applicare i procedimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato¹ e far sì che in tutti i procedimenti avviati per esclusione della concorrenza l'onere della prova incomba alla parte o all'autorità che asserisce tale infrazione.*

¹ *GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. A partire dal 1 dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE sono diventati, rispettivamente, gli articoli 101 e 102 del*

trattato.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Considerando 124

Testo della Commissione

(124) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato *unico*. È pertanto opportuno che ai prodotti agricoli si applichino, in via generale, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di applicazione di tali deroghe, è opportuno che la Commissione sia in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e proporre misure appropriate agli Stati membri.

Emendamento

(124) La concessione di aiuti nazionali ostacolerebbe il corretto funzionamento del mercato *interno*. È pertanto opportuno che ai prodotti agricoli si applichino, in via generale, le disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato. In alcune circostanze dovrebbero essere ammesse deroghe. In caso di applicazione di tali deroghe, è opportuno che la Commissione sia in grado di compilare un elenco degli aiuti di Stato esistenti, nuovi o proposti, in modo da rivolgere osservazioni pertinenti e proporre misure appropriate agli Stati membri.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Considerando 129

Testo della Commissione

(129) È opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere i pagamenti nazionali per la frutta a guscio, quali previsti *attualmente* dall'articolo 120 del regolamento (CE) n. 73/2009 per temperare gli effetti del disaccoppiamento del vecchio regime di aiuto dell'Unione per la frutta a guscio. Poiché il succitato regolamento sarà abrogato, per chiarezza è opportuno che tali pagamenti nazionali siano previsti dal presente regolamento.

Emendamento

(129) È opportuno autorizzare gli Stati membri a mantenere i pagamenti nazionali per la frutta a guscio, quali previsti dall'articolo 120 del regolamento (CE) n. 73/2009 per temperare gli effetti del disaccoppiamento del vecchio regime di aiuto dell'Unione per la frutta a guscio. Poiché il succitato regolamento sarà abrogato, per chiarezza è opportuno che tali pagamenti nazionali siano previsti dal presente regolamento.

Emendamento 82

Proposta di regolamento Considerando 131 bis (nuovo)

(131 bis) I dati raccolti dalla rete d'informazione contabile agricola dovrebbero essere presi in considerazione nella formulazione di studi e ricerche con lo scopo di prevenire eventuali crisi nei diversi settori agricoli, dal momento che riflettono lo stato di salute delle aziende agricole. Tali dati dovrebbero fungere da strumento utile per la prevenzione e gestione di crisi.

Emendamento 83

Proposta di regolamento Considerando 133

Testo della Commissione

(133) Per contrastare efficacemente ed effettivamente ***le minacce di*** turbativa sui mercati ***causate*** da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul mercato, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie nel settore interessato, comprese, se necessario, misure per ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, oppure per sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi.

Emendamento

(133) Per contrastare efficacemente ed effettivamente ***la*** turbativa sui mercati ***causata*** da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o ***da un consistente aumento dei costi di produzione o*** da qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul mercato, ***laddove la situazione sembra destinata a perdurare o a peggiorare,*** è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie nel settore interessato, comprese, se necessario, misure per ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, oppure per sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Considerando 135

Testo della Commissione

(135) Le imprese, gli Stati membri e/o i paesi terzi possono essere tenuti a presentare comunicazioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. Per garantire un approccio armonizzato, razionalizzato e semplificato, *è opportuno conferire* alla Commissione il potere di adottare **tutte le** misure necessarie in materia di comunicazioni. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Emendamento

(135) Le imprese, gli Stati membri e/o i paesi terzi possono essere tenuti a presentare comunicazioni ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. Per garantire un approccio armonizzato, razionalizzato e semplificato, *dovrebbe essere delegato* alla Commissione il potere di adottare **determinati atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo alle** misure necessarie in materia di comunicazioni. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati **e assicura il rispetto del principio secondo cui i dati personali non possono essere successivamente trattati in modo incompatibile con le finalità originarie per le quali sono stati raccolti, come raccomandato dal Garante europeo della protezione dei dati nel parere del 14 dicembre 2011¹.**

¹ *GU C 35 del 9.2.2012, pag. 1.*

Emendamento 85

Proposta di regolamento Considerando 137

Testo della Commissione

(137) Occorre applicare la legislazione dell'Unione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

Emendamento

(137) Occorre applicare la legislazione dell'Unione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹ e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati².

¹ *GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.*

² *GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.*

Emendamento 86

Proposta di regolamento Considerando 139

Testo della Commissione

(139) Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (*UE*) n. [COM(2010) 799] a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.

Emendamento

(139) Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (*CE*) n. 1234/2007 a quelli previsti dal presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti, in conformità all'articolo 290 del trattato, per quanto riguarda l'adozione delle misure necessarie, in particolare quelle necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Considerando 140

Testo della Commissione

(140) ***Il ricorso alla*** procedura d'urgenza deve essere ***limitato a casi eccezionali in cui tale ricorso sia necessario*** per contrastare effettivamente ed efficacemente ***le minacce di turbativa*** del mercato o ***le turbative in atto. La scelta della procedura d'urgenza deve essere giustificata e devono essere specificati i casi in cui occorre seguire tale procedura.***

Emendamento

(140) ***La*** procedura d'urgenza deve essere ***utilizzata*** per contrastare effettivamente ed efficacemente ***determinate turbative*** del mercato ***nonché parassiti e malattie degli animali e delle piante, la perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante oppure per risolvere problemi specifici.***

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Considerando 143

Testo della Commissione

(143) La Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in casi debitamente giustificati qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza riguardanti l'adozione, la modifica o la revoca di misure di salvaguardia dell'Unione, la sospensione del ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, se necessario per reagire immediatamente alla situazione del mercato, ***e la risoluzione di problemi specifici in casi di emergenza, ove tale reazione immediata sia necessaria per affrontare i problemi.***

Emendamento

(143) La Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili in casi debitamente giustificati qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza riguardanti l'adozione, la modifica o la revoca di misure di salvaguardia dell'Unione, la sospensione del ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, se necessario per reagire immediatamente alla situazione del mercato.

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Considerando 143 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(143 bis) È opportuno adottare misure di salvaguardia, in particolare quando i prodotti agricoli importati da paesi terzi non garantiscono la sicurezza alimentare o la tracciabilità dei prodotti alimentari e

non rispettano tutte le condizioni sanitarie, ambientali o di benessere degli animali prescritte per il mercato interno, quando i mercati affrontano situazioni di crisi o vengono rilevate carenze rispetto alle condizioni indicate nei titoli di importazione riguardo ai prezzi, alle quantità o al calendario. Tale controllo del rispetto delle condizioni fissate per l'importazione dei prodotti agricoli va effettuato tramite un sistema integrato di monitoraggio in tempo reale delle importazioni nell'Unione.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Considerando 146

Testo della Commissione

(146) A norma del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] una serie di misure settoriali, come le quote latte, le quote dello zucchero e altre misure nel settore dello zucchero, le restrizioni all'impianto di viti, nonché alcuni aiuti di Stato, verranno a scadenza entro un periodo ragionevole successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Dopo l'abrogazione del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] è necessario continuare ad applicare le corrispondenti disposizioni fino allo scadere dei regimi in parola.

Emendamento

soppresso

Emendamento 91

Proposta di regolamento Considerando 147

Testo della Commissione

(147) Per garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] alle disposizioni previste dal presente regolamento è opportuno abilitare la Commissione ad adottare misure transitorie.

Emendamento

soppresso

Emendamento 92

Proposta di regolamento Considerando 149

Testo della Commissione

(149) Per quanto attiene alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite dal presente regolamento sono giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di approvvigionamento. Occorre pertanto che esse siano applicate per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro ampia portata, è opportuno che siano di per sé temporanee e soggette a riesame. È opportuno che la Commissione adotti e presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del mercato del latte che contemplino, in particolare, i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune,

Emendamento

(149) Per quanto attiene alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le misure stabilite dal presente regolamento sono giustificate dall'attuale situazione economica del mercato lattiero-caseario e dalla struttura della filiera di approvvigionamento. Occorre pertanto che esse siano applicate per un periodo sufficientemente lungo (sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte) perché possano produrre pienamente i loro effetti. Tuttavia, tenuto conto della loro ampia portata, è opportuno che siano di per sé temporanee e soggette a riesame, ***per valutarne il funzionamento e stabilire se debbano continuare ad applicarsi.*** È opportuno che la Commissione adotti e presenti, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, relazioni sull'andamento del mercato del latte che contemplino, in particolare, i possibili incentivi destinati a incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione in comune,

Emendamento 93

Proposta di regolamento Considerando 150 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(150 bis) L'evoluzione dei mercati internazionali, la crescita della popolazione mondiale e il carattere strategico di un approvvigionamento alimentare a prezzi ragionevoli per la popolazione dell'Unione rivoluzioneranno il contesto in cui si evolve l'agricoltura europea, giustificando la presentazione da parte della Commissione, entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di una relazione al

Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'evoluzione dei mercati e al futuro degli strumenti di gestione dei mercati agricoli. La relazione dovrebbe analizzare la rispondenza degli attuali strumenti di gestione dei mercati al nuovo contesto internazionale e, eventualmente, la possibilità di costituire riserve strategiche. Occorre che essa sia accompagnata da proposte utili ai fini di una strategia a lungo termine per l'Unione, in modo da conseguire le finalità di cui all'articolo 39 del trattato.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nell'allegato I:

Emendamento

2. I prodotti agricoli definiti al paragrafo 1 si suddividono nei seguenti settori, elencati nell'allegato I **del presente regolamento**:

Emendamento 95

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

j) ortofrutticoli trasformati, allegato I, parte X;

Emendamento

j) **prodotti** ortofrutticoli trasformati, allegato I, parte X;

Emendamento 96

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera m

Testo della Commissione

m) piante vive, allegato I, parte XIII;

Emendamento

m) piante vive **e prodotti della floricoltura, bulbi, radici e affini, fiori recisi e fogliame ornamentale**, allegato I, parte XIII;

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera u

Testo della Commissione

u) alcole etilico, allegato I, parte XXI;

Emendamento

u) alcole etilico **di origine agricola**, allegato I, parte XXI;

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera v

Testo della Commissione

v) apicoltura, allegato I, parte XXII;

Emendamento

v) **prodotti dell'**apicoltura, allegato I, parte XXII;

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Tenendo conto delle peculiarità del settore del riso, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per aggiornare le definizioni nel settore del riso fissate nell'allegato II, parte I.

Emendamento

soppresso

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Ai fini del presente regolamento, per "condizioni climatiche avverse" si intendono le avversità meteorologiche assimilabili alle catastrofi naturali, ossia fenomeni quali il gelo, la grandine, il ghiaccio, la pioggia o la siccità qualora causino una distruzione o una riduzione della produzione superiore al 30% rispetto

alla produzione media annuale di un determinato agricoltore. Tale produzione media annua è calcolata sulla base dei tre anni precedenti oppure di una media triennale fondata sul quinquennio precedente, escludendo i valori estremi verso l'alto o verso il basso.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Ai fini del presente regolamento, per "sistemi avanzati di produzione sostenibile", "metodi avanzati di produzione sostenibile" e "misure avanzate per la produzione sostenibile" si intendono pratiche agricole che vanno al di là dei requisiti in materia di ecocondizionalità di cui al titolo VI del regolamento (UE) n. [...] (regolamento orizzontale sulla PAC) e sono in continua evoluzione per migliorare la gestione degli elementi nutritivi naturali, il ciclo dell'acqua e i flussi energetici, al fine di ridurre i danni all'ambiente e lo spreco di risorse non rinnovabili e mantenere ad alto livello le colture, gli animali da allevamento e la biodiversità nei sistemi di produzione.

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Se necessario in seguito a modifiche della nomenclatura combinata **la** Commissione **può, mediante atti di esecuzione**, adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata nel presente regolamento **o in altri atti adottati in virtù dell'articolo 43 del trattato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di**

Se necessario in seguito a modifiche della nomenclatura combinata, **alla** Commissione **è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160** per adattare la designazione dei prodotti e i riferimenti alle voci e sottovoci della nomenclatura combinata nel presente regolamento.

cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) dal 1° gennaio al 31 dicembre nel settore delle banane;

Emendamento

a) dal 1° gennaio al 31 dicembre nel settore **degli ortofrutticoli freschi, degli ortofrutticoli trasformati e** delle banane;

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 6 – comma 2

Testo della Commissione

Tenendo conto delle peculiarità dei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per la fissazione delle campagne di commercializzazione di tali prodotti.

Emendamento

soppresso

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 7

Testo della Commissione

Articolo 7

Prezzi di riferimento

Sono fissati i seguenti prezzi di riferimento:

- a) nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
- b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, lettera A, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

Emendamento

Articolo 7

Prezzi di riferimento

1. Ai fini dell'applicazione della parte II, titolo I, capo I e della parte V, capo I, sono fissati i seguenti prezzi di riferimento:

- a) nel settore dei cereali, 101,31 EUR/t riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;
- b) per il risone, 150 EUR/t per la qualità tipo definita nell'allegato III, lettera A, riferiti alla fase del commercio all'ingrosso per merci rese al magazzino, non scaricate;

c) per lo zucchero sfuso della qualità tipo definita nell'allegato III, lettera B, franco fabbrica:

i) per lo zucchero bianco, 404,4 EUR/t;

ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;

d) nel settore delle carni bovine, 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini adulti, a norma dell'articolo **18, paragrafo 8**;

e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;

ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;

f) nel settore delle carni suine, 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini a norma dell'articolo **18, paragrafo 8**, come segue:

i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;

ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R.

c) per lo zucchero sfuso della qualità tipo definita nell'allegato III, lettera B, franco fabbrica:

i) per lo zucchero bianco, 404,4 EUR/t;

ii) per lo zucchero greggio, 335,2 EUR/t;

d) nel settore delle carni bovine, 2 224 EUR/t per le carcasse di bovini maschi della classe R3 quale stabilita dalla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini adulti, a norma dell'articolo **9 bis**;

e) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari:

i) 246,39 EUR/100 kg per il burro;

ii) 169,80 EUR/100 kg per il latte scremato in polvere;

f) nel settore delle carni suine, 1 509,39 EUR/t per le carcasse di suino della qualità tipo definita in termini di peso e tenore di carne magra in conformità alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini a norma dell'articolo **9 bis**, come segue:

i) carcasse di peso pari o superiore a 60 kg e inferiore a 120 kg: classe E;

ii) carcasse di peso pari o superiore a 120 kg e inferiore a 180 kg: classe R.

f bis) nel settore dell'olio di oliva:

i) 2 388 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine;

ii) 2 295 EUR/t per l'olio di oliva vergine;

iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.

1 bis. I prezzi di riferimento sono riesaminati a intervalli regolari, sulla base di criteri oggettivi, segnatamente le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione, in particolare i costi dei mezzi di produzione, e del mercato. Laddove necessario, i prezzi di riferimento sono aggiornati conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43,

paragrafo 2, del trattato.

Gli intervalli del riesame possono variare a seconda della categoria di prodotti e tengono conto della volatilità caratteristica di ciascuna categoria di prodotti.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 9

Testo della Commissione

Origine dei prodotti ammissibili

I prodotti ammissibili all'acquisto di intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono prodotti originari dell'Unione. Inoltre, se si tratta prodotti che provengono da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di prodotti *ottenuti dal latte, il latte deve essere stato prodotto* nell'Unione.

Emendamento

Origine dei prodotti ammissibili

I prodotti ammissibili all'acquisto di intervento pubblico o al beneficio di un aiuto all'ammasso privato sono prodotti originari dell'Unione. Inoltre, se si tratta prodotti che provengono da colture, esse devono essere state raccolte nell'Unione e se si tratta di prodotti *animali, l'intero processo di produzione deve essere stato effettuato* nell'Unione.

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Tabelle unionali e controlli

1. Le tabelle unionali di classificazione delle carcasse si applicano, in conformità alle norme stabilite nell'allegato III bis, nei seguenti settori:

a) carni bovine, relativamente alle carcasse di bovini adulti;

b) carni suine, relativamente alle carcasse di suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione.

Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini in conformità alle norme

stabilite nell'allegato III bis, parte C.

2. Un comitato di controllo dell'Unione composto di esperti della Commissione e di esperti nominati dagli Stati membri procede, per conto dell'Unione, a controllare in loco la classificazione delle carcasse di bovini adulti e di ovini. Il comitato riferisce alla Commissione e agli Stati membri in merito ai controlli effettuati.

Le spese derivanti dai controlli effettuati sono a carico dell'Unione.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 10

Testo della Commissione

Articolo 10

Prodotti ammissibili all'intervento pubblico

L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, alle condizioni di cui alla presente sezione e **fatti salvi i requisiti e le** condizioni stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e/o atti di esecuzione a norma degli articoli 18 e 19:

- a) frumento (grano) tenero, orzo e granturco;
- b) risone;
- c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;
- d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
- e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta

Emendamento

Articolo 10

Prodotti ammissibili all'intervento pubblico

L'intervento pubblico si applica ai seguenti prodotti, **conformemente** alle condizioni di cui alla presente sezione **ed eventuali** requisiti e condizioni **supplementari che possono essere** stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e/o atti di esecuzione a norma degli articoli 18 e 19:

- a) frumento (grano) tenero **e duro, sorgo**, orzo e granturco;
- b) risone;
- c) carni bovine fresche o refrigerate di cui ai codici NC 0201 10 00 e da 0201 20 20 a 0201 20 50;
- d) burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte vaccino in un'impresa riconosciuta dell'Unione ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82% e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16%;
- e) latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto da latte vaccino con il metodo spray in un'impresa riconosciuta

dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0%, in peso della materia secca sgrassata.

dell'Unione, avente un tenore minimo di materia proteica del 34,0%, in peso della materia secca sgrassata.

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

Articolo 11

Periodi d'intervento pubblico

I periodi d'intervento pubblico sono i seguenti:

a) per il frumento (grano) tenero, l'orzo e il granturco, dal 1° novembre al 31 maggio;

b) per il risone, dal 1° aprile al 31 luglio;

c) per le carni bovine, nel corso di tutta la campagna di commercializzazione;

d) per il burro e il latte scremato in polvere, dal 1° marzo al 31 agosto.

Emendamento

Articolo 11

Periodi d'intervento pubblico

L'intervento pubblico per i prodotti di cui all'articolo 10 è disponibile durante tutto l'arco dell'anno.

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 12

Testo della Commissione

Articolo 12

Apertura e chiusura dell'intervento pubblico

1. Durante i periodi di cui all'articolo 11, l'intervento pubblico:

a) è aperto per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere;

b) può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la

Emendamento

Articolo 12

Apertura e chiusura dell'intervento pubblico

1. L'intervento pubblico:

a) è aperto per il frumento tenero, il burro e il latte scremato in polvere;

b) è aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per il frumento duro, il sorgo, l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone) qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono

procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2;

c) per le carni bovine *può essere* aperto dalla Commissione, mediante altri atti di esecuzione, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo *fissato* a norma dell'articolo 19, lettera a), in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 18, paragrafo 8, è inferiore *a 1 560 EUR/t*.

2. La Commissione *può chiudere* l'intervento pubblico per le carni bovine, mediante atti di esecuzione, qualora durante un periodo rappresentativo fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c).

adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2;

c) per le carni bovine *è* aperto dalla Commissione, mediante altri atti di esecuzione *adottati senza applicare l'articolo 162, paragrafi 2 o 3*, se il prezzo medio di mercato, rilevato durante un periodo rappresentativo *determinato* a norma dell'articolo 19, lettera a), in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di cui all'articolo 9 bis, è inferiore *al 90% del prezzo di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera d)*.

2. La Commissione *chiude* l'intervento pubblico per le carni bovine, mediante atti di esecuzione *adottati senza applicare l'articolo 162, paragrafi 2 o 3*, qualora durante un periodo rappresentativo fissato a norma dell'articolo 19, lettera a), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 13

Testo della Commissione

Articolo 13

Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara

1. In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), gli acquisti all'intervento si effettuano *a* prezzo fisso entro i limiti dei quantitativi seguenti, per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11:

- a) 3 milioni di t di frumento tenero;
- b) **30 000** t di burro;
- c) 109 000 t di latte scremato in polvere.

2. In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli acquisti all'intervento si

Emendamento

Articolo 13

Acquisto all'intervento a prezzo fisso o fissato mediante gara

1. In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), gli acquisti all'intervento si effettuano *al* prezzo fisso *stabilito all'articolo 14, paragrafo 2*, entro i limiti dei quantitativi seguenti, per ciascuno dei periodi di cui all'articolo 11:

- a) 3 milioni di t di frumento tenero;
- b) **70 000** t di burro;
- c) 109 000 t di latte scremato in polvere.

2. In caso di apertura dell'intervento pubblico a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, gli acquisti all'intervento si

effettuano mediante una procedura di gara destinata a determinare il prezzo massimo di acquisto all'intervento dei seguenti prodotti:

- a) frumento tenero, burro e latte scremato in polvere per i quantitativi che superano i limiti fissati al paragrafo 1;
- b) orzo, granturco, risone e carni bovine.

In particolari circostanze debitamente giustificate la Commissione può limitare, mediante atti di esecuzione, le procedure di gara a uno Stato membro o a una regione di Stato membro, oppure, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, fissare i prezzi di acquisto all'intervento per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

effettuano mediante una procedura di gara destinata a determinare il prezzo massimo di acquisto all'intervento dei seguenti prodotti:

- a) frumento tenero, burro e latte scremato in polvere per i quantitativi che superano i limiti fissati al paragrafo 1;
- b) **frumento duro, sorgo**, orzo, granturco, risone e carni bovine.

In particolari circostanze debitamente giustificate la Commissione può limitare, mediante atti di esecuzione, le procedure di gara a uno Stato membro o a una regione di Stato membro, oppure, fatto salvo l'articolo 14, paragrafo 2, fissare i prezzi di acquisto all'intervento per Stato membro o regione di Stato membro in funzione dei prezzi medi di mercato rilevati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 14

Testo della Commissione

Articolo 14

Prezzi di intervento pubblico

1. Per prezzo di intervento pubblico si intende:
 - a) il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure
 - b) il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.
2. Il prezzo di intervento pubblico:
 - a) del frumento tenero, dell'orzo, del granturco, del risone e del latte scremato in polvere è pari ai rispettivi prezzi di riferimento fissati all'articolo 7 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non

Emendamento

Articolo 14

Prezzi di intervento pubblico

1. Per prezzo di intervento pubblico si intende:
 - a) il prezzo al quale i prodotti sono acquistati all'intervento pubblico a prezzo fisso, oppure
 - b) il prezzo massimo al quale i prodotti ammissibili all'intervento pubblico possono essere acquistati nell'ambito di una procedura di gara.
2. Il prezzo di intervento pubblico:
 - a) del frumento tenero, **del frumento duro, del sorgo**, dell'orzo, del granturco, del risone e del latte scremato in polvere è pari ai rispettivi prezzi di riferimento fissati all'articolo 7 in caso di acquisto

supera i rispettivi prezzi di riferimento in caso di acquisto mediante gara;

b) del burro, è pari al 90% del prezzo di riferimento fissato all'articolo 7 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera il 90% del prezzo di riferimento in caso di acquisto mediante gara;

c) delle carni bovine, non supera il **prezzo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c)**.

3. I prezzi di intervento pubblico di cui ai paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo connesse alla qualità del frumento tenero, dell'orzo, del granturco e del risone. ***Inoltre, tenendo conto della necessità di garantire che la produzione di risone si orienti verso determinate varietà, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per la fissazione di maggiorazioni e di riduzioni del prezzo di intervento pubblico.***

all'intervento a prezzo fisso e non supera i rispettivi prezzi di riferimento in caso di acquisto mediante gara;

b) del burro, è pari al 90% del prezzo di riferimento fissato all'articolo 7 in caso di acquisto all'intervento a prezzo fisso e non supera il 90% del prezzo di riferimento in caso di acquisto mediante gara;

c) delle carni bovine, non supera il **90% del prezzo di riferimento fissato all'articolo 7, lettera d)**.

3. I prezzi di intervento pubblico di cui ai paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali maggiorazioni o riduzioni di prezzo connesse alla qualità del frumento tenero, ***del frumento duro, del sorgo***, dell'orzo, del granturco e del risone.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 15

Testo della Commissione

Articolo 15

Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico

Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:

- a) evitare qualsiasi turbativa del mercato,
- b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e
- c) nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.

I prodotti possono essere smaltiti

Emendamento

Articolo 15

Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico

1. Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:

- a) evitare qualsiasi turbativa del mercato,
- b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e
- c) nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.

2. I prodotti possono essere smaltiti

mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dal regolamento (UE) n. [...] **qualora tale programma lo preveda**. In tal caso, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dal regolamento (UE) n. [...]. In tal caso, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2 bis. Ogni anno la Commissione rende pubbliche le condizioni alle quali i prodotti acquistati all'intervento pubblico sono stati smaltiti nel corso dell'anno precedente.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 16 — parte introduttiva

Testo della Commissione

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, alle condizioni precisate nella presente sezione **e fatti salvi i** requisiti e **le** condizioni stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e/o atti di esecuzione ai sensi degli articoli da 17 a 19:

Emendamento

Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, **conformemente** alle condizioni precisate nella presente sezione **ed eventuali** requisiti e condizioni **supplementari** stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati e/o atti di esecuzione ai sensi degli articoli da 17 a 19:

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 16 – lettera b

Testo della Commissione

b) olio di oliva;

Emendamento

b) olio di oliva **e olive da tavola**;

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 16 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) formaggi.

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione

Articolo 17

Condizioni di concessione dell'aiuto

1. Ove necessario per garantire la trasparenza del mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per la fissazione delle condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione e dei prezzi di riferimento dei rispettivi prodotti, **oppure** della necessità di rispondere a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici nel settore in uno o più Stati membri.

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di concedere aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

3. La Commissione procede, mediante atti di esecuzione, alla fissazione anticipata o mediante gara dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 16. Tali atti di

Emendamento

Articolo 17

Condizioni di concessione dell'aiuto

1. Ove necessario per garantire la trasparenza del mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per la fissazione delle condizioni alle quali la medesima può decidere la concessione di aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto:

a) dei prezzi medi di mercato rilevati nell'Unione e dei prezzi di riferimento **e dei costi di produzione** dei rispettivi prodotti, *e/o*

b) della necessità di rispondere **tempestivamente** a una situazione di particolare difficoltà del mercato o agli sviluppi economici, **aventi un impatto significativo sui margini di profitto dei produttori** nel settore in uno o più Stati membri *e/o*

***b bis)* della specificità di determinati settori o della natura stagionale della produzione in determinati Stati membri.**

2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di concedere aiuti all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 16, tenendo conto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

3. La Commissione procede, mediante atti di esecuzione, alla fissazione anticipata o mediante gara dell'aiuto all'ammasso privato di cui all'articolo 16. Tali atti di

esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

4. La Commissione può limitare, mediante atti di esecuzione, la concessione di aiuti all'ammasso privato oppure fissare l'aiuto all'ammasso privato per Stato membro o per regione di Stato membro in base ai prezzi medi di mercato rilevati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

4. La Commissione può limitare, mediante atti di esecuzione, la concessione di aiuti all'ammasso privato oppure fissare l'aiuto all'ammasso privato per Stato membro o per regione di Stato membro in base ai prezzi medi di mercato rilevati **e ai margini di profitto dei richiedenti**. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Parte II – titolo I – capo I – sezione 3 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

SEZIONE 3 BIS

COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI DI RITIRO TEMPORANEO DAL MERCATO Articolo 17 bis

Coordinamento delle operazioni di ritiro temporaneo dal mercato

1. Al fine di evitare forti squilibri sui mercati o di ripristinarne il normale funzionamento in caso di grave perturbazione, le associazioni di organizzazioni di produttori appartenenti a uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e considerate rappresentative ai sensi dell'articolo 110 del presente regolamento possono instaurare e attivare un sistema che istituisca un coordinamento dei ritiri temporanei dal mercato effettuati dai loro membri.

Queste disposizioni si applicano fatta salva la parte IV del presente regolamento e non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

2. Quando un'associazione di

organizzazioni di produttori decide di attivare il suddetto sistema, esso si impone a tutti i suoi membri.

3. Il sistema è finanziato mediante:

a) i contributi finanziari versati dai membri e/o dall'associazione di organizzazioni di produttori stessa e, se del caso,

b) l'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 8, in base alle condizioni stabilite dalla Commissione a norma dell'articolo 18, paragrafo 9 bis, lettera c), che in ogni caso non può essere superiore al 50% del costo globale.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 160, per garantire che le modalità di funzionamento del sistema siano in linea con gli obiettivi della PAC e non ostacolino il buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Parte II – titolo I – capo I – sezione 4 – titolo

Testo della Commissione

SEZIONE 4

**DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA
DI INTERVENTO PUBBLICO *E* DI
AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO**

Emendamento

SEZIONE 4

**DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA
DI INTERVENTO PUBBLICO, DI
AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO *E DI
COORDINAMENTO DEI RITIRI
TEMPORANEI DAL MERCATO***

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 18

Testo della Commissione

Articolo 18

Poteri delegati

1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità

Emendamento

Articolo 18

Poteri delegati

1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità

all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.

2. Tenendo conto delle peculiarità dei vari settori, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, i requisiti e le condizioni che devono rispettare i prodotti acquistati all'intervento pubblico e immagazzinati in virtù del regime di aiuti all'ammasso privato, oltre ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali requisiti e tali condizioni sono intesi a garantire l'ammissibilità e la qualità dei prodotti acquistati e immagazzinati, in termini di gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento, etichettatura, età massima, conservazione e fase alla quale si applica il prezzo di intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato.

3. Tenendo conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le maggiorazioni o le riduzioni di prezzo applicabili per motivi di qualità ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, sia per gli acquisti all'intervento che per le vendite di frumento tenero, orzo, *granturco* e risone.

4. Tenendo conto delle peculiarità del settore delle carni bovine, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le disposizioni relative all'obbligo degli organismi pagatori di provvedere al disossamento di tutte le carni bovine dopo la presa in consegna e prima dell'immagazzinamento.

5. Tenendo conto della varietà di situazioni esistenti nell'Unione con riguardo all'ammasso delle scorte d'intervento e al fine di garantire un adeguato accesso degli

all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 9 del presente articolo.

2. Tenendo conto delle peculiarità dei vari settori, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, i requisiti e le condizioni che devono rispettare i prodotti acquistati all'intervento pubblico e immagazzinati in virtù del regime di aiuti all'ammasso privato, oltre ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tali requisiti e tali condizioni sono intesi a garantire l'ammissibilità e la qualità dei prodotti acquistati e immagazzinati, in termini di gruppi di qualità, classi di qualità, categorie, quantitativi, condizionamento, etichettatura, età massima, conservazione e fase alla quale si applica il prezzo di intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato.

3. Tenendo conto delle peculiarità dei settori dei cereali e del risone, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le maggiorazioni o le riduzioni di prezzo applicabili per motivi di qualità ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, sia per gli acquisti all'intervento che per le vendite di frumento tenero, *frumento duro*, *sorgo*, orzo, *granturco* e risone.

3 bis. Tenendo conto del particolare carattere stagionale e/o della specificità di determinate produzioni in alcuni Stati membri o regioni, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per stabilire condizioni oggettive diverse e fattori limite che giustificano l'attivazione dell'ammasso privato.

4. Tenendo conto delle peculiarità del settore delle carni bovine, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le disposizioni relative all'obbligo degli organismi pagatori di provvedere al disossamento di tutte le carni bovine dopo la presa in consegna e prima dell'immagazzinamento.

5. Tenendo conto della varietà di situazioni esistenti nell'Unione con riguardo all'ammasso delle scorte d'intervento e al fine di garantire un adeguato accesso degli

operatori all'intervento pubblico, la Commissione adotta, mediante atti delegati:

a) i requisiti che devono possedere i luoghi di ammasso all'intervento per accogliere i prodotti acquistati in regime d'intervento, disposizioni sulla loro capienza minima e i requisiti tecnici che consentano di conservare in buone condizioni i prodotti presi in consegna e di smaltirli alla fine del periodo di ammasso;

b) le norme relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all'ammasso negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi e secondo le stesse procedure applicate dall'Unione, nonché norme relative alla vendita diretta di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati;

c) le norme sull'ammasso dei prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che è responsabile di tali prodotti e del loro trattamento, sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.

6. Tenendo conto della necessità di garantire che l'ammasso privato produca gli effetti auspicati sul mercato, la Commissione, mediante atti delegati:

a) adotta misure per la riduzione dell'importo dell'aiuto erogabile nei casi in cui il quantitativo ammassato è inferiore al quantitativo contrattuale;

b) può adottare le condizioni di concessione di un anticipo.

7. Tenendo conto dei diritti e degli obblighi degli operatori che partecipano alle operazioni di intervento pubblico o di ammasso privato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:

a) il ricorso a procedure di gara che

operatori all'intervento pubblico, la Commissione adotta, mediante atti delegati:

a) i requisiti che devono possedere i luoghi di ammasso all'intervento per accogliere i prodotti acquistati in regime d'intervento, disposizioni sulla loro capienza minima e i requisiti tecnici che consentano di conservare in buone condizioni i prodotti presi in consegna e di smaltirli alla fine del periodo di ammasso;

b) le norme relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all'ammasso negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi e secondo le stesse procedure applicate dall'Unione, nonché norme relative alla vendita diretta di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati;

c) le norme sull'ammasso dei prodotti all'interno e all'esterno dello Stato membro che è responsabile di tali prodotti e del loro trattamento, sotto il profilo dei dazi doganali e di qualsiasi altro importo da concedere o da riscuotere secondo le disposizioni della PAC.

c bis) le condizioni di un'eventuale reimmissione sul mercato o dello smaltimento dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato;

6. Tenendo conto della necessità di garantire che l'ammasso privato produca gli effetti auspicati sul mercato, la Commissione, mediante atti delegati:

a) adotta misure per la riduzione dell'importo dell'aiuto erogabile nei casi in cui il quantitativo ammassato è inferiore al quantitativo contrattuale;

b) può adottare le condizioni di concessione di un anticipo.

7. Tenendo conto dei diritti e degli obblighi degli operatori che partecipano alle operazioni di intervento pubblico o di ammasso privato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:

a) il ricorso a procedure di gara che

garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli operatori;

b) l'ammissibilità degli operatori;

c) l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.

garantiscano un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli operatori;

b) l'ammissibilità degli operatori;

c) l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori.

7 bis. Tenendo conto dell'evoluzione tecnica e delle esigenze dei settori interessati, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 intesi ad adeguare e aggiornare le disposizioni relative alla classificazione, all'identificazione e alla presentazione delle carcasse di bovini adulti, di suini e di ovini di cui all'allegato III bis.

7 ter. Tenendo conto della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato – ovverosia l'intervento pubblico e l'ammasso privato – nei settori delle carni bovine, suine e ovine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per:

a) stabilire disposizioni relative alla classificazione per categorie, alla classificazione per classi (compresa la classificazione automatizzata), alla presentazione, al tenore stimato di carne magra, all'identificazione, al peso e alla marchiatura delle carcasse;

b) stabilire le regole per il calcolo dei prezzi medi nell'Unione e prescrivere agli operatori l'obbligo di informazione sulle carcasse di bovini, suini e ovini, in particolare per quanto riguarda i prezzi di mercato e i prezzi rappresentativi.

7 quater. Tenendo conto delle particolari caratteristiche esistenti all'interno dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati intesi a definire le deroghe alle disposizioni, in particolare:

a) prevedere deroghe che gli Stati membri

possono concedere ai macelli che procedono alla macellazione di un numero esiguo di bovini;

b) autorizzare gli Stati membri a non applicare la tabella unionale di classificazione delle carcasse di suini e ad avvalersi di criteri di valutazione complementari, oltre a quelli del peso e del tenore stimato di carne magra.

7 quinquies. Tenendo conto della necessità di garantire che il comitato di controllo dell'Unione persegua i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati intesi a definirne le competenze e la composizione.

8. Tenendo conto della necessità di normalizzare la presentazione dei diversi prodotti con l'obiettivo di migliorare la trasparenza del mercato, la rilevazione dei prezzi e l'applicazione dei regimi d'intervento sul mercato sotto forma di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le tabelle unionali di classificazione delle carcasse nei seguenti settori:

a) carni bovine;

b) carni suine;

c) carni ovine e caprine.

9. Tenendo conto della necessità di garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse la Commissione può disporre, mediante atti delegati, la revisione della classificazione delle carcasse negli Stati membri a cura di un comitato istituito dall'Unione, composto da esperti della stessa Commissione e da esperti designati dagli Stati membri. Tali disposizioni possono prevedere che i costi connessi all'attività di revisione siano a carico dell'Unione.

Emendamento 122

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Tenendo conto della necessità di garantire un funzionamento appropriato del sistema di coordinamento delle operazioni di ritiro temporaneo dal mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per fissare i requisiti che il sistema deve rispettare, in particolare:

a) le condizioni generali di attivazione e di funzionamento;

b) le condizioni che le associazioni di organizzazioni di produttori devono soddisfare per la sua attuazione;

c) le norme applicabili al suo finanziamento, in particolare le condizioni in base alle quali la Commissione decide che un finanziamento unionale nell'ambito dell'aiuto all'ammasso privato può essere concesso o meno alle associazioni di organizzazioni di produttori;

d) le norme che consentono di evitare che una percentuale eccessiva di prodotti normalmente disponibili sia bloccata dall'attivazione del sistema.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19

Articolo 19

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione. Tali misure

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione. Tali misure

possono riguardare, in particolare:

- a) i periodi rappresentativi, i mercati e i prezzi di mercato necessari per l'applicazione del presente capo;
- b) le procedure e le modalità relative alla consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubblico, alle spese di trasporto a carico dell'offerente, alla presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e al pagamento;
- c) le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni bovine;
- d) l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati all'intervento e immagazzinati;
- e) le condizioni di vendita o di smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico, con particolare riguardo al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le procedure relative ai prodotti messi a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, inclusi i trasferimenti tra Stati membri;
- f) la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e il richiedente;
- g) il conferimento e la detenzione all'ammasso privato e lo svincolo dall'ammasso;
- h) la durata dell'ammasso privato e le condizioni alle quali tale durata, specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;
- i) le condizioni di un'eventuale reimmissione sul mercato o dello smaltimento dei prodotti oggetto di contratti di ammasso privato;***
- j) le norme procedurali da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso o per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato a prezzo fisso;

possono riguardare, in particolare:

- a) i periodi rappresentativi, i mercati, i prezzi di mercato ***e l'evoluzione dei margini di profitto*** necessari per l'applicazione del presente capo;
- b) le procedure e le modalità relative alla consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubblico, alle spese di trasporto a carico dell'offerente, alla presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e al pagamento;
- c) le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni bovine;
- d) l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati all'intervento e immagazzinati;
- e) le condizioni di vendita o di smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico, con particolare riguardo al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le procedure relative ai prodotti messi a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione, inclusi i trasferimenti tra Stati membri;
- f) la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e il richiedente;
- g) il conferimento e la detenzione all'ammasso privato e lo svincolo dall'ammasso;
- h) la durata dell'ammasso privato e le condizioni alle quali tale durata, specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata;
- j) le norme procedurali da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso o per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato a prezzo fisso;

k) il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo:

i) alla presentazione delle offerte e al quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda e

ii) alla selezione delle offerte, eseguita in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione e da permettere nel contempo che non si proceda necessariamente all'aggiudicazione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 124

k) il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo:

i) alla presentazione delle offerte e al quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda e

ii) alla selezione delle offerte, eseguita in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione e da permettere nel contempo che non si proceda necessariamente all'aggiudicazione.

k bis) le norme pratiche per la marchiatura delle carcasse classificate;

k ter) l'attuazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini, in particolare per quanto riguarda:

i) la comunicazione dei risultati della classificazione;

ii) i controlli, i rapporti di ispezione e le azioni successive;

k quater) i controlli in loco relativi alla classificazione e alla comunicazione dei prezzi delle carcasse di bovini adulti e di ovini effettuati, per conto dell'Unione, dal comitato di controllo dell'Unione;

k quinquies) le norme pratiche per il calcolo da parte della Commissione del prezzo medio ponderato dell'Unione per le carcasse di bovini, suini e ovini;

k sexies) le procedure per designare addetti qualificati per la classificazione delle carcasse di bovini e ovini adulti da parte degli Stati membri.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Proposta di regolamento
Parte II – titolo I – capo II – sezione 1

Testo della Commissione

Sezione 1

PROGRAMMI DESTINATI A
MIGLIORARE L'ACCESSO AI
PRODOTTI ALIMENTARI

Emendamento

Sezione 1

PROGRAMMI DESTINATI A
MIGLIORARE L'ACCESSO AI
PRODOTTI ALIMENTARI **E LE**
ABITUDINI ALIMENTARI DEI
BAMBINI

Articolo 20 bis

Gruppo bersaglio

*I regimi di aiuto intesi a migliorare
l'accesso ai prodotti alimentari e le
abitudini alimentari dei bambini sono
rivolti agli allievi che frequentano
regolarmente istituti di istruzione
primaria o secondaria, scuole materne o
altri istituti prescolari o parascolari,
amministrati o riconosciuti dalle autorità
competenti di uno Stato membro.*

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Parte II – titolo 1 – capo II – sezione 1 – sottosezione 1 – titolo

Testo della Commissione

SOTTOSEZIONE 1

PROGRAMMA "FRUTTA NELLE
SCUOLE"

Emendamento

SOTTOSEZIONE 1

PROGRAMMA "FRUTTA **E VERDURA**
NELLE SCUOLE"

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione

Articolo 21

Aiuti per la distribuzione ai bambini di
ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e
di banane e prodotti derivati

1. Alle condizioni determinate dalla

Emendamento

Articolo 21

Aiuti per la distribuzione ai bambini di
ortofrutticoli, di ortofrutticoli trasformati e
di banane e prodotti derivati

1. Alle condizioni determinate dalla

Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli articoli 22 e 23, è concesso un aiuto dell'Unione:

a) per la fornitura agli allievi degli istituti **scolastici, comprese le scuole materne, altri istituti prescolari, le scuole elementari e secondarie**, di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e

b) per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio, alla valutazione e alle misure di accompagnamento.

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento necessarie per dare attuazione al programma.

3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. L'elenco non comprende i prodotti esclusi per effetto di misure adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere la stagionalità, la disponibilità dei prodotti **o considerazioni ambientali**. A tale riguardo, gli Stati membri **possono privilegiare** i prodotti originari dell'Unione.

4. L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1:

a) non supera l'importo di 150 Mio EUR per anno scolastico,

b) non supera il 75% dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, oppure il 90% di tali costi nelle regioni

Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli articoli 22 e 23, è concesso un aiuto dell'Unione:

a) per la fornitura agli allievi degli istituti **di cui all'articolo 20 bis** di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane e

b) per taluni costi correlati inerenti alla logistica e alla distribuzione, all'attrezzatura, alla pubblicità, al monitoraggio, alla valutazione e alle misure di accompagnamento.

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento **che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari**, necessarie per dare attuazione al programma.

3. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e delle banane ammissibili in virtù dei rispettivi programmi. L'elenco non comprende i prodotti esclusi per effetto di misure adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera a). Gli Stati membri scelgono i loro prodotti in base a criteri oggettivi che possono includere **i benefici ambientali e per la salute**, la stagionalità, **la varietà o la disponibilità dei prodotti, dando priorità alle filiere alimentari locali**. A tale riguardo, gli Stati membri **privilegiano** i prodotti originari dell'Unione.

4. L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1:

a) non supera l'importo di 150 Mio EUR per anno scolastico,

b) non supera il 75% dei costi di fornitura e dei costi correlati di cui al paragrafo 1, oppure il 90% di tali costi nelle regioni

meno sviluppate *e* nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato

c) e non copre costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1.

5. L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono la frutta. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti previsti al paragrafo 4, lettera b), per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto unionale nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.

6. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti

meno sviluppate, nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato *e nelle isole minori del Mar Egeo così come definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006*

c) e non copre costi diversi da quelli della fornitura e dai costi correlati di cui al paragrafo 1.

4 bis. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è assegnato a ciascuno Stato membro in base a criteri oggettivi fondati sulla loro percentuale di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni scolarizzati negli istituti di cui all'articolo 20 bis. Tuttavia, gli Stati membri che partecipano al programma ricevono ciascuno almeno 175 000 EUR di aiuto dell'Unione. Gli Stati membri richiedono ogni anno un aiuto dell'Unione in base alla loro strategia. A seguito delle richieste degli Stati membri, la Commissione decide in merito agli stanziamenti definitivi nei limiti della dotazione di bilancio disponibile.

5. L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi nazionali esistenti sulla frutta *e la verdura* nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono la frutta *e la verdura*. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso a condizione che siano rispettati i limiti previsti al paragrafo 4, lettera b), per quanto riguarda la proporzione dell'aiuto unionale nel finanziamento nazionale totale. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.

6. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti

nazionali in conformità all'articolo 152.

7. Il programma "Frutta nelle scuole" a livello dell'Unione non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta nelle scuole che siano compatibili con la normativa dell'Unione.

8. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. [...] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma "Frutta nelle scuole", comprese le azioni di sensibilizzazione del pubblico e le attività in rete correlate.

nazionali in conformità all'articolo 152.

7. Il programma "Frutta **e verdura** nelle scuole" a livello dell'Unione non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di frutta **e verdura** nelle scuole che siano compatibili con la normativa dell'Unione.

8. A norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. [...] sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, l'Unione può finanziare anche azioni di informazione, monitoraggio e valutazione relative al programma "Frutta **e verdura** nelle scuole", comprese le azioni di sensibilizzazione del pubblico e le attività in rete correlate.

8 bis. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione europea.

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 22

Testo della Commissione

Articolo 22

Poteri delegati

1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, *in conformità* all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

2. Tenendo conto della necessità di **incoraggiare i bambini ad adottare abitudini alimentari sane**, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:

- a) i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, tenendo conto di aspetti nutrizionali,
- b) il gruppo bersaglio del programma,
- c) le strategie nazionali o regionali che gli

Emendamento

Articolo 22

Poteri delegati

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, *conformemente* all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

2. Tenendo conto della necessità di **garantire l'efficacia del programma nel conseguimento degli obiettivi in esso previsti**, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:

- a) i prodotti non ammissibili a beneficiare del programma, tenendo conto di aspetti nutrizionali,
- b) il gruppo bersaglio del programma,
- c) le strategie nazionali o regionali che gli

Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento,

d) l'approvazione e la selezione dei richiedenti.

3. Tenendo conto della necessità di garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:

a) i criteri **oggettivi** per la **ripartizione dell'aiuto tra gli Stati membri**, la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri e il metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle domande ricevute;

b) i costi ammissibili all'aiuto, inclusa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi;

c) il monitoraggio e la valutazione.

4. Tenendo conto della necessità di sensibilizzare il pubblico al programma la Commissione può, mediante atti delegati, **fare obbligo agli Stati membri partecipanti di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato.**

Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento,

d) l'approvazione e la selezione dei richiedenti.

3. Tenendo conto della necessità di garantire un uso efficiente e mirato dei Fondi europei, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, norme riguardanti:

a) i criteri **aggiuntivi** per la ripartizione indicativa dell'aiuto tra gli Stati membri e il metodo di riassegnazione dell'aiuto tra gli Stati membri in base alle domande **di aiuto** ricevute;

b) i costi ammissibili all'aiuto, inclusa la possibilità di fissazione di un massimale globale per tali costi;

c) il monitoraggio e la valutazione.

4. Tenendo conto della necessità di sensibilizzare il pubblico al programma, la Commissione può, mediante atti delegati, **stabilire le condizioni alle quali gli Stati membri rendono nota la loro partecipazione al programma di aiuto e segnalano che si tratta di un programma sovvenzionato dall'Unione.**

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 23

Testo della Commissione

Articolo 23

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, **tutte** le misure necessarie connesse alla presente *sezione*, **in particolare**:

a) alla ripartizione definitiva degli aiuti tra gli Stati membri partecipanti nei limiti della dotazione di bilancio disponibile;

Emendamento

Articolo 23

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie connesse alla presente *sottosezione*, **relative**:

a) alla ripartizione definitiva degli aiuti tra gli Stati membri partecipanti nei limiti della dotazione di bilancio disponibile;

- b) alle domande di aiuto e ai pagamenti;
- c) alle modalità di pubblicizzazione del programma e alle correlate attività di messa in rete.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

- b) alle domande di aiuto e ai pagamenti;
- c) alle modalità di pubblicizzazione del programma e alle correlate attività di messa in rete.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 24

Testo della Commissione

Articolo 24

Distribuzione di prodotti lattiero-caseari ai bambini

1. È concesso un aiuto dell'Unione per la fornitura di latte e di **determinati** prodotti del settore lattiero-caseario agli allievi degli istituti scolastici.

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione.

Emendamento

Articolo 24

Aiuti per la distribuzione **di latte e** di prodotti lattiero-caseari ai bambini

1. **Alle condizioni determinate dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione ai sensi degli articoli 25 e 26**, è concesso un aiuto dell'Unione per la fornitura, **agli allievi degli istituti di cui all'articolo 20 bis**, di latte e di prodotti del settore lattiero-caseario **di cui ai codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406 o al codice NC 2202 90**.

2. Gli Stati membri che intendono partecipare al programma elaborano in via preliminare una strategia a livello nazionale o regionale per la sua attuazione. **Essi prevedono inoltre le misure di accompagnamento che possono contemplare informazioni su misure relative alle abitudini alimentari sane, alle filiere alimentari locali e alla lotta contro gli sprechi alimentari, necessarie per dare attuazione al programma.**

2 bis. Nell'elaborare le loro strategie gli Stati membri compilano un elenco di tipi di latte e prodotti lattiero-caseari in virtù dei rispettivi programmi in conformità alle norme adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 25.

2 ter. L'aiuto unionale di cui al paragrafo 1 non è utilizzato per sostituire il finanziamento di eventuali programmi

nazionali esistenti sul latte e i prodotti lattiero-caseari nelle scuole o di altri programmi di distribuzione nelle scuole che includono il latte o i prodotti lattiero-caseari. Tuttavia, se uno Stato membro applica già un programma che potrebbe beneficiare di un aiuto dell'Unione in virtù del presente articolo e intende ampliarlo o renderlo più efficace, anche relativamente al gruppo bersaglio del programma, alla sua durata o ai prodotti ammissibili, l'aiuto dell'Unione può essere concesso. In tal caso lo Stato membro precisa nella sua strategia di attuazione in che modo intende ampliare il suo programma o renderlo più efficace.

3. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 152.

3. Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale, aiuti nazionali in conformità all'articolo 152.

3 bis. Il programma dell'Unione a favore del consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole non pregiudica eventuali programmi nazionali distinti volti a promuovere il consumo di latte e di prodotti lattiero-caseari nelle scuole che siano compatibili con la normativa dell'Unione.

4. Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione dell'aiuto dell'Unione per tutti i tipi di latte a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

5. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno di scuola.

5. L'aiuto dell'Unione di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno di scuola.

5 bis. Gli Stati membri partecipanti rendono pubblica, nei luoghi di distribuzione, la loro adesione al programma di aiuto e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione europea.

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 25

Testo della Commissione

Articolo 25

Poteri delegati

1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, *in conformità* all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

2. Tenendo conto *dell'evoluzione delle abitudini di consumo dei prodotti lattiero-caseari e delle innovazioni e degli sviluppi osservati sul mercato di tali prodotti, e tenendo conto di aspetti nutrizionali* la Commissione *determina*, mediante atti delegati, i prodotti ammissibili *al* programma *e adotta norme sulle* strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto *e il gruppo bersaglio del programma*.

3. Tenendo conto della necessità di garantire che i beneficiari e i richiedenti siano in possesso dei requisiti che danno diritto all'aiuto, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, le condizioni per la concessione dell'aiuto.

Tenendo conto della necessità di garantire che i richiedenti rispettino gli obblighi loro incombenti la Commissione adotta,

Emendamento

Articolo 25

Poteri delegati

1. *Alla Commissione è conferito* il potere di adottare atti delegati, *conformemente* all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

2. Tenendo conto della necessità di *garantire l'efficacia del programma nel conseguimento degli obiettivi in esso previsti*, la Commissione *può adottare*, mediante atti delegati, *norme riguardanti*:

a) i prodotti ammissibili a beneficiare del programma, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1 e tenendo conto di aspetti nutrizionali;

b) il gruppo bersaglio del programma,

c) le strategie nazionali o regionali che gli Stati membri devono elaborare per poter beneficiare dell'aiuto, comprese le misure di accompagnamento;

d) l'approvazione e la selezione dei richiedenti,

e) il monitoraggio e la valutazione.

3. Tenendo conto della necessità di garantire che i beneficiari e i richiedenti siano in possesso dei requisiti che danno diritto all'aiuto, la Commissione stabilisce, mediante atti delegati, le condizioni per la concessione dell'aiuto.

Tenendo conto della necessità di garantire che i richiedenti rispettino gli obblighi loro incombenti la Commissione adotta,

mediante atti delegati, misure sulla costituzione di una cauzione di esecuzione in caso di pagamento di un anticipo dell'aiuto.

4. Tenendo conto della necessità di sensibilizzare il pubblico al programma **di aiuto**, la Commissione può, mediante atti delegati, **fare obbligo alle scuole di segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato**.

mediante atti delegati, misure sulla costituzione di una cauzione di esecuzione in caso di pagamento di un anticipo dell'aiuto.

4. Tenendo conto della necessità di sensibilizzare il pubblico al programma la Commissione può, mediante atti delegati, **stabilire le condizioni alle quali gli Stati membri sono tenuti a rendere nota la loro partecipazione al programma di aiuto e segnalare che si tratta di un programma sovvenzionato dall'Unione**.

Emendamento 131

Proposta di regolamento Articolo 26

Testo della Commissione

Articolo 26

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, **tutte** le misure necessarie riguardanti **in particolare**:

- a) le procedure che garantiscono il rispetto del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto;
- b) **l'approvazione dei richiedenti, alle** domande di aiuto e ai pagamenti;
- c) le modalità di pubblicizzazione del programma.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento

Articolo 26

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie **connesse alla presente sottosezione** riguardanti:

- a) le procedure che garantiscono il rispetto del quantitativo massimo ammissibile all'aiuto;
- b) *le* domande di aiuto e *i* pagamenti;
- c) le modalità di pubblicizzazione del programma;

c bis) la fissazione dell'aiuto per tutti i tipi di latte e di prodotti lattiero-caseari, tenendo conto della necessità di incoraggiare in modo sufficiente l'approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari degli istituti di cui all'articolo 20 bis.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 26 bis

***Programma scolastico a favore di olio di
oliva e olive da tavola:***

***Entro il ... *, la Commissione europea
prende in considerazione di proporre un
programma concernente l'olio di oliva e le
olive da tavola, simile a quelli volti a
favorire il consumo di prodotti
ortofrutticoli e latticini nelle scuole. Gli
Stati membri possono decidere, su base
volontaria, se partecipare a tale
programma e quindi beneficiare di
finanziamenti dell'Unione della stessa
entità di quelli dei suddetti programmi già
in essere.***

**** GU inserire la data: un anno dopo
l'entrata in vigore del presente
regolamento.***

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 27

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 27

Articolo 27

Aiuto alle organizzazioni di operatori

***Programmi di sostegno al settore dell'olio
di oliva e delle olive da tavola***

1. L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di ***operatori definite all'articolo 109*** in uno o più dei seguenti campi:

1. L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati dalle organizzazioni di ***produttori riconosciute all'articolo 106 o dalle organizzazioni interprofessionali di cui all'articolo 108*** in uno o più dei seguenti campi:

a) il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;

-a) il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

a) il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicoltura;

- b) il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
- c) il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali.

2. Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:

- a) 11 098 000 EUR all'anno per la Grecia;
- b) 576 000 EUR all'anno per la Francia nonché
- c) 35 991 000 EUR all'anno per l'Italia.

3. Il finanziamento concesso dall'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è pari al massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento delle spese ammissibili ammonta al:

- a) 75% per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, **lettera a)**;
- b) 75% per investimenti in attività fisse e 50% per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera b);

a bis) il miglioramento della competitività dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione e la ristrutturazione;

- b) il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
- c) il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali.

c bis) la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.

2. Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:

- a) 11 098 000 EUR all'anno per la Grecia;
- b) 576 000 EUR all'anno per la Francia nonché
- c) 35 991 000 EUR all'anno per l'Italia.

2 bis. Gli Stati membri non elencati al paragrafo 2 possono utilizzare, in tutto o in parte, il limite finanziario di cui all'articolo 14 del regolamento [XXXX/XXXX] del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori ai fini del finanziamento dei programmi di attività di cui al paragrafo 1.

3. Il finanziamento concesso dall'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è pari al massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento delle spese ammissibili ammonta al:

- a) 75% per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, **lettere -a), a) e a bis)**;
- b) 75% per investimenti in attività fisse e 50% per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera b);

c) 75% per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei campi di cui al paragrafo 1, **lettera c)**, e 50% per le altre attività negli stessi campi.

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento concesso dall'Unione.

c) 75% per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni di operatori riconosciute di almeno due Stati membri produttori nei settori di cui al paragrafo 1, **lettere c) e c bis)**, e del 50% per le altre attività in questi settori.

Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50% dei costi esclusi dal finanziamento concesso dall'Unione.

Emendamento 134

Proposta di regolamento

Articolo 28

Testo della Commissione

Articolo 28

Poteri delegati

1. Tenendo conto della necessità di garantire che l'aiuto di cui all'articolo 27 consegua i suoi obiettivi, ovvero sia il miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:

a) le condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori ai fini del regime di aiuto e per la sospensione o la revoca del riconoscimento stesso;

b) **le** misure ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione,

c) l'assegnazione del finanziamento unionale a particolari misure,

d) le attività e le spese non ammissibili al finanziamento unionale, nonché

e) la selezione e l'approvazione dei programmi di attività.

2. Tenendo conto della necessità di garantire che gli operatori rispettino i loro obblighi, *è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per disporre*

Emendamento

Articolo 28

Poteri delegati

1. Tenendo conto della necessità di garantire che l'aiuto di cui all'articolo 27 consegua i suoi obiettivi, ovvero sia il miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotti, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 riguardanti:

b) **i dettagli delle** misure ammissibili al finanziamento concesso dall'Unione,

c) l'assegnazione del finanziamento unionale a particolari misure,

d) le attività e le spese non ammissibili al finanziamento unionale, nonché

e) la selezione e l'approvazione dei programmi di attività.

2. Tenendo conto della necessità di garantire che gli operatori rispettino i loro obblighi, *alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 160, per*

l'obbligo di costituzione di una cauzione nel caso in cui sia versato un anticipo dell'aiuto.

disporre l'obbligo di costituzione di una cauzione nel caso in cui sia versato un anticipo dell'aiuto.

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 30

Testo della Commissione

Articolo 30

Fondi di esercizio

1. Le organizzazioni di produttori del settore degli ortofrutticoli possono costituire un fondo di esercizio. Il fondo è finanziato:

a) con contributi finanziari ***degli aderenti o dell'organizzazione stessa;***

b) con un aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 35 e 36.

2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati presentati agli Stati membri e da essi approvati.

Emendamento

Articolo 30

Fondi di esercizio

1. Le organizzazioni di produttori ***e/o le loro associazioni*** del settore degli ortofrutticoli possono costituire un fondo di esercizio ***della durata da tre a cinque anni***. Il fondo è finanziato:

a) con contributi finanziari

i) degli aderenti dell'organizzazione di produttori e/o dell'organizzazione stessa;
o

ii) delle associazioni di organizzazioni di produttori attraverso gli aderenti di tali associazioni.

b) con un aiuto finanziario dell'Unione, che può essere concesso alle organizzazioni di produttori ***o alle loro associazioni, nel caso in cui queste presentino, gestiscano e attuino un programma operativo o un programma operativo parziale***, alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati ai sensi degli articoli 35 e 36.

2. I fondi di esercizio sono destinati esclusivamente a finanziare i programmi operativi che sono stati presentati agli Stati membri e da essi approvati.

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione

Articolo 31

Programmi operativi

1. I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli perseguono almeno due degli obiettivi di cui all'articolo 106, lettera c), o **i** seguenti obiettivi:

- a) pianificazione della produzione;
- b) miglioramento della qualità dei prodotti;
- c) incremento del valore commerciale dei prodotti;
- d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
- e) misure ambientali e metodi di produzione rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica;
- f) prevenzione e gestione delle crisi.

I programmi operativi sono presentati per approvazione agli Stati membri.

Emendamento

Articolo 31

Programmi operativi

1. I programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli perseguono almeno due degli obiettivi di cui all'articolo 106, lettera c), o **due dei** seguenti obiettivi:

- a) pianificazione della produzione;
- b) miglioramento della qualità dei prodotti, **freschi o trasformati**;
- c) incremento del valore commerciale dei prodotti;
- d) promozione dei prodotti, freschi o trasformati;
- e) misure ambientali, **in particolare nel settore idrico**, e metodi di produzione, **di lavorazione, di fabbricazione o di trasformazione** rispettosi dell'ambiente, inclusa l'agricoltura biologica **e la produzione integrata**;
- f) prevenzione e gestione delle crisi.

I programmi operativi sono presentati per approvazione agli Stati membri.

1 bis. Le associazioni di organizzazioni di produttori possono sostituirsi ai loro aderenti per la gestione, il trattamento, l'attuazione e la presentazione dei programmi operativi.

Tali associazioni possono altresì presentare un programma operativo parziale, composto da azioni identificate, ma non realizzate dalle organizzazioni aderenti nel quadro dei loro programmi operativi. Tali programmi operativi parziali sono sottoposti alle stesse regole di altri programmi operativi e sono esaminati simultaneamente ai programmi operativi delle organizzazioni aderenti.

A tal fine, gli Stati membri assicurano che:

2. La prevenzione e la gestione delle crisi di cui al paragrafo 1, lettera f), consistono nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le seguenti misure:

a) *ritiri dal mercato;*

b) *raccolta prima della maturazione ("raccolta verde") o mancata raccolta degli ortofrutticoli;*

c) *promozione e comunicazione;*

d) *iniziative di formazione;*

e) *assicurazione del raccolto;*

f) *sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione.*

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al *terzo comma*, totalizzano al massimo *un terzo* della spesa prevista a titolo del programma operativo.

a) le azioni dei programmi operativi parziali siano interamente finanziate dai contributi delle organizzazioni aderenti dell'associazione interessata e che i fondi siano prelevati dai fondi operativi di queste organizzazioni aderenti;

b) le azioni e la partecipazione finanziaria corrispondenti siano identificate nel programma operativo di ciascuna organizzazione aderente;

c) non vi sia doppio finanziamento.

2. La prevenzione e la gestione delle crisi di cui al paragrafo 1, lettera f), consistono nel prevenire e nell'affrontare le crisi sui mercati degli ortofrutticoli e, in tale contesto, comprendono le seguenti misure:

a) *la previsione e il monitoraggio della produzione e del consumo;*

b) *investimenti che rendano più efficace la gestione dei volumi immessi sul mercato;*

c) *iniziative di formazione, scambio di buone pratiche e rafforzamento delle capacità di strutturazione;*

d) *promozione e comunicazione, a titolo di prevenzione o durante il periodo di crisi;*

e) *sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione;*

f) *aiuti all'estirpazione destinati alla riconversione dei frutteti;*

g) ritiri dal mercato anche per i prodotti trasformati dalle organizzazioni di produttori;

h) raccolta prima della maturazione ("raccolta verde") o mancata raccolta degli ortofrutticoli;

i) assicurazione del raccolto.

Le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compreso il rimborso del capitale e degli interessi di cui al *quarto comma*, totalizzano al massimo *il 40%* della spesa prevista a titolo del programma operativo.

Le misure di assicurazione del raccolto corrispondono alle azioni che contribuiscono a salvaguardare il reddito

dei produttori e a compensare le perdite di mercato subite dalle organizzazioni di produttori e/o dai loro soci aderenti quando questi redditi sono colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie. I beneficiari devono dimostrare di aver adottato le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

Le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 32. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi **sono** finanziate con questo tipo di mutui **oppure** direttamente, **l'una modalità escludendo l'altra.**

Le organizzazioni di produttori possono contrarre mutui a condizioni commerciali per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi. In tal caso, il rimborso del capitale e degli interessi sui mutui contratti può far parte del programma operativo ed essere così ammissibile all'aiuto finanziario dell'Unione di cui all'articolo 32. Le attività specifiche nell'ambito della prevenzione e della gestione delle crisi **possono essere** finanziate con questo tipo di mutui **e/o** direttamente **dalle organizzazioni di produttori.**

2 bis. Ai fini della presente sezione, si intende per:

a) "raccolta verde", la raccolta completa o parziale di prodotti non commercializzabili, eseguita su una data superficie, prima dell'inizio normale della raccolta. I prodotti in questione non devono essere già stati danneggiati prima della raccolta verde a causa di ragioni climatiche, fitopatie o in altro modo;

b) "mancata raccolta", il fatto di non raccogliere, in totalità o in parte, una produzione commerciale sulla superficie in questione durante il ciclo normale di produzione. La distruzione dei prodotti a causa di fenomeni climatici o fitopatie non è considerata mancata raccolta.

3. Gli Stati membri garantiscono che:

- a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, oppure
- b) almeno il 10% della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti

3. Gli Stati membri garantiscono che:

- a) i programmi operativi comprendano due o più azioni ambientali, oppure
- b) almeno il 10% della spesa prevista dai programmi operativi riguardi azioni ambientali.

Le azioni ambientali rispettano i requisiti

relativi ai pagamenti agroambientali di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Qualora almeno l'80% dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a).

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi aggiuntivi risultanti dall'azione.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di protezione dell'ambiente contro tali pressioni.

relativi ai pagamenti agroambientali di cui all'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Qualora almeno l'80% dei soci produttori di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agroambientali identici in virtù dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ciascuno di tali impegni conta come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a).

Il sostegno alle azioni ambientali di cui al primo comma copre le perdite di reddito e i costi aggiuntivi risultanti dall'azione.

4. Gli Stati membri garantiscono che gli investimenti che accrescono la pressione ambientale siano autorizzati soltanto a condizione che siano state predisposte idonee misure di protezione dell'ambiente contro tali pressioni.

Emendamento 137

Proposta di regolamento Articolo 32

Testo della Commissione

Articolo 32

Aiuto finanziario dell'Unione

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta.

2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1% del valore **della produzione commercializzata** da ciascuna organizzazione di produttori.

Emendamento

Articolo 32

Aiuto finanziario dell'Unione

1. L'aiuto finanziario dell'Unione è pari all'importo dei contributi finanziari di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), effettivamente versati ed è limitato al 50% della spesa effettivamente sostenuta **o al 75% nel caso delle regioni ultraperiferiche.**

2. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1% del valore **dei prodotti freschi o trasformati commercializzati** da ciascuna organizzazione di produttori **e/o dalla loro associazione.**

Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6% del valore **della produzione commercializzata** a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore **della produzione commercializzata** sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 60% per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- a) è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;
- b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;
- c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- d) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un'altra organizzazione di produttori riconosciuta;

Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6% del valore **dei prodotti freschi o trasformati commercializzati dall'organizzazione di produttori** a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore **dei prodotti freschi o trasformati commercializzati** sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Nel caso di associazioni di organizzazioni di produttori, tale percentuale può essere aumentata fino al 5% del valore dei prodotti freschi o trasformati commercializzati dall'associazione o dai suoi aderenti, a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore dei prodotti freschi o trasformati commercializzati sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi dall'associazione di organizzazioni di produttori in rappresentanza dei suoi aderenti.

3. Su richiesta di un'organizzazione di produttori, il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 60% per un programma operativo o parte di esso, se il programma soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- a) è presentato da più organizzazioni di produttori dell'Unione che partecipano, in Stati membri diversi, ad azioni transnazionali;
- b) è presentato da una o più organizzazioni di produttori che partecipano ad azioni svolte a livello interprofessionale;
- c) riguarda esclusivamente il sostegno specifico alla produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
- d) è il primo programma operativo presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta che si è fusa con un'altra organizzazione di produttori riconosciuta;

d bis) è presentato da varie organizzazioni di produttori riconosciute, raggruppate nel quadro di una filiale comune di

e) è il primo programma operativo presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;

f) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola;

g) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato;

h) copre unicamente il sostegno specifico ad azioni di promozione del consumo di ortofruttili destinate agli allievi degli istituti scolastici.

4. Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 100% in caso di ritiri dal mercato di ortofruttili in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:

a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;

b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari *perché* i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.

commercializzazione;

e) è il primo programma operativo presentato da un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta;

f) è presentato da un'organizzazione di produttori di uno Stato membro in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20% della produzione ortofrutticola;

g) è presentato da un'organizzazione di produttori di una delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato ***o delle isole minori del mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006.***

4. Il limite del 50% di cui al paragrafo 1 è portato al 100% in caso di ritiri dal mercato di ortofruttili in volume non superiore al 5% della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati vengano smaltiti nei seguenti modi:

a) distribuzione gratuita ad opere di beneficenza o enti caritativi, a ciò autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dalla legislazione nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;

b) distribuzione gratuita ad istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica, ***istituti di cui all'articolo 20 bis*** e colonie di vacanze, nonché ad ospedali e ospizi per persone anziane designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari *affinché* i quantitativi così distribuiti si aggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività.

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 34

Testo della Commissione

Articolo 34

Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi

1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all'articolo 31, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare quelli di cui all'articolo 6 di detto regolamento relativi alla coerenza.

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può **richiederne la modifica** entro tre mesi, **mediante atti di esecuzione**, qualora constati che il progetto non contribuisce al perseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 del trattato e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.

2. Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. La strategia include i seguenti elementi:

- a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;
- b) giustificazione delle priorità adottate;
- c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi e indicatori di rendimento;
- d) valutazione dei programmi operativi;
- e) obblighi di comunicazione a carico delle

Emendamento

Articolo 34

Disciplina nazionale e strategia nazionale applicabili ai programmi operativi

1. Gli Stati membri definiscono una disciplina nazionale per l'elaborazione di condizioni generali relative alle azioni ambientali di cui all'articolo 31, paragrafo 3. Detta disciplina prescrive, in particolare, che tali azioni soddisfino i requisiti pertinenti del regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in particolare quelli di cui all'articolo 6 di detto regolamento relativi alla coerenza.

Gli Stati membri trasmettono il progetto di disciplina alla Commissione, che può **adottare atti di esecuzione senza l'applicazione dell'articolo 162, paragrafi 2 o 3, che richiedono modifiche** entro tre mesi qualora constati che il progetto non contribuisce al perseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 191 del trattato e nel settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente. Anche gli investimenti in singole aziende sostenuti dai programmi operativi sono compatibili con i suddetti obiettivi.

2. Ogni Stato membro elabora una strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo. La strategia include i seguenti elementi:

- a) analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza e potenziale di sviluppo;
- b) giustificazione delle priorità adottate;
- c) obiettivi e strumenti dei programmi operativi e indicatori di rendimento;
- d) valutazione dei programmi operativi;
- e) obblighi di comunicazione a carico delle

organizzazioni di produttori.

Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.

organizzazioni di produttori.

Nella strategia nazionale è incorporata anche la disciplina nazionale di cui al paragrafo 1.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli Stati membri che non annoverano organizzazioni di produttori riconosciute.

Emendamento 139

Proposta di regolamento Articolo 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 34 bis

Rete nazionale

1. Gli Stati membri possono istituire una rete ortofrutticola nazionale che riunisce le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e le amministrazioni impegnate nell'applicazione della strategia nazionale.

2. La rete è finanziata con un prelievo massimo dello 0,5% sulla quota dell'Unione destinata al finanziamento dei fondi di esercizio.

3. La finalità della rete è la gestione della rete, l'analisi di buone pratiche trasferibili e la raccolta delle relative informazioni, l'organizzazione di convegni e seminari per le persone impegnate nella gestione della strategia nazionale, la realizzazione di programmi di monitoraggio e valutazione della strategia nazionale nonché altre attività individuate dalla strategia nazionale.

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 35

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 35

Articolo 35

Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, norme concernenti:

- a) i fondi di esercizio e i programmi operativi, compresi i seguenti aspetti:
 - i) gli importi stimati, il finanziamento e l'uso dei fondi di esercizio;
 - ii) il contenuto, la durata, l'approvazione e la modifica dei programmi operativi;
 - iii) l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi e le norme nazionali complementari in materia;
- iv) il nesso tra programmi operativi e programmi di sviluppo rurale;
- (v) i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori;

- b) la struttura e il contenuto della disciplina nazionale e della strategia nazionale;
- c) l'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i seguenti aspetti:
 - i) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione, in particolare il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori;
 - ii) i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo dell'aiuto;
 - iii) le riduzioni dei diritti all'aiuto finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto;
 - iv) il versamento di anticipi, il deposito e

Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di garantire un uso efficiente, mirato e duraturo del sostegno alle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, norme concernenti:

- a) i fondi di esercizio e i programmi operativi, compresi i seguenti aspetti:
 - i) gli importi stimati, il finanziamento e l'uso dei fondi di esercizio;
 - ii) il contenuto, la durata, l'approvazione e la modifica dei programmi operativi;
 - iii) l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi, **le norme relative agli investimenti nelle singole aziende** e le norme nazionali complementari in materia;
- iv) il nesso tra programmi operativi e programmi di sviluppo rurale;
- v) i programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori;

v bis) le norme specifiche applicabili nei casi in cui le associazioni di organizzazioni di produttori si sostituiscono, in totalità o in parte, ai loro aderenti per la gestione, il trattamento, l'attuazione e la presentazione dei programmi operativi;

- b) la struttura e il contenuto della disciplina nazionale e della strategia nazionale;
- c) l'aiuto finanziario dell'Unione, compresi i seguenti aspetti:
 - i) la base per il calcolo dell'aiuto finanziario dell'Unione, in particolare il valore della produzione commercializzata di un'organizzazione di produttori;
 - ii) i periodi di riferimento applicabili ai fini del calcolo dell'aiuto;
 - iii) le riduzioni dei diritti all'aiuto finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto;
 - iv) il versamento di anticipi, il deposito e

l'incameramento delle cauzioni in caso di pagamento di anticipi;

d) le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i seguenti aspetti:

i) la selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi;

ii) **la definizione di** ritiro dal mercato;

iii) le destinazioni dei prodotti ritirati;

iv) il sostegno massimo per i ritiri dal mercato;

v) la notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato;

vi) il calcolo del volume della produzione commercializzata in caso di ritiro;

vii) l'apposizione dell'emblema dell'Unione europea sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;

viii) le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato;

ix) le definizioni di raccolta verde e di mancata raccolta;

x) le condizioni applicabili alla raccolta verde e alla mancata raccolta;

xi) **gli obiettivi dell'**assicurazione del raccolto;

xii) la definizione di avversità atmosferica;

xiii) le condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione;

e) l'aiuto finanziario nazionale, compresi i seguenti aspetti:

i) il grado di organizzazione dei produttori;

ii) le modifiche dei programmi operativi;

iii) le riduzioni dei diritti all'aiuto

l'incameramento delle cauzioni in caso di pagamento di anticipi;

iv bis) le norme specifiche applicabili al finanziamento dei programmi operativi delle associazioni di organizzazioni di produttori e, in particolare, quelle relative ai massimali di cui all'articolo 32, paragrafo 2;

d) le misure di prevenzione e gestione delle crisi, compresi i seguenti aspetti:

i) la selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi;

ii) **le condizioni in cui scatta il** ritiro dal mercato;

iii) le destinazioni dei prodotti ritirati;

iv) il sostegno massimo per i ritiri dal mercato;

v) la notifica preventiva in caso di ritiro dal mercato;

vi) il calcolo del volume della produzione commercializzata in caso di ritiro;

vii) l'apposizione dell'emblema dell'Unione europea sulle confezioni di prodotti destinati alla distribuzione gratuita;

viii) le condizioni per i destinatari dei prodotti ritirati dal mercato;

x) le condizioni applicabili alla raccolta verde e alla mancata raccolta;

xi) **le condizioni di attuazione applicabili all'**assicurazione del raccolto;

xiii) le condizioni per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione;

e) l'aiuto finanziario nazionale, compresi i seguenti aspetti:

i) il grado di organizzazione dei produttori;

ii) le modifiche dei programmi operativi;

iii) le riduzioni dei diritti all'aiuto

finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto;

iv) il deposito, lo svincolo e l'incameramento delle cauzioni in caso di pagamento di anticipi;

v) la quota massima di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione.

finanziario in caso di presentazione tardiva delle domande di aiuto;

iv) il deposito, lo svincolo e l'incameramento delle cauzioni in caso di pagamento di anticipi;

v) la quota massima di rimborso dell'aiuto finanziario nazionale da parte dell'Unione.

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 38

Testo della Commissione

Articolo 38

Compatibilità e coerenza

1. I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione.
2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.
3. Non è concesso alcun sostegno:
 - a) ai progetti di ricerca e alle misure di sostegno di progetti di ricerca, fatto salvo l'articolo 43, paragrafo 3, lettere d) e e);
 - b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Emendamento

Articolo 38

Compatibilità e coerenza

1. I programmi di sostegno sono compatibili con il diritto dell'Unione e coerenti con le attività, le politiche e le priorità dell'Unione.
2. Gli Stati membri sono responsabili dei programmi di sostegno e assicurano che siano coerenti al loro interno, elaborati e applicati secondo criteri oggettivi, tenendo conto della situazione economica dei produttori interessati e della necessità di evitare disparità ingiustificate di trattamento tra i produttori.
3. Non è concesso alcun sostegno:
 - b) alle misure che sono contenute nei programmi di sviluppo rurale degli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Articolo 39

Testo della Commissione

Articolo 39

Presentazione dei programmi di sostegno

1. Ogni Stato membro produttore menzionato nell'allegato IV presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure ammissibili di cui all'articolo 40.

2. I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

Tuttavia, se la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, che il programma di sostegno presentato non risponde alle disposizioni previste nella presente sezione, ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno riveduto. Il programma di sostegno riveduto entra in applicazione due mesi dopo la sua presentazione, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentate dagli Stati membri.

Emendamento

Articolo 39

Presentazione dei programmi di sostegno

1. Ogni Stato membro produttore menzionato nell'allegato IV presenta alla Commissione un progetto di programma quinquennale di sostegno contenente almeno una delle misure ammissibili di cui all'articolo 40.

1 bis. Le misure di sostegno nel quadro dei programmi di sostegno sono elaborate al livello geografico che lo Stato membro ritiene più adeguato. I programmi di sostegno sono presentati alla Commissione previa consultazione da parte degli Stati membri delle autorità e delle amministrazioni competenti all'opportuno livello territoriale.

1 ter. Ogni Stato membro presenta un solo progetto di programma di sostegno che può tenere conto delle peculiarità regionali.

2. I programmi di sostegno entrano in applicazione tre mesi dopo la loro presentazione alla Commissione.

Tuttavia, se la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, che il programma di sostegno presentato non risponde alle disposizioni previste nella presente sezione, ne informa lo Stato membro. In tal caso lo Stato membro presenta alla Commissione un programma di sostegno riveduto. Il programma di sostegno riveduto entra in applicazione due mesi dopo la sua presentazione, a meno che persista un'incompatibilità, nel qual caso si applica il presente comma.

3. Il paragrafo 2 si applica mutatis mutandis alle modifiche relative ai programmi di sostegno presentate dagli Stati membri.

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 39 bis

Contenuto dei programmi di sostegno

I programmi di sostegno contengono i seguenti elementi:

- a) una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;*
- b) i risultati delle consultazioni tenute;*
- c) una valutazione dei previsti impatti tecnici, economici, ambientali e sociali;*
- d) uno scadenario di attuazione delle misure;*
- e) una tabella finanziaria generale che indica le risorse da stanziare e la loro ripartizione indicativa tra le misure, nel rispetto dei massimali indicati nell'allegato IV;*
- f) i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione e le misure adottate per garantire l'adeguata ed effettiva attuazione dei programmi di sostegno nonché*
- g) la designazione delle autorità e degli organismi competenti cui è affidata l'attuazione del programma di sostegno.*

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 40

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40

Articolo 40

Misure ammissibili

Misure ammissibili

I programmi di sostegno possono contenere esclusivamente una o più delle seguenti

I programmi di sostegno possono contenere esclusivamente una o più delle seguenti

misure:

a) sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 42;

b) promozione a norma dell'articolo 43;

c) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 44;

d) vendemmia verde a norma dell'articolo 45;

e) fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 46;

f) assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 47;

g) investimenti a norma dell'articolo 48;

h) distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 49.

misure:

b) promozione a norma dell'articolo 43;

c) ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 44;

d) vendemmia verde a norma dell'articolo 45;

e) fondi di mutualizzazione a norma dell'articolo 46;

f) assicurazione del raccolto a norma dell'articolo 47;

g) investimenti a norma dell'articolo 48;

h) distillazione dei sottoprodotti a norma dell'articolo 49;

h bis) ricerca e sviluppo conformemente all'articolo 43 bis;

h ter) programma di sostegno per i vigneti ai sensi dell'articolo 44 bis.

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 42

Testo della Commissione

Articolo 42

Regime di pagamento unico e sostegno a favore dei viticoltori

I programmi di sostegno ai viticoltori possono comprendere esclusivamente un sostegno sotto forma di concessione di diritti all'aiuto come deciso dagli Stati membri entro il 1° dicembre 2012 in virtù dell'articolo 137 del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] alle condizioni previste da detto articolo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 146

Proposta di regolamento

Articolo 43

Testo della Commissione

Articolo 43

Promozione *nei paesi terzi*

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione nei paesi terzi, destinate a migliorarne la competitività *in tali paesi*.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino.
3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere soltanto:
 - a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di *rispetto dell'ambiente*;
 - b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
 - d) studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
 - e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.
4. Il contributo dell'Unione alle attività di promozione di cui al paragrafo 1 non supera il 50% della spesa ammissibile.

Emendamento

Articolo 43

Promozione

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure di informazione e promozione dei vini dell'Unione *in modo prioritario* nei paesi terzi, *ma anche sul mercato interno*, destinate a migliorarne la competitività.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai vini a denominazione di origine protetta, ai vini a indicazione geografica protetta e ai vini con indicazione della varietà di uva da vino.
3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere soltanto:
 - a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, di sicurezza alimentare e di *norme ambientali*;
 - b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
 - d) studi di nuovi mercati, necessari all'ampliamento degli sbocchi di mercato;
 - e) studi per valutare i risultati delle azioni di informazione e promozione.
4. Il contributo dell'Unione alle attività di promozione di cui al paragrafo 1 non supera il 50% della spesa ammissibile.

Emendamento 147

Proposta di regolamento
Articolo 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43 bis

Ricerca e sviluppo

Il sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo consente di finanziare progetti di ricerca volti, in particolare, a migliorare la qualità dei prodotti, l'impatto ambientale della produzione e la sicurezza sanitaria nel settore vinicolo.

Emendamento 148

Proposta di regolamento
Articolo 43 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 43 ter

Scambio di buone pratiche in materia di sistemi avanzati di produzione sostenibile

1. Il sostegno ai sensi del presente articolo riguarda le misure a sostegno dello scambio di buone pratiche in relazione ai sistemi di produzione e consente, quindi, agli agricoltori di acquisire nuove competenze.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alla viticoltura e ai sistemi avanzati di produzione vinicola che aumentano la copertura del suolo, riducono notevolmente l'utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici e incrementano la diversità varietale e vanno al di là dei requisiti in materia di ecocondizionalità di cui al Titolo VI del regolamento (UE) n. [...] [regolamento orizzontale sulla PAC].

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono comprendere:

a) la selezione, la descrizione e la diffusione delle buone pratiche in materia di pratiche avanzate di viticoltura

sostenibile;

b) la formazione agricola e il consolidamento delle capacità in relazione ai sistemi agricoli avanzati sostenibili.

Emendamento 149

Proposta di regolamento Articolo 44

Testo della Commissione

Articolo 44

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1. Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.
2. La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 102, paragrafo 3.
3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:
 - a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
 - b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
 - c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale.

Emendamento

Articolo 44

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1. Le misure relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti hanno lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.
2. La concessione del sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del rispettivo potenziale produttivo a norma dell'articolo 102, paragrafo 3.
3. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può riguardare soltanto una o più delle seguenti attività:
 - a) la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
 - b) la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
 - c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.

c bis) la riduzione dell'impiego dei pesticidi;

c ter) il reimpianto per ragioni sanitarie, quando non è disponibile alcuna soluzione tecnica per salvare la produzione in atto.

Il sostegno non si applica al rinnovo normale dei vigneti, *ossia il reimpianto della stessa varietà sulla stessa parcella e secondo lo stesso modo di viticoltura, quando siano* giunti al termine del loro

4. Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può assumere soltanto le forme seguenti:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

5. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

- a) *nonostante* la parte II, titolo I, capo III, *sezione V*, sottosezione II, del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799] che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove fino al termine del regime transitorio per un periodo massimo non superiore a tre anni;
- b) una compensazione finanziaria.

6. Il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50%. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75%.

ciclo di vita naturale.

Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più specifiche, in particolare riguardo all'età dei vigneti sostituiti.

4. Il sostegno ***al miglioramento dei sistemi di produzione vinicola*** e alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può assumere soltanto le forme seguenti:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

5. La compensazione concessa ai produttori per le perdite di reddito di cui al paragrafo 4, lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

- a) *fatta salva* la parte II, titolo I, capo III, *sezione IV bis*, sottosezione II, del regolamento (CE) n. 1234/2007 che istituisce il regime transitorio relativo ai diritti di impianto, l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove fino al termine del regime transitorio per un periodo massimo non superiore a tre anni;
- b) una compensazione finanziaria.

6. Il contributo dell'Unione ai costi effettivi della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti non supera il 50%. Nelle regioni meno sviluppate il contributo dell'Unione ai costi di ristrutturazione e di riconversione non supera il 75%.

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 44 bis

Programma di sostegno per i vigneti

Le misure del programma di sostegno per i vigneti hanno l'obiettivo di conservare la

viticoltura in situazioni in cui la coltivazione è complicata a causa del pendio, dell'inclinazione o del terrazzamento, migliorandone la competitività a lungo termine.

Il sostegno può essere accordato sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro o differenziato a seconda del grado di pendenza;

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 45

Testo della Commissione

Articolo 45

Vendemmia verde

1. Ai fini del presente articolo, per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.

2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.

3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro.

L'importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

4. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per

Emendamento

Articolo 45

Vendemmia verde

1. Ai fini del presente articolo, per vendemmia verde si intende la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie.

Il fatto di lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione (mancata raccolta) non è considerato vendemmia verde.

2. Il sostegno a favore della vendemmia verde contribuisce ***a migliorare la qualità delle uve e*** a ripristinare l'equilibrio tra offerta e domanda sul mercato unionale del vino per prevenire crisi di mercato.

3. Il sostegno a favore della vendemmia verde può consistere nell'erogazione di una compensazione sotto forma di pagamento forfettario per ettaro da stabilirsi dallo Stato membro.

L'importo del pagamento non supera il 50% della somma dei costi diretti della distruzione o eliminazione dei grappoli e della perdita di reddito connessa a tale distruzione o eliminazione.

4. Gli Stati membri interessati istituiscono un sistema, basato su criteri oggettivi, per

garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma.

garantire che la misura relativa alla vendemmia verde non comporti una compensazione dei singoli viticoltori superiore al massimale di cui al paragrafo 3, secondo comma.

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 47

Testo della Commissione

Articolo 47

Assicurazione del raccolto

1. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie.

2. Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione non superiore:

a) all'80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;

b) al 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;

ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.

3. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo

Emendamento

Articolo 47

Assicurazione del raccolto

1. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto contribuisce a tutelare i redditi dei produttori **e a compensare le perdite di mercato subite dalle organizzazioni di produttori e/o dai loro aderenti** colpiti da calamità naturali, avversità atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie.

I beneficiari sono tenuti a dimostrare di aver adottato le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

2. Il sostegno a favore dell'assicurazione del raccolto può essere concesso sotto forma di un contributo finanziario dell'Unione non superiore:

a) all'80% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori, **dalle organizzazioni di produttori e/o dalle cooperative** a copertura delle perdite causate da condizioni climatiche avverse assimilabili alle calamità naturali;

b) al 50% del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura:

i) delle perdite dovute alle cause di cui alla lettera a) e di altre perdite causate da condizioni climatiche avverse;

ii) delle perdite causate da animali, fitopatie o infestazioni parassitarie.

3. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto può essere concesso se i pagamenti dei premi assicurativi non compensano i produttori di un importo

superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

4. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

superiore al 100% della perdita di reddito subita, tenendo conto di ogni altra compensazione che il produttore abbia eventualmente ottenuto in virtù di altri regimi di sostegno relativi al rischio assicurato.

4. Il sostegno per l'assicurazione del raccolto non crea distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 48

Testo della Commissione

Articolo 48

Investimenti

1. Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture di vinificazione e ***nella*** commercializzazione ***del vino***, diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e ***riguardanti*** uno o più dei seguenti aspetti:

a) la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VI, parte II;

b) lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VI, parte II.

Emendamento

Articolo 48

Investimenti

1. Può essere concesso un sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture di vinificazione, ***nelle distillerie nonché in strutture e strumenti di commercializzazione, compresa la registrazione di marchi collettivi. Questi investimenti sono*** diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e ***il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività nel mercato interno e in quello dei paesi terzi e riguardano*** uno o più dei seguenti aspetti:

a) la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VI, parte II;

b) lo sviluppo di nuovi prodotti, trattamenti e tecnologie riguardanti i prodotti di cui all'allegato VI, parte II.

b bis) lo sviluppo di misure agronomiche di produzione avanzate e sostenibili;

b ter) la trasformazione dei sottoprodotti delle distillerie e gli investimenti che contribuiscono a migliorarne i risparmi energetici e l'efficienza energetica globale.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, si applica solo alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

In deroga al primo comma, l'aliquota massima può applicarsi alle imprese dei territori delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e delle isole minori del Mar Egeo, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006. Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

3. Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi non ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [COM(2011) 615].

4. Al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili:

- a) 50% nelle regioni meno sviluppate;
- b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
- c) 75% nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato;
- d) 65% nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006.

5. L'articolo 61 del regolamento (UE) n. [COM(2011) 615] si applica *mutatis mutandis* al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, all'aliquota massima, si applica solo **alle organizzazioni di produttori**, alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

In deroga al primo comma, l'aliquota massima può applicarsi alle imprese dei territori delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e delle isole minori del Mar Egeo, quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006. Per le imprese cui non si applica il titolo I, articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di EUR, l'intensità massima degli aiuti è dimezzata.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

3. Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi non ammissibili di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [COM(2011) 615].

4. Al contributo dell'Unione si applicano le seguenti intensità massime di aiuto per i costi d'investimento ammissibili:

- a) 50% nelle regioni meno sviluppate;
- b) 40% nelle regioni diverse dalle regioni meno sviluppate;
- c) 75% nelle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato;
- d) 65% nelle isole minori del Mar Egeo quali definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1405/2006.

5. L'articolo 61 del regolamento (UE) n. [COM(2011) 615] si applica *mutatis mutandis* al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 49

Testo della Commissione

Articolo 49

Distillazione dei sottoprodotti

1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VII, parte II, sezione D.

L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

2. I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 51.

3. L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

Emendamento

Articolo 49

Distillazione dei sottoprodotti

1. Può essere concesso un sostegno per la distillazione volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata nel rispetto delle condizioni di cui all'allegato VII, parte II, sezione D.

L'importo dell'aiuto è fissato per % vol/hl di alcole ottenuto. Non è versato alcun aiuto per il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti da distillare che sia superiore al 10% del volume di alcole contenuto nel vino prodotto.

1 bis. L'aiuto è versato ai distillatori che effettuano la trasformazione dei prodotti consegnati ai fini della distillazione in alcole greggio con un titolo alcolometrico minimo del 92%.

Gli Stati membri possono subordinare la concessione del sostegno al deposito di una cauzione da parte del beneficiario.

2. I livelli massimi di aiuto applicabili sono basati sui costi di raccolta e trattamento e sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 51.

2 bis. L'aiuto comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei prodotti che devono essere trasferiti dal distillatore al produttore, a condizione che quest'ultimo sostenga i relativi costi.

3. L'alcole derivante dalla distillazione oggetto del sostegno di cui al paragrafo 1 è utilizzato esclusivamente per fini industriali o energetici onde evitare distorsioni di concorrenza.

3 bis. Onde evitare un doppio sostegno alla distillazione dell'alcole, di cui al paragrafo 3, non si applica la preferenza di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della

direttiva 2009/28/CE, in base al quale il contributo dei biocarburanti prodotti a partire da rifiuti per raggiungere il coefficiente di consumo finale di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è considerato equivalente al doppio di quello di altri biocarburanti.

Emendamento 509

Proposta di regolamento Articolo 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 49 bis

Aiuto al mosto concentrato

- 1. Può essere concesso un sostegno ai produttori di vino che utilizzano mosto di uve concentrato, compreso il mosto di uve concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico dei prodotti conformemente alle condizioni di cui all'allegato XV bis.*
- 2. L'importo dell'aiuto è stabilito per titolo alcolometrico volumico potenziale e per ettolitro di mosto utilizzato per l'arricchimento.*
- 3. I livelli di aiuto massimi applicabili per la presente misura nelle varie aree viticole sono fissati dalla Commissione.*

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 50

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 50

Articolo 50

Poteri delegati

Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di garantire che i programmi di sostegno conseguano i loro obiettivi e che si faccia un uso mirato dei Fondi europei, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità

Tenendo conto della necessità di garantire che i programmi di sostegno conseguano i loro obiettivi e che si faccia un uso mirato dei Fondi europei, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità

all'articolo 160, norme concernenti:

a) la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione;

b) i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno, le misure non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per ciascuna misura;

c) le modifiche apportate ai programmi di sostegno dopo la loro entrata in applicazione;

d) i requisiti e i limiti minimi per il versamento di anticipi, compreso l'obbligo di depositare una cauzione in caso di versamento di un anticipo;

e) disposizioni generali e definizioni ai fini della presente sezione;

f) la prevenzione di abusi relativi alle misure di sostegno e del doppio finanziamento dei progetti;

g) l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;

h) gli adempimenti incumbenti agli Stati membri per l'attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni necessarie per assicurare coerenza con l'ambito di applicazione delle misure di sostegno;

i) i pagamenti ai beneficiari e i pagamenti effettuati tramite intermediari assicurativi nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto previsto all'articolo 47.

all'articolo 160, norme concernenti:

a) la responsabilità delle spese sostenute tra la data di ricevimento dei programmi di sostegno, o delle relative modifiche, e la data in cui entrano in applicazione;

b) i criteri di ammissibilità delle misure di sostegno, i tipi di spese e di interventi ammissibili al sostegno, le misure non ammissibili al sostegno e il livello massimo di sostegno per ciascuna misura;

c) le modifiche apportate ai programmi di sostegno dopo la loro entrata in applicazione;

d) i requisiti e i limiti minimi per il versamento di anticipi, compreso l'obbligo di depositare una cauzione in caso di versamento di un anticipo;

f) la prevenzione di abusi relativi alle misure di sostegno e del doppio finanziamento dei progetti;

g) l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché norme sulla certificazione volontaria dei distillatori;

h) gli adempimenti incumbenti agli Stati membri per l'attuazione delle misure di sostegno, nonché le restrizioni necessarie per assicurare coerenza con l'ambito di applicazione delle misure di sostegno;

i) i pagamenti ai beneficiari e i pagamenti effettuati tramite intermediari assicurativi nel caso del sostegno per l'assicurazione del raccolto previsto all'articolo 47.

Emendamento 156

Proposta di regolamento

Articolo 52

Testo della Commissione

Articolo 52

Emendamento

Articolo 52

Programmi nazionali e finanziamento

1. Gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura.

2. Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura non supera il **50%** delle spese sostenute dagli Stati membri.

3. Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri effettuano uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.

Programmi nazionali e finanziamento

1. Gli Stati membri possono elaborare programmi nazionali triennali a favore del settore dell'apicoltura. ***Tali programmi devono essere sviluppati in collaborazione con le organizzazioni rappresentative e le cooperative del settore apicolo.***

2. Il contributo dell'Unione al finanziamento dei programmi per l'apicoltura non supera il **60%** delle spese sostenute dagli Stati membri.

3. Per poter beneficiare del contributo dell'Unione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri ***istituiscono un sistema affidabile di identificazione che permetta il censimento periodico della popolazione apicola ed*** effettuano uno studio sulla struttura della produzione e della commercializzazione nel settore dell'apicoltura nel loro territorio.

3 bis. Possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura le misure seguenti:

a) assistenza tecnica agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori;

b) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;

c) razionalizzazione della transumanza;

d) sostegno ai laboratori di analisi dei prodotti dell'alveare al fine di aiutare gli apicoltori a commercializzare e valorizzare i loro prodotti;

e) monitoraggio della popolazione apicola dell'Unione e sostenimento al ripopolamento;

f) collaborazione con gli organismi specializzati nell'attuazione di programmi di ricerca applicata nei settori dell'apicoltura e dei prodotti dell'apicoltura;

g) monitoraggio del mercato;

h) miglioramento della qualità dei prodotti per una loro maggiore valorizzazione sul mercato;

i) etichettatura obbligatoria indicante il

paese d'origine per i prodotti dell'apicoltura importati o prodotti nell'Unione e, per le miscele o i prodotti di origine diversa, etichettatura obbligatoria indicante la percentuale di ciascun paese d'origine.

3 ter. Nel caso di agricoltori che sono anche apicoltori, i programmi apicoli possono comprendere anche:

a) misure di prevenzione, comprese misure dirette a migliorare la salute delle api e a ridurre l'impatto negativo su di esse attraverso l'uso di soluzioni alternative all'impiego dei pesticidi, metodi di controllo biologici e una gestione integrata dei parassiti;

b) misure specifiche volte a incrementare la diversità vegetale nell'azienda, con particolare riguardo per le piante mellifere per l'apicoltura.

Emendamento 157

Proposta di regolamento

Articolo 53

Testo della Commissione

Articolo 53

Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di garantire un utilizzo mirato delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, riguardanti:

a) le misure che possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura;

b) le norme per l'elaborazione e il contenuto dei programmi nazionali e gli studi di cui all'articolo 52, paragrafo 3 nonché

c) le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, tra l'altro in base al numero totale di alveari

Emendamento

Articolo 53

Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di garantire un utilizzo mirato delle risorse finanziarie dell'Unione a favore dell'apicoltura, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, riguardanti:

a) ***i requisiti supplementari per*** le misure che possono essere incluse nei programmi per l'apicoltura;

b) le norme per l'elaborazione e il contenuto dei programmi nazionali e gli studi di cui all'articolo 52, paragrafo 3 nonché

c) le condizioni per l'assegnazione del contributo finanziario dell'Unione a ciascuno Stato membro partecipante, tra l'altro in base al numero totale di alveari

nell'Unione.

nell'Unione.

Emendamento 158

Proposta di regolamento

Parte II – titolo I – capo II – sezione 5 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Sezione 5 bis

Aiuto nel settore del luppolo

Articolo 54 bis

Aiuti alle organizzazioni di produttori

1. L'Unione finanzia un pagamento alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo riconosciute ai sensi dell'articolo 106, allo scopo di finanziare gli obiettivi di cui all'articolo 106, lettera c), punti i), ii) o iii).

2. Per quanto riguarda la Germania, il finanziamento annuale dell'Unione per il pagamento alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta a 2.277.000 EUR.

Articolo 54 ter

Poteri delegati

Al fine di garantire che gli aiuti finanzino gli obiettivi di cui all'articolo 106, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160 riguardanti:

a) le domande di aiuto, comprese disposizioni sui termini e sui documenti di accompagnamento;

b) il diritto all'aiuto, comprese disposizioni sulle superfici ammissibili e sul calcolo degli importi erogabili a ciascuna organizzazione di produttori;

c) le sanzioni da irrogare in caso di pagamento indebito.

Articolo 54 quater

Poteri di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le misure

necessarie connesse alla presente sezione e riguardanti:

a) il pagamento dell'aiuto;

b) i controlli e le verifiche.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 55

Testo della Commissione

Articolo 55

Campo di applicazione

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alla norma di commercializzazione generale e alle norme di commercializzazione per settore e/o per prodotto per i prodotti agricoli.

Emendamento

Articolo 55

Campo di applicazione

Fatte salve eventuali altre disposizioni applicabili ai prodotti agricoli, nonché le disposizioni adottate nei settori veterinario, fitosanitario e alimentare per assicurare che i prodotti siano conformi alle norme igieniche e sanitarie e per proteggere la salute pubblica, la salute degli animali e delle piante, la presente sezione reca le disposizioni applicabili alla norma di commercializzazione generale e alle norme di commercializzazione per settore e/o per prodotto per i prodotti agricoli. ***Queste disposizioni sono distinte in norme obbligatorie e menzioni riservate facoltative.***

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 56

Testo della Commissione

Articolo 56

Conformità alla norma di commercializzazione generale

1. Ai fini del presente regolamento un prodotto è conforme alla "norma di commercializzazione generale" se è di

Emendamento

Articolo 56

Conformità alla norma di commercializzazione generale

1. Ai fini del presente regolamento un prodotto è conforme alla "norma di commercializzazione generale" se è di

qualità sana, leale e mercantile.

2. In assenza di norme di commercializzazione adottate ai sensi della sottosezione 3 e delle direttive del Consiglio 2000/36/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE e 2001/111/CE, i prodotti agricoli disponibili per la vendita o la consegna al consumatore finale al dettaglio, ai sensi dell'articolo 3, punto 7, del regolamento (CE) n. 178/2002, possono essere commercializzati solo se sono conformi alla norma di commercializzazione generale.

3. Si considera conforme alla norma di commercializzazione generale il prodotto destinato alla commercializzazione e conforme a una norma in vigore adottata da una delle organizzazioni internazionali elencate nell'allegato V.

qualità sana, leale e mercantile.

2. In assenza di norme di commercializzazione adottate ai sensi della sottosezione 3 e delle direttive del Consiglio 2000/36/CE, 2001/112/CE, 2001/113/CE, 2001/114/CE, 2001/110/CE e 2001/111/CE, i prodotti agricoli disponibili per la vendita o la consegna al consumatore finale al dettaglio, ai sensi dell'articolo 3, punto 7, del regolamento (CE) n. 178/2002, possono essere commercializzati solo se sono conformi alla norma di commercializzazione generale.

3. ***Fatti salvi eventuali requisiti supplementari dell'Unione di ordine sanitario, commerciale, etico o di altro tipo***, si considera conforme alla norma di commercializzazione generale il prodotto destinato alla commercializzazione e conforme a una norma in vigore adottata da una delle organizzazioni internazionali elencate nell'allegato V.

3 bis. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni nazionali sugli aspetti di commercializzazione che non sono specificamente armonizzati dal presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni nazionali in materia di norme di commercializzazione per i settori o prodotti ai quali si applica la norma di commercializzazione generale, purché tali disposizioni siano conformi al diritto dell'Unione e alle regole sul funzionamento del mercato unico.

Emendamento 161

Proposta di regolamento Articolo 57

Testo della Commissione

Articolo 57

Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di

Emendamento

Articolo 57

Poteri delegati

1. Tenendo conto della necessità di

rispondere ai mutamenti della situazione del mercato e della specificità di ciascun settore, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione e la modifica dei requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale di cui all'articolo 56, paragrafo 1, **e le regole di conformità di cui all'articolo 56, paragrafo 3, nonché** per la deroga a tali requisiti **e regole**.

rispondere ai mutamenti della situazione del mercato e della specificità di ciascun settore, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione **di regole dettagliate connesse alla norma di commercializzazione generale** e la modifica dei requisiti connessi alla norma di commercializzazione generale di cui all'articolo 56, paragrafo 1 **o** per la deroga a tali requisiti.

2. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 160 volti a stabilire le condizioni di applicazione e controllo della conformità di cui all'articolo 56, paragrafo 3, tenendo conto della necessità di non abbassare il livello della norma generale di commercializzazione al punto di ridurre la qualità dei prodotti europei.

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 59

Testo della Commissione

Articolo 59

Fissazione e contenuto

1. Tenendo conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e la loro qualità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, sulle norme di commercializzazione di cui all'articolo 55, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

Emendamento

Articolo 59

Fissazione e contenuto

1. Tenendo conto delle aspettative dei consumatori e della necessità di migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e la loro qualità, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, sulle norme di commercializzazione di cui all'articolo 55, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme **solamente per una durata limitata e in casi eccezionali**, per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori, agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

Deroghe o esenzioni così effettuate non

devono indurre costi supplementari che siano sostenuti esclusivamente dai produttori agricoli.

1 bis. Il potere della Commissione di introdurre modifiche a deroghe ed esenzioni dalle norme vigenti non si applica tuttavia all'allegato VII.

2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono **riguardare**:

a) le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita diverse da quelle stabilite dal presente regolamento e gli elenchi di carcasse e loro parti a cui si applica l'allegato VI;

b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;

c) le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;

d) la presentazione, le denominazioni di vendita, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'imballaggio, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche;

e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto;

f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;

g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, **comprese le pratiche enologiche** e le relative disposizioni amministrative, e il circuito operativo;

h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;

i) il metodo e la temperatura di conservazione;

2. Le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono **comprendere uno o più dei seguenti elementi**:

a) le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita diverse da quelle stabilite dal presente regolamento e gli elenchi di carcasse e loro parti a cui si applica l'allegato VI, **ad eccezione dei prodotti del settore vitivinicolo**;

b) i criteri di classificazione come classe, peso, calibro, età e categoria;

c) **le specie**, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;

d) la presentazione, le denominazioni di vendita, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'imballaggio l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche, **ad eccezione dei prodotti vitivinicoli**;

e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto;

f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;

g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, **compresi i sistemi agronomici di produzione avanzati e sostenibili** e le relative disposizioni amministrative, e il circuito operativo;

i) il metodo e la temperatura di conservazione;

- j) il luogo di produzione e/o di origine;
- k) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento;
- l) l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato;
- m) il tenore di acqua;
- n) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e/o al ricorso a determinate pratiche;
- o) destinazioni d'uso specifiche;
- p) i documenti commerciali, i documenti di accompagnamento e i registri da tenere;
- q) il magazzinaggio e il trasporto;
- r) la procedura di certificazione;
- s) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti;
- t) i limiti temporali.

3. Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 sono fissate fatte salve le disposizioni **del titolo IV del regolamento (UE) n. [COM(2010) 733] sui regimi di qualità dei prodotti agricoli** e tengono conto di quanto segue:

- a) delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato;
- b) della necessità di assicurare le condizioni atte favorire l'ordinata immissione dei prodotti sul mercato;
- c) dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato;

- j) il luogo di produzione e/o di origine;
- k) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento;
- l) l'identificazione o la registrazione del produttore e/o degli stabilimenti industriali in cui il prodotto è stato preparato o trasformato;
- m) il tenore di acqua;
- n) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e/o al ricorso a determinate pratiche;
- o) destinazioni d'uso specifiche;
- p) i documenti commerciali, i documenti di accompagnamento e i registri da tenere;
- q) il magazzinaggio e il trasporto;
- r) la procedura di certificazione;
- s) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti;
- t) i limiti temporali.

3. Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 sono fissate fatte salve le disposizioni **relative alle menzioni riservate facoltative di cui all'articolo 65 bis e all'allegato VII bis** e tengono conto di quanto segue:

- a) delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato;
- b) della necessità di assicurare le condizioni atte favorire l'ordinata immissione dei prodotti sul mercato;
- c) dell'interesse **dei produttori a comunicare le caratteristiche dei loro prodotti e dell'interesse** dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, **dopo aver**

d) dei metodi per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;

e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali.

effettuato una valutazione d'impatto che tenga conto dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori, come pure dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali;

d) dei metodi per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;

e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali.

e bis) della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali;

e ter) del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base alle abitudini che abbiano sviluppato sul prodotto e alle aspettative corrispondenti, considerando se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio.

Emendamento 163

Proposta di regolamento Articolo 59 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 59 bis

Ulteriori condizioni per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

- 1. I prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al consumatore come prodotti freschi possono essere commercializzati soltanto se è indicato il paese di origine.*
- 2. Salvo disposizioni contrarie previste dalla Commissione, le norme di commercializzazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, ed eventuali norme di commercializzazione applicabili ai settori dei prodotti ortofrutticoli freschi e dei prodotti ortofrutticoli trasformati si applicano a tutte le fasi della*

commercializzazione, compresa l'importazione e l'esportazione e riguardano qualità, classificazione, peso, dimensioni, imballaggio, condizionamento, magazzinaggio, trasporto, presentazione e commercializzazione.

3. Il detentore di prodotti ortofrutticoli, freschi o trasformati, per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione non può esporre, mettere in vendita, consegnare o commercializzare tali prodotti all'interno dell'Unione secondo modalità non conformi a dette norme ed è responsabile di tale osservanza.

4. Fatte salve le disposizioni specifiche che possano essere adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 160, in particolare riguardo all'applicazione uniforme negli Stati membri delle verifiche di conformità, gli Stati membri controllano in maniera selettiva, sulla base di un'analisi del rischio, la conformità dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati alle rispettive norme di commercializzazione. Tali controlli si concentrano nella fase precedente alla partenza dalle regioni di produzione, all'atto del condizionamento o del carico della merce. Per i prodotti provenienti da paesi terzi, il controllo è effettuato prima dell'immissione in libera pratica.

Emendamento 164

Proposta di regolamento Articolo 59 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 59 ter

Certificazione del luppolo

1. I prodotti del settore del luppolo, raccolti od ottenuti nell'Unione, sono soggetti ad una procedura di certificazione.

2. Il certificato può essere rilasciato

soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

3. Nel certificato sono indicati almeno:

a) il luogo o i luoghi di produzione del luppolo;

b) l'anno o gli anni di raccolta; nonché

c) la varietà o le varietà.

4. I prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo previo rilascio del certificato di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.

Nel caso di prodotti importati del settore del luppolo, l'attestato di cui all'articolo 129 bis, è considerato equivalente al certificato.

5. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, che stabiliscono le misure in deroga al paragrafo 4:

a) per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi, o

b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.

Le misure di cui al primo comma:

a) non arrecano danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato;

b) sono accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.

Emendamento 165

Proposta di regolamento

Articolo 60

Testo della Commissione

Articolo 60

Definizioni, designazioni e/o denominazioni di vendita in determinati settori e/o prodotti

1. Le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita di cui all'allegato VI si applicano ai settori e ai prodotti seguenti:

- a) olio di oliva e olive da tavola;
- b) prodotti vitivinicoli;
- c) carni bovine;
- d) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;
- e) carni di pollame;
- f) grassi da spalmare destinati al consumo umano.

2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VI possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.

3. Tenendo conto della necessità di adeguamento all'evoluzione della domanda dei consumatori e dei progressi tecnici e per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI.

Emendamento

Articolo 60

Definizioni, designazioni e/o denominazioni di vendita in determinati settori e/o prodotti

1. Le definizioni, le designazioni e/o le denominazioni di vendita di cui all'allegato VI si applicano ai settori e ai prodotti seguenti:

- a) olio di oliva e olive da tavola;
- b) prodotti vitivinicoli;
- c) carni bovine;
- d) latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano;
- e) carni di pollame **e uova**;
- f) grassi da spalmare destinati al consumo umano.

2. Le definizioni, le designazioni o le denominazioni di vendita figuranti nell'allegato VI possono essere utilizzate nell'Unione solo per la commercializzazione di un prodotto conforme ai corrispondenti requisiti stabiliti nel medesimo allegato.

3. Tenendo conto della necessità di adeguamento all'evoluzione della domanda dei consumatori e dei progressi tecnici e per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, modifiche, deroghe o esenzioni alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI.

Emendamento 166

Proposta di regolamento
Articolo 61

Testo della Commissione

Articolo 61

Tolleranza

Tenendo conto delle peculiarità di ciascun settore, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, una tolleranza nell'ambito di ciascuna norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

Emendamento

Articolo 61

Tolleranza

1. Tenendo conto delle peculiarità di ciascun settore, è conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160, una tolleranza nell'ambito di ciascuna **specificata** norma di commercializzazione, oltre la quale l'intera partita di prodotti si considera non conforme alla norma.

Questa tolleranza, definita in base a soglie, non modifica le qualità intrinseche del prodotto e si applica soltanto al peso, alle dimensioni e ad altri criteri minori.

2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme nazionali supplementari per i prodotti che beneficiano di una norma di commercializzazione dell'Unione, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione, nella fattispecie il principio della libera circolazione delle merci.

Emendamento 167

Proposta di regolamento
Articolo 62

Testo della Commissione

Articolo 62

Pratiche enologiche e metodi di analisi

1. Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, nell'Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato VII e previste **dall'articolo 59, paragrafo 2, lettera g), e dall'articolo 65, paragrafi 2 e 3.**

Il disposto del primo comma non si

Emendamento

Articolo 62

Pratiche enologiche e metodi di analisi

1. Per la produzione e la conservazione dei prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, nell'Unione sono impiegate esclusivamente le pratiche enologiche autorizzate in conformità all'allegato VII e previste dall'articolo 65, paragrafi 2 e 3.

Il disposto del primo comma non si

applica:

- a) al succo di uve e al succo di uve concentrato;
- b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VII.

I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:

- a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate oppure
- b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate oppure
- c) non rispettano le regole stabilite nell'allegato VII.

2. *Nell'autorizzare le pratiche enologiche di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera g), la Commissione:*

- a) *si basa sulle* pratiche enologiche e *sui* metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e *sui* risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;
- b) tiene conto della protezione della salute pubblica;
- c) tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base

applica:

- a) al succo di uve e al succo di uve concentrato;
- b) al mosto di uve e al mosto di uve concentrato destinato alla preparazione di succo di uve.

Le pratiche enologiche autorizzate sono impiegate soltanto per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti.

I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, sono ottenuti nell'Unione nel rispetto delle norme stabilite nell'allegato VII.

I prodotti elencati nell'allegato VI, parte II, non sono commercializzati nell'Unione se:

- a) sono stati sottoposti a pratiche enologiche unionali non autorizzate oppure
- b) sono stati sottoposti a pratiche enologiche nazionali non autorizzate oppure
- c) non rispettano le regole stabilite nell'allegato VII.

I prodotti non commercializzabili ai sensi del quinto comma sono distrutti. In deroga a tale regola, gli Stati membri possono consentire che alcuni prodotti, di cui determinano le caratteristiche, siano impiegati nelle distillerie, nelle fabbriche di aceto o a fini industriali, a condizione che tale autorizzazione non incentivi a produrre impiegando pratiche enologiche non consentite.

2. *All'atto della presentazione di proposte per autorizzare le pratiche enologiche di cui al paragrafo 1, la Commissione:*

- a) *tiene conto delle* pratiche enologiche e *dei* metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'OIV e *dei* risultati dell'uso sperimentale di pratiche enologiche non ancora autorizzate;
- b) tiene conto della protezione della salute pubblica;
- c) tiene conto del possibile rischio che i consumatori siano indotti in errore in base

alle *loro* aspettative *e abitudini* ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;

d) cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;

e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;

f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VII.

3. Ove necessario la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i metodi di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VI. Tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire il legittimo obiettivo perseguito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

In attesa dell'adozione di dette *regole*, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

alle *abitudini che abbiano sviluppato sul prodotto e alle corrispondenti* aspettative ed esamina se siano disponibili e utilizzabili strumenti di informazione che permettano di escludere tale rischio;

d) cura che le caratteristiche naturali ed essenziali del vino siano preservate e che la composizione del prodotto non subisca modifiche sostanziali;

e) garantisce un livello minimo accettabile di protezione dell'ambiente;

f) rispetta le regole generali sulle pratiche enologiche e le regole stabilite nell'allegato VII.

3. I metodi di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VI sono adottati conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato. Tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione.

In attesa dell'adozione di dette *disposizioni*, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati.

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 65

Testo della Commissione

Articolo 65

Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i grassi da spalmare. Esse

Emendamento

Articolo 65

Disposizioni nazionali applicabili a determinati prodotti e settori

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare o lasciare in vigore disposizioni nazionali che stabiliscono livelli di qualità diversi per i grassi da spalmare. Esse

consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo modalità non discriminatorie, le diciture che attestano la conformità ai suddetti criteri.

2. Gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.

3. Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati in conformità al paragrafo 4.

4. Tenendo conto della necessità di garantire un'applicazione corretta e trasparente, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, che precisano le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

consentono la valutazione dei suddetti livelli di qualità diversi in funzione di criteri relativi, in particolare, alle materie prime utilizzate, alle caratteristiche organolettiche dei prodotti e alla loro stabilità fisica e microbiologica.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma assicurano che i prodotti degli altri Stati membri conformi ai criteri stabiliti da tali disposizioni nazionali possano utilizzare, secondo modalità non discriminatorie, le diciture che attestano la conformità ai suddetti criteri.

2. Gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, autorizzate in virtù del diritto dell'Unione, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, dei vini spumanti e dei vini liquorosi.

3. Gli Stati membri possono permettere l'uso sperimentale di pratiche enologiche non autorizzate a condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti delegati adottati in conformità al paragrafo 4.

4. Tenendo conto della necessità di garantire un'applicazione corretta e trasparente, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, che precisano le condizioni relative all'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e le condizioni relative alla detenzione, alla circolazione e all'uso dei prodotti ottenuti con le pratiche sperimentali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

4 bis. Gli Stati membri possono adottare o mantenere norme in materia di commercializzazione per taluni settori o prodotti, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell'Unione.

Emendamento 169

Testo della Commissione

Emendamento

SOTTOSEZIONE 3 BIS

**MENZIONI RISERVATE
FACOLTATIVE**

Articolo 65 bis

Campo di applicazione

È istituito un regime relativo alle menzioni riservate facoltative per aiutare i produttori di prodotti agricoli aventi caratteristiche o proprietà che conferiscono valore aggiunto a comunicare tali caratteristiche o proprietà nel mercato interno, in particolare per promuovere e integrare le norme di commercializzazione specifiche.

Articolo 65 ter

Menzioni riservate facoltative esistenti

1. Le menzioni riservate facoltative disciplinate dal presente regime alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono elencate nell'allegato VII bis del presente regolamento con gli atti che stabiliscono tali menzioni e le condizioni per il loro uso.

2. Le menzioni riservate facoltative di cui al paragrafo 1 restano in vigore, fatta salva qualsiasi modifica a norma dell'articolo 65 quater.

Articolo 65 quater

Riserva, modifica e cancellazione delle menzioni riservate facoltative

Per rispondere alle aspettative dei consumatori e tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, della situazione del mercato nonché dell'evoluzione delle norme di commercializzazione e delle norme internazionali, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 160 intesi a:

a) riservare l'uso di una menzione

riservata facoltativa supplementare, stabilendone le condizioni di impiego;

b) modificare le condizioni di impiego di una menzione riservata facoltativa, o

c) cancellare una menzione riservata facoltativa.

Articolo 65 quinquies

Menzioni riservate facoltative supplementari

1. Una menzione può essere una menzione riservata facoltativa solo se soddisfa i criteri seguenti:

a) la menzione si riferisce a una proprietà del prodotto o a una caratteristica di produzione o di trasformazione e si riferisce a una norma di commercializzazione, secondo un approccio settore per settore;

b) l'uso della menzione conferisce valore al prodotto rispetto a prodotti di tipo simile, e

c) il prodotto è stato commercializzato in più Stati membri con l'indicazione, per il consumatore, della caratteristica o della proprietà di cui alla lettera a).

La Commissione tiene conto di ogni pertinente norma internazionale e delle menzioni riservate esistenti per i prodotti o i settori interessati.

2. Non sono riservate nell'ambito del presente regime le menzioni facoltative che designano qualità tecniche di un prodotto in applicazione di norme di commercializzazione obbligatorie e che non hanno lo scopo di informare i consumatori riguardo a tali qualità del prodotto.

3. Onde tener conto delle peculiarità di taluni settori nonché delle aspettative dei consumatori, è conferito alla Commissione il potere di adottare, ai sensi dell'articolo 160, atti delegati che stabiliscono le disposizioni dettagliate relative ai requisiti per la creazione di menzioni riservate facoltative supplementari di cui al paragrafo 1.

Articolo 65 sexies

Restrizioni dell'uso delle menzioni riservate facoltative

1. Una menzione riservata facoltativa può essere usata solo per descrivere prodotti che rispettino le condizioni di impiego applicabili.

2. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che l'etichettatura dei prodotti non ingeneri confusione con le menzioni riservate facoltative.

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare, ai sensi dell'articolo 160, atti delegati che stabiliscono le disposizioni relative all'impiego delle menzioni riservate facoltative.

Emendamento 170

**Proposta di regolamento
Articolo 66**

Testo della Commissione

Articolo 66

Disposizioni generali

Tenendo conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi *e* delle peculiarità di determinati prodotti agricoli, ***è conferito*** alla ***Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità*** all'articolo 160, per definire le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione *e le condizioni alle quali è possibile derogare all'articolo 58*, nonché per stabilire le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione.

Emendamento

Articolo 66

Disposizioni generali

Tenendo conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, delle peculiarità di determinati prodotti agricoli *e della necessità di garantire che i consumatori non siano indotti in errore a causa delle abitudini che abbiano sviluppato sui prodotti e delle corrispondenti aspettative, possono essere adottate misure conformemente* alla ***procedura legislativa ordinaria di cui*** all'articolo 43, ***paragrafo 2, del trattato***, per definire le condizioni alle quali i prodotti importati si considerano soddisfare requisiti di livello equivalente a quelli previsti dalle norme di commercializzazione dell'Unione, nonché per stabilire le disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione ai prodotti esportati fuori dal territorio dell'Unione.

Emendamento 171

Proposta di regolamento

Articolo 67

Testo della Commissione

Articolo 67

Disposizioni particolari per le importazioni di vino

1. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato, ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nell'Unione si applicano le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e in materia di definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60 del presente regolamento.

2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche ***raccomandate e pubblicate dall'OIV o*** autorizzate dall'Unione a norma del presente regolamento.

3. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:

a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un'autorità competente figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione;

b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.

Emendamento

Articolo 67

Disposizioni particolari per le importazioni di vino

1. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato, ai prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 importati nell'Unione si applicano le disposizioni in materia di denominazioni di origine e indicazioni geografiche e in materia di etichettatura dei vini di cui alla sezione 2 del presente capo e in materia di definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 60 del presente regolamento.

2. Salvo disposizione contraria prevista in accordi conclusi in virtù dell'articolo 218 del trattato, i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate dall'Unione a norma del presente regolamento.

Le misure in deroga al presente paragrafo sono adottate secondo la procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è soggetta alla presentazione di:

a) un certificato che attesta il rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nel paese di origine del prodotto, redatto da un'autorità competente figurante in un elenco pubblicato dalla Commissione;

b) un bollettino di analisi rilasciato da un organismo o dipartimento designato dal paese d'origine del prodotto, nella misura in cui il prodotto sia destinato al consumo umano diretto.

Emendamento 172

Proposta di regolamento Articolo 67 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 67 bis

Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 160 per stabilire:

a) regole per l'interpretazione e l'applicazione delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI;

b) regole relative alle procedure nazionali sul ritiro e la distruzione dei prodotti vitivinicoli non conformi ai requisiti del presente regolamento.

Emendamento 173

Proposta di regolamento Articolo 68

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 68

Articolo 68

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie connesse alla presente sezione, ***in particolare:***

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie connesse alla presente sezione:

a) per l'applicazione della norma di commercializzazione generale;

b) per l'applicazione delle definizioni e delle denominazioni di vendita di cui all'allegato VI;

c) per l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VI, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VI, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato in base agli elenchi

c) per l'elenco dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato VI, parte III, punto 5, secondo comma, e dei grassi da spalmare di cui alla parte VI, sesto comma, lettera a), del medesimo allegato in base agli elenchi

indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, alle succitate disposizioni;

d) per l'applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto, comprese le modalità dettagliate per il prelievo di campioni e i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti;

e) per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;

f) per fissare il livello di tolleranza;

g) per l'applicazione dell'articolo 66.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

indicativi, che le sono trasmessi dagli Stati membri, dei prodotti che i medesimi ritengono corrispondere, sul loro territorio, alle succitate disposizioni;

d) per l'applicazione delle norme di commercializzazione per settore o per prodotto, comprese le modalità dettagliate per il prelievo di campioni e i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti;

e) per stabilire se i prodotti sono stati sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate;

f) per fissare il livello di tolleranza;

g) per l'applicazione dell'articolo 66.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 174

Proposta di regolamento

Articolo 69

Testo della Commissione

Articolo 69

Campo di applicazione

1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VI, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:

a) sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;

b) sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi nonché

c) sulla promozione della produzione di prodotti di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

Emendamento

Articolo 69

Campo di applicazione

1. Le regole in materia di denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni tradizionali di cui alla presente sezione si applicano ai prodotti di cui all'allegato VI, parte II, punto 1, punti da 3 a 6 e punti 8, 9, 11, 15 e 16.

2. Le regole di cui al paragrafo 1 sono basate:

a) sulla protezione dei legittimi interessi dei consumatori e dei produttori;

b) sull'assicurazione del buon funzionamento del mercato interno dei prodotti di cui trattasi nonché

c) sulla promozione della produzione di prodotti **nel quadro di regimi** di qualità, consentendo nel contempo misure nazionali di politica della qualità.

Emendamento 175

Proposta di regolamento

Articolo 70

Testo della Commissione

Articolo 70

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) "denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la produzione avviene in detta zona geografica e

iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*;

b) "indicazione geografica", l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;

ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica e

iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti

Emendamento

Articolo 70

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:

a) "denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani;

ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la produzione avviene in detta zona geografica e

iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*;

b) "indicazione geografica", l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 69, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;

ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85% esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la sua produzione avviene in detta zona geografica e

iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti

alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

1 bis. Ai fini dell'applicazione della lettera a), punto iii) e della lettera b), punto iii), del paragrafo 1 per "produzione" si intendono tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione.

Ai fini dell'applicazione della lettera b), punto ii), del paragrafo 1, la percentuale di uva, al massimo del 15%, che può provenire da fuori della zona geografica delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.

In deroga alla lettera a), punto iii), e alla lettera b), punto iii), del paragrafo 1 e purché lo preveda il disciplinare di produzione di cui all'articolo 71, paragrafo 2, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato:

a) in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata;

b) in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali;

c) per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche transfrontaliere, oppure se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata in questione.

In deroga alla lettera a), punto iii) e purché lo preveda il disciplinare di produzione di cui all'articolo 71, paragrafo 2, un prodotto può essere vinificato in vino spumante o in vino frizzante a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata in questione se tale pratica era in uso

2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:

- a) designano un vino;
- b) si riferiscono a un nome geografico;
- c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) nonché
- d) sono sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.

anteriormente al 1° marzo 1986.

2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:

- a) designano un vino;
- b) si riferiscono a un nome geografico;
- c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv) nonché
- d) sono sottoposti alla procedura prevista alla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.

Emendamento 176

Proposta di regolamento Articolo 71

Testo della Commissione

Articolo 71

Domande di protezione

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:
- a) il nome di cui è chiesta la protezione;
 - b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 nonché
 - d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di

Emendamento

Articolo 71

Domande di protezione

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono un fascicolo tecnico contenente:
- a) il nome di cui è chiesta la protezione;
 - b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
 - c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 nonché
 - d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.
2. Il disciplinare di produzione permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di

origine o all'indicazione geografica.

origine o all'indicazione geografica.

Tale disciplinare comporta almeno:

a) il nome di cui è chiesta la protezione;

b) una descrizione del vino (dei vini) e in particolare

i) per i vini a denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;

ii) per i vini a indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino (dei vini) nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;

d) la delimitazione della relativa zona geografica;

e) le rese massime per ettaro;

f) un'indicazione della varietà o delle varietà di uve da cui il vino (i vini) è (sono) ottenuto(i);

g) gli elementi che evidenziano le condizioni di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), punto i) o, se del caso, all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), punto i) sono stati rispettate;

h) le condizioni applicabili riguardanti la produzione del prodotto con una DOP o una IGP stabilite nella legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta;

i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e le relative attribuzioni.

Le condizioni di cui al punto h) del secondo comma sono oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione.

3. La domanda di protezione relativa a una

3. La domanda di protezione relativa a una

zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

Emendamento 177

Proposta di regolamento Articolo 73

Testo della Commissione

Articolo 73

Procedura nazionale preliminare

1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, a norma all'articolo 71, di vini originari dell'Unione, sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare.

2. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfa le condizioni applicabili, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione.

Emendamento

Articolo 73

Procedura nazionale preliminare

1. Le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, a norma all'articolo 71, di vini originari dell'Unione, sono esaminate nell'ambito di una procedura nazionale preliminare.

1 bis. La domanda di protezione è presentata nello Stato membro del cui territorio è originaria la denominazione di origine o l'indicazione geografica.

Lo Stato membro esamina la domanda di protezione per verificare se essa sia conforme alle condizioni stabilite dalla presente sottosezione.

Lo Stato membro garantisce l'adeguata pubblicazione a livello nazionale della domanda e prevede un periodo di almeno due mesi dalla data della pubblicazione, nel corso del quale è possibile fare opposizione per iscritto alla protezione proposta. L'opposizione è sotto forma di una dichiarazione debitamente motivata e può essere fatta da ogni persona fisica o giuridica residente o stabilita sul territorio dello Stato membro avente un interesse legittimo.

2. Lo Stato membro respinge la domanda se considera che la denominazione di origine o l'indicazione geografica non soddisfa le condizioni applicabili ***stabilite nella presente sottosezione***, o sia incompatibile con il diritto dell'Unione.

3. Se ritiene che le condizioni *applicabili* siano *soddisfatte*, lo Stato membro *mette in atto una procedura nazionale che garantisce l'adeguata pubblicazione del disciplinare di produzione perlomeno in internet.*

3. Se ritiene che le condizioni *stabilite nella presente sottosezione* siano *rispettate*, lo Stato membro:

a) garantisce l'adeguata pubblicazione del disciplinare di produzione di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), perlomeno in internet;

b) presenta alla Commissione una domanda di protezione contenente le seguenti informazioni:

i) il nome e l'indirizzo del richiedente;

ii) il documento unico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d);

iii) una dichiarazione con cui afferma che la domanda presentata dal richiedente soddisfa, a suo giudizio, le condizioni richieste; nonché

iv) il riferimento alla pubblicazione di cui alla lettera a).

Le informazioni di cui al primo comma, lettera b), sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'Unione o accompagnate da una traduzione certificata in una di tali lingue.

Emendamento 178

Proposta di regolamento Articolo 79

Testo della Commissione

Articolo 79

Relazione con i marchi commerciali

1. *Se una denominazione di origine o un'indicazione geografica è protetta in virtù del presente regolamento*, la registrazione di un marchio commerciale il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 80, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una delle categorie elencate nell'allegato VI, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è

Emendamento

Articolo 79

Relazione con i marchi commerciali

1. La registrazione di un marchio commerciale *che contiene una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta a titolo del presente regolamento, o che è costituito da tale denominazione o indicazione*, il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 80, paragrafo 2, e riguarda un prodotto che rientra in una

presentata posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2. Fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 2, un marchio il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 80, paragrafo 2, che sia stato richiesto, depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione *alla Commissione* della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica può continuare ad essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.

In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

delle categorie elencate nell'allegato VI, parte II, è respinta se la domanda di registrazione del marchio è *inoltrata* posteriormente alla data di presentazione della domanda di protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica alla Commissione e se la denominazione di origine o l'indicazione geografica ottiene successivamente la protezione.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono annullati.

2. Fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 2, un marchio il cui uso rientra nella fattispecie dell'articolo 80, paragrafo 2, che sia stato depositato, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso *in buona fede* sul territorio dell'Unione anteriormente alla data di presentazione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica nel paese d'origine *oppure entro il 1° gennaio 1996*, può continuare ad essere utilizzato nonostante la protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, purché non sussistano i motivi di nullità o decadenza del marchio previsti dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa o dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.

In tali casi l'uso della denominazione di origine o dell'indicazione geografica è permesso insieme a quello dei relativi marchi.

Emendamento 179

Proposta di regolamento Articolo 82

Testo della Commissione

Articolo 82

Emendamento

Articolo 82

Modifiche del disciplinare

1. Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste a norma dell'**articolo 86, paragrafo 4, lettera b)**, può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.

Modifiche del disciplinare

1. Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste a norma dell'**articolo 72** può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica **di cui all'articolo 71, paragrafo 2, secondo comma, lettera d)**. La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e le relative motivazioni.

In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri o i paesi terzi interessati, o la loro autorità competente, possono chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di vini protetta preesistente ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1.

1 bis. Se la modifica proposta contiene una o più modifiche del documento unico di cui all'articolo 71, paragrafo 1, lettera d), alla domanda di modifica si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 73 a 76. Tuttavia, se si tratta di modifiche minori, la Commissione adotta atti di esecuzione in cui figura la sua decisione di approvare la domanda senza ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 74, paragrafo 2, e dall'articolo 75 e, in caso di approvazione, la Commissione procede alla pubblicazione degli elementi di cui all'articolo 74, paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

1 ter. Se la modifica proposta non comporta alcuna modifica del documento unico, si applicano le seguenti regole:

a) se la zona geografica è situata in uno Stato membro, quest'ultimo si pronuncia sull'approvazione della modifica e, in caso di parere positivo, pubblica il disciplinare modificato e informa la Commissione delle modifiche approvate e

dei relativi motivi;

b) se la zona geografica è situata in un paese terzo, la Commissione si pronuncia mediante atti di esecuzione sull'approvazione della modifica proposta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 180

Proposta di regolamento Articolo 84

Testo della Commissione

Articolo 84

Denominazioni di vini protette preesistenti

1. Le denominazioni di vini **protette in virtù degli** articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e **dell'**articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 81 del presente regolamento.

2. **Mediante** atti di esecuzione **la Commissione adotta i provvedimenti formali necessari** per eliminare dal registro di cui all'articolo 81 le denominazioni dei vini cui si applica l'articolo **191**, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [COM(2010) 799].

3. L'articolo 83 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fino al 31 dicembre 2014 la Commissione può decidere di propria iniziativa, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'articolo 70.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui

Emendamento

Articolo 84

Denominazioni di vini protette preesistenti

1. Le denominazioni di vini **di cui agli** articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio e **all'**articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all'articolo 81 del presente regolamento.

2. **La Commissione può adottare** atti di esecuzione per eliminare dal registro di cui all'articolo 81 le denominazioni dei vini cui si applica l'articolo **118 viciés**, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. **1234/2007**. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.**

3. L'articolo 83 non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Fino al 31 dicembre 2014 la Commissione può decidere di propria iniziativa, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1 che non rispettano le condizioni previste dall'articolo 70.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui

all'articolo 162, paragrafo 2.

4. Per la Croazia le denominazioni dei vini pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono protette in virtù del presente regolamento, fatto salvo l'esito favorevole della procedura di opposizione. La Commissione le inserisce nel registro di cui all'articolo 81.

all'articolo 162, paragrafo 2.

4. Per la Croazia le denominazioni dei vini pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono protette in virtù del presente regolamento, fatto salvo l'esito favorevole della procedura di opposizione. La Commissione le inserisce nel registro di cui all'articolo 81.

Emendamento 181

Proposta di regolamento Articolo 86

Testo della Commissione

Articolo 86

Poteri delegati

1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Tenendo conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati:

a) i **principi** per la delimitazione della zona geografica e

b) le **definizioni**, le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

3. Tenendo conto della necessità di garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.

4. Tenendo conto della necessità di garantire gli interessi legittimi e gli interessi dei produttori o degli operatori la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni riguardanti:

a) **gli elementi del disciplinare di produzione;**

b) il tipo di richiedente ammesso a chiedere

Emendamento

Articolo 86

Poteri delegati

1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Tenendo conto delle specificità della produzione nella zona geografica delimitata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati:

a) i **dettagli supplementari** per la delimitazione della zona geografica e

b) le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata.

3. Tenendo conto della necessità di garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari.

4. Tenendo conto della necessità di garantire gli interessi legittimi e gli interessi dei produttori o degli operatori la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni riguardanti:

b) il tipo di richiedente ammesso a chiedere

la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

c) le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, **le procedure nazionali preliminari**, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette;

d) le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;

e) le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo;

f) la data di entrata in applicazione della protezione o della modifica di una protezione;

g) le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare.

5. Tenendo conto della necessità di garantire una protezione adeguata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, restrizioni riguardanti la denominazione protetta.

6. Tenendo conto della necessità di garantire che le disposizioni della presente sottosezione non pregiudichino gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1° agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, disposizioni transitorie riguardanti:

a) le denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1° agosto 2009 e le denominazioni di vini la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data;

la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;

c) le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette;

d) le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere;

e) le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo;

f) la data di entrata in applicazione della protezione o della modifica di una protezione;

g) le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare **e le condizioni alle quali una modifica è da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1 bis.**

5. Tenendo conto della necessità di garantire una protezione adeguata, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, restrizioni riguardanti la denominazione protetta.

- b) la procedura nazionale preliminare;*
- c) i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica nonché*
- d) le modifiche del disciplinare.*

Emendamento 182

Proposta di regolamento
Articolo 89 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le menzioni tradizionali sono riconosciute, definite e protette dalla Commissione.

Emendamento 183

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le menzioni tradizionali sono protette esclusivamente nella lingua e per le categorie di prodotti vitivinicoli figuranti nella relativa domanda:

a) contro qualsiasi usurpazione, anche quando la menzione protetta è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o simili;

b) contro qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla natura, alle caratteristiche o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi;

c) contro qualsiasi altra prassi atta a indurre in errore il consumatore e in particolare idonea a far supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale protetta.

Emendamento 184

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Se una menzione tradizionale è protetta in virtù del presente regolamento, la registrazione di un marchio il cui uso violerebbe l'articolo 89 quater è valutata a norma della direttiva 2008/95/CE o del regolamento (CE) n. 207/2009.

I marchi registrati in violazione del primo comma sono dichiarati nulli, su richiesta, in conformità alle procedure applicabili previste dalla direttiva 2008/95/CE o dal regolamento (CE) n. 207/2009.

Un marchio corrispondente a una delle situazioni descritte dall'articolo 89 quater del presente regolamento e che sia stato richiesto, registrato o, nei casi in cui ciò sia previsto dalla normativa pertinente, acquisito con l'uso sul territorio dell'Unione anteriormente al 4 maggio 2002 o anteriormente alla data in cui è stata presentata alla Commissione la domanda di protezione della menzione tradizionale, può continuare a essere utilizzato e rinnovato nonostante la protezione della menzione tradizionale. In tal caso l'uso della menzione tradizionale è consentito insieme a quello del marchio corrispondente.

Un nome non è protetto in quanto menzione tradizionale qualora, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione sia suscettibile di indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità, alla natura, alle caratteristiche o alla qualità del vino.

Emendamento 185

Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. La protezione della menzione per cui è presentata la domanda, omonima o parzialmente omonima di una menzione tradizionale già protetta ai sensi del presente capo, tiene debitamente conto degli usi locali e tradizionali e dei rischi di confusione. Una menzione omonima che induca in errore il consumatore circa la natura, la qualità o la vera origine dei prodotti non è registrata, nemmeno se è esatta.

L'impiego di una menzione omonima protetta è autorizzato esclusivamente in condizioni pratiche tali da assicurare che la menzione omonima protetta successivamente sia sufficientemente differenziata da quella già protetta, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo ai produttori interessati e di non indurre in errore il consumatore.

Emendamento 186

**Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 quinquies. Entro due mesi dalla data di pubblicazione della domanda da parte della Commissione, ogni Stato membro o paese terzo, oppure ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, può opporsi al riconoscimento proposto presentando un ricorso in opposizione.

Emendamento 187

**Proposta di regolamento
Articolo 89 – paragrafo 1 sexies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 sexies. Un richiedente può chiedere l'approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, della lingua

indicata, del vino o dei vini interessati o della sintesi della definizione o delle condizioni d'uso della menzione tradizionale di cui trattasi.

Emendamento 188

Proposta di regolamento Articolo 89 – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 septies. Su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, di un paese terzo o di una persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, la cancellazione della protezione di una menzione tradizionale qualora non risponda più alla definizione di cui all'articolo 89.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 189

Proposta di regolamento Articolo 89 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 89 bis

Condizioni di utilizzo delle menzioni tradizionali

- 1. La menzione da proteggere è espressa:
 - a) nella lingua o nelle lingue ufficiali, nella lingua regionale o nelle lingue regionali dello Stato membro o del paese terzo di cui è originaria, oppure*
 - b) nella lingua di tale menzione usata in commercio.**
- 2. La menzione usata in una determinata lingua si riferisce ai prodotti specifici di cui all'articolo 69, paragrafo 1.*
- 3. La menzione è registrata nell'ortografia*

originale.

Emendamento 190

Proposta di regolamento Articolo 89 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 89 ter

Condizioni di validità

1. Il riconoscimento di una menzione tradizionale è accolto se:

a) la menzione consiste esclusivamente in:

i) un nome tradizionalmente usato in commercio in un'ampia parte del territorio dell'Unione, o del paese terzo interessato, per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 69, paragrafo 1, oppure

ii) un nome notorio, tradizionalmente usato in commercio nel territorio di almeno uno Stato membro o del paese terzo interessato per distinguere le specifiche categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 69, paragrafo 1;

b) la menzione è conforme ai requisiti seguenti:

i) non è generica;

ii) è definita e disciplinata dalla normativa dello Stato membro, oppure

iii) è soggetta a condizioni d'impiego conformi alle norme applicabili ai produttori di vino del paese terzo di cui trattasi, comprese quelle stabilite dalle organizzazioni professionali rappresentative.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), per uso tradizionale si intende:

a) una durata di almeno cinque anni nel caso di menzioni espresse in una lingua o in lingue di cui all'articolo 89 bis, paragrafo 1, lettera a);

b) una durata di almeno quindici anni nel caso di menzioni espresse in una lingua o

in lingue di cui all'articolo 89 bis, paragrafo 1, lettera b).

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), punto i), si intende per "generica" la denominazione di una menzione tradizionale che, pur riferendosi a un metodo di produzione o di invecchiamento specifico, oppure alla qualità, al colore, al tipo di località o a un particolare connesso alla storia di un prodotto vitivinicolo, è divenuta il nome comune del prodotto vitivinicolo in questione nell'Unione.

4. Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, non si applicano alle menzioni tradizionali di cui all'articolo 89, lettera b).

Emendamento 191

Proposta di regolamento Articolo 89 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 89 quater

Richiedenti

1. Le autorità competenti degli Stati membri o dei paesi terzi o le organizzazioni professionali rappresentative stabilite nei paesi terzi possono presentare alla Commissione una domanda di protezione di menzioni tradizionali ai sensi dell'articolo 89.

*2. Per "organizzazioni professionali rappresentative" si intendono le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori che hanno adottato le stesse norme e operano in una o più zone viticole a denominazione di origine o indicazione geografica e che raggruppano almeno due terzi dei produttori della(e) zona(e) a denominazione di origine o indicazione geografica nella quale operano e coprono almeno due terzi della produzione di tale(i) zona(e).
Un'organizzazione professionale*

rappresentativa può presentare una domanda di protezione solo per i vini che produce.

Emendamento 192

Proposta di regolamento Articolo 89 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 89 quinquies

Procedura di riconoscimento

La Commissione adotta una decisione di rigetto o di riconoscimento della menzione tradizionale in base alla documentazione di cui dispone. Essa valuta se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 89, 89 bis e 89 ter o previste all'articolo 90 bis, paragrafo 3, o all'articolo 90 ter.

La decisione di rigetto è comunicata all'opponente e alle autorità dello Stato membro o del paese terzo o al rappresentante dell'organizzazione professionale rappresentativa stabilita nel paese terzo.

Emendamento 193

Proposta di regolamento Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale;

soppresso

Emendamento 194

Proposta di regolamento Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) i motivi di opposizione al proposto riconoscimento di una menzione tradizionale;

soppresso

Emendamento 195

Proposta di regolamento

Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) la portata della protezione, la relazione con i marchi commerciali, le menzioni tradizionali protette, le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette, gli omonimi o determinate varietà di uve da vino;

Emendamento

soppresso

Emendamento 196

Proposta di regolamento

Articolo 91 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione

e) i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale;

Emendamento

soppresso

Emendamento 197

Proposta di regolamento

Articolo 91 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Tenendo conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, la Commissione può, mediante atti delegati, stabilire le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette e adottare deroghe all'articolo 89.

Emendamento

4. Tenendo conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, la Commissione può, mediante atti delegati, ***in deroga all'articolo 89***, stabilire le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette.

Emendamento 198

Proposta di regolamento

Articolo 93 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo

Emendamento 199

Proposta di regolamento Articolo 95

Testo della Commissione

Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, all'etichettatura e alla presentazione si applicano la direttiva 2008/95/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento

I. Salvo se altrimenti disposto dal presente regolamento, all'etichettatura e alla presentazione si applicano la direttiva 2008/95/CE, la direttiva 89/396/CEE del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'etichettatura dei prodotti di cui ai punti 1-11, 13, 15 e 16 dell'allegato VI, parte II, può essere completata da indicazioni diverse da quelle previste dal presente regolamento soltanto ove soddisfino i requisiti dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/13/CE.

1 bis. Se uno o più degli ingredienti elencati nell'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE sono presenti in uno dei prodotti di cui all'allegato VI, parte II, del presente regolamento, devono figurare sull'etichetta, preceduti dalla parola "contiene".

Per i solfiti si possono usare i seguenti termini: "solfiti", "solfiti", "anidride solforosa" o "biossido di zolfo".

1 ter. L'elenco degli ingredienti di cui al paragrafo 1 bis può essere integrato dall'uso di un pittogramma. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 160 per stabilire l'uso di detti pittogrammi.

Emendamento 200

Proposta di regolamento Articolo 96 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta.

Emendamento

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli può essere omesso per i vini sulla cui etichetta figura il nome di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta **e per il vino spumante di qualità sulla cui etichetta figura il termine "Sekt"**.

Emendamento 201

Proposta di regolamento Articolo 96 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) se sull'etichetta figura una menzione tradizionale di cui all'**articolo 89, lettera a)**;

Emendamento

a) se sull'etichetta figura una menzione tradizionale di cui all'**articolo 89, paragrafo 1, lettera a), in conformità della legislazione dello Stato membro o del disciplinare di produzione di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del presente regolamento;**

Emendamento 202

Proposta di regolamento Articolo 99 – paragrafo 2 - parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Tenendo conto della necessità di garantire la conformità con le regole orizzontali in materia di etichettatura e di presentazione e di considerare le specificità del settore vitivinicolo, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, **definizioni**, regole e restrizioni riguardanti:

Emendamento

2. Tenendo conto della necessità di garantire la conformità con le regole orizzontali in materia di etichettatura e di presentazione e di considerare le specificità del settore vitivinicolo, la Commissione può adottare, mediante atti delegati, regole e restrizioni riguardanti:

Emendamento 203

Proposta di regolamento Articolo 99 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Alla luce della necessità di tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare deroghe alla presente sezione per quanto riguarda *gli scambi tra l'Unione e* alcuni paesi terzi.

Emendamento

6. Alla luce della necessità di tener conto delle specificità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, la Commissione può, mediante atti delegati, adottare deroghe alla presente sezione per quanto riguarda *le esportazioni verso* alcuni paesi terzi.

Emendamento 204

Proposta di regolamento Articolo 100 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 100 bis

Durata

Eccezion fatta per l'articolo 101, paragrafi 1, 2 ter, 2 quinquies e 2 sexies e per l'articolo 101 bis, la presente sezione si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2019/2020.

Emendamento 205

Proposta di regolamento Parte II – titolo I – capo II – sezione 1 – sottosezione 1 (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

SOTTOSEZIONE 1

MISURE SPECIFICHE

Emendamento 206

Proposta di regolamento
Articolo 101

Testo della Commissione

Articolo 101

Accordi nel settore dello zucchero

1. Le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero, inclusi i contratti di fornitura prima della semina, sono disciplinate da accordi interprofessionali scritti stipulati tra i produttori di barbabietole da zucchero e di canna da zucchero dell'Unione e le imprese produttrici di zucchero dell'Unione.

2. Tenendo conto delle peculiarità del settore dello zucchero, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 160 per quanto riguarda le condizioni degli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento

Articolo 101

Accordi nel settore dello zucchero

1. Le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero **o, in loro nome, le organizzazioni di cui sono membri**, inclusi i contratti di fornitura prima della semina, sono disciplinate da accordi interprofessionali scritti stipulati tra i produttori di barbabietole da zucchero e di canna da zucchero dell'Unione e le imprese produttrici di zucchero dell'Unione **o, in loro nome, dalle organizzazioni di cui sono membri.**

2 bis. Nei contratti di fornitura si distingue tra barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di:

- a) zucchero di quota; oppure**
- b) zucchero fuori quota.**

2 ter. Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni:

- a) i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 2 bis, lettera a), per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero su cui si basano i contratti;**
- b) la resa corrispondente stimata.**

Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari.

2 quater. Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura

al prezzo minimo della barbabietola di quota, come previsto dall'articolo 101 octies, per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, applicando il coefficiente di ritiro preventivo fissato ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero.

2 quinquies. Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater.

2 sexies. In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato può adottare le misure necessarie compatibili con il presente regolamento per tutelare gli interessi delle parti in causa.

Emendamento 207

Proposta di regolamento Articolo 101 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 101 bis

Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, istituire un sistema di informazione sui prezzi praticati sul mercato dello zucchero, compreso un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi su questo mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Il sistema di cui al primo comma si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o da altri

operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.

La Commissione provvede affinché le informazioni pubblicate non permettano di identificare i prezzi praticati dalle singole imprese o dai singoli operatori.

Emendamento 208

Proposta di regolamento Articolo 101 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 101 ter

Tassa sulla produzione

1. Fino al termine della campagna di commercializzazione 2019/2020 è riscossa una tassa sulla produzione delle quote di zucchero, di isoglucosio e di sciroppo di inulina detenute dalle imprese che producono tali prodotti di cui all'articolo 101 nonies, paragrafo 2, nonché sui quantitativi fuori quota di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, lettera e).

2. La tassa sulla produzione è fissata a 12,00 EUR per tonnellata di zucchero di quota e sciroppo di inulina di quota. Per l'isoglucosio la tassa sulla produzione è pari al 50% della tassa applicabile allo zucchero.

3. Lo Stato membro addebita l'intero importo della tassa sulla produzione, versato a norma del paragrafo 1, alle imprese stabilite nel suo territorio in proporzione alla quota da esse detenuta nel corso della rispettiva campagna di commercializzazione.

Le imprese effettuano i pagamenti entro la fine di febbraio della pertinente campagna di commercializzazione.

4. Le imprese dell'Unione produttrici di zucchero e di sciroppo di inulina hanno la facoltà di addebitare il 50% della relativa tassa sulla produzione ai produttori di barbabietole da zucchero o di canna da

zucchero o ai fornitori di cicoria.

Emendamento 209

Proposta di regolamento Articolo 101 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 101 quater

Restituzione alla produzione

1. I prodotti del settore dello zucchero elencati all'allegato I, parte III, lettere da b) a e), possono beneficiare, fino al termine della campagna di commercializzazione 2019/2020, di una restituzione alla produzione qualora non sia disponibile zucchero eccedente o zucchero importato, isoglucosio eccedente o sciroppo di inulina eccedente ad un prezzo corrispondente al prezzo del mercato mondiale per la fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2, lettere b) e c).

2. La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a fissare le restituzioni alla produzione di cui al paragrafo 1 di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2..

3. Per tener conto delle peculiarità del mercato dello zucchero fuori quota nell'Unione, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati adottati in base alla procedura d'esame prevista all'articolo 160 per definire le condizioni per la concessione della restituzione alla produzione di cui alla presente sezione.

Emendamento 210

Articolo 101 quinquies

Ritiro di zucchero dal mercato

1. Tenuto conto della necessità di evitare le situazioni di repentino crollo dei prezzi sul mercato interno e rimediare alle situazioni di sovrapproduzione determinate sulla base del bilancio previsionale di approvvigionamento, e tenuto conto degli impegni dell'Unione che scaturiscono da accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di ritirare dal mercato, per una determinata campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di quota che superano la soglia calcolata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

In tal caso, le importazioni di zucchero bianco e zucchero greggio provenienti da tutte le fonti e non riservate alla produzione di uno dei prodotti di cui all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2, sono ritirate dal mercato nella stessa percentuale per la campagna di commercializzazione considerata.

2. La soglia di ritiro di cui al paragrafo 1 è calcolata, per ogni impresa detentrici di una quota, moltiplicando la rispettiva quota per un coefficiente. La Commissione può adottare atti di esecuzione per fissare tale coefficiente entro il 28 febbraio della campagna precedente, in base alle tendenze prevedibili del mercato.

In base alle tendenze aggiornate del mercato, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione considerata, di adeguare o, qualora non sia stato fissato ai sensi del primo comma, di fissare un

coefficiente.

3. Le imprese detentrici di quote hanno l'obbligo di immagazzinare a proprie spese, fino all'inizio della campagna successiva, lo zucchero di quota che supera la soglia calcolata ai sensi del paragrafo 2. I quantitativi di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina ritirati dal mercato nel corso di una data campagna di commercializzazione si considerano i primi quantitativi di quota della campagna successiva.

In deroga al primo comma, tenendo conto delle tendenze prevedibili del mercato dello zucchero, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di considerare, per la campagna di commercializzazione in corso e/o per la campagna successiva, tutto o parte dello zucchero, dell'isoglucosio o dello sciroppo d'inulina ritirato come:

a) zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina eccedente atto a diventare zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina industriale, oppure

b) una quota di produzione temporanea, parte della quale può essere riservata all'esportazione nel rispetto degli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato.

4. Se l'offerta di zucchero nell'Unione è inadeguata, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che un certo quantitativo di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ritirato dal mercato possa essere venduto sul mercato dell'Unione prima della fine del periodo di ritiro.

5. Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia considerato la prima produzione di zucchero della campagna successiva, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo fissato per tale campagna.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato diventi zucchero industriale o sia esportato a norma del paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo, non si

applicano le disposizioni dell'articolo 101 octies sul prezzo minimo.

Qualora lo zucchero ritirato dal mercato sia venduto sul mercato dell'Unione prima della fine del periodo di ritiro a norma del paragrafo 4, i bieticoltori percepiscono il prezzo minimo della campagna di commercializzazione in corso.

6. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 211

Proposta di regolamento Articolo 101 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 101 quinquies bis

Meccanismo temporaneo di gestione del mercato

Fatti salvi gli accordi conclusi in conformità all'articolo 218 del trattato e fino al termine del sistema di quote, la Commissione può attivare, mediante atti di esecuzione, un meccanismo temporaneo di gestione del mercato destinato a risolvere gravi squilibri del mercato che innesca le seguenti misure:

- l'introduzione di zucchero fuori quota sul mercato interno, applicando le stesse condizioni previste per lo zucchero di quota, come descritto all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, lettera e); nonché*
- in particolare quando i dati della Commissione per lo zucchero greggio d'importazione e per lo zucchero bianco raggiungano un livello inferiore a 3 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione, la sospensione dei dazi all'importazione, come descritto all'articolo 130 ter.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui

all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 212

Proposta di regolamento Articolo 101 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 101 sexies

Poteri delegati

Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, nonché alla luce dell'esigenza di prevenire alterazioni del mercato, la Commissione può adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 160, norme concernenti:

a) i contratti di fornitura e le condizioni di acquisto di cui all'articolo 101, paragrafo 1;

b) i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono formare oggetto dei contratti di fornitura prima della semina ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2 ter;

c) il meccanismo temporaneo di gestione del mercato di cui all'articolo 101 quinquies bis sulla base del bilancio previsionale di approvvigionamento, comprese le condizioni per l'immissione di zucchero fuori quota sul mercato interno applicando le stesse condizioni previste per lo zucchero di quota di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, lettera e).

Emendamento 213

Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo II – sezione 1 – sottosezione 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

SOTTOSEZIONE 1 bis
REGIME DI REGOLAZIONE DELLA
PRODUZIONE

Emendamento 214

Proposta di regolamento
Articolo 101 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 101 septies

Quote nel settore dello zucchero

- 1. Un regime di quote o di contingentamento è applicabile allo zucchero, all'isoglucosio e allo sciroppo di inulina.**
- 2. In riferimento ai regimi di quote di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se un produttore supera la quota in questione e non utilizza i quantitativi eccedenti previsti dall'articolo 101 terdecies, un prelievo sulle eccedenze viene riscosso su tali quantitativi secondo le condizioni stabilite agli articoli da 101 terdecies a 101 sexdecies.**

Emendamento 215

Proposta di regolamento
Articolo 101 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 101 octies

Prezzo minimo della barbabietola

- 1. Fino al termine della campagna di commercializzazione 2019/2020, il prezzo minimo della barbabietola di quota è pari a 26,29 EUR/t.**
- 2. Il prezzo minimo di cui al paragrafo 1**

si applica alla barbabietola da zucchero di qualità tipo definita nell'allegato III, parte B.

3. Le imprese produttrici di zucchero, che acquistano barbabietole di quota atte ad essere trasformate in zucchero di quota e destinate alla produzione di zucchero di quota, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo, adeguato applicando le maggiorazioni o le riduzioni corrispondenti alle differenze di qualità rispetto alla qualità tipo.

Per adeguare il prezzo nel caso in cui l'effettiva qualità della barbabietola si discosti dalla qualità tipo, le maggiorazioni e le riduzioni di cui al primo comma si applicano conformemente alle norme adottate dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 101 septdecies, paragrafo 5.

4. Per i quantitativi di barbabietole da zucchero corrispondenti ai quantitativi di zucchero industriale o di zucchero eccedente soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 101 sexdecies, le imprese produttrici di zucchero interessate adeguano il prezzo di acquisto in modo da farlo corrispondere almeno al prezzo minimo delle barbabietole di quota.

Emendamento 216

Proposta di regolamento Articolo 101 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 101 nonies

Ripartizione delle quote

1. Le quote nazionali e regionali di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di insulina sono fissate nell'allegato III ter.

In deroga al primo comma, la Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicazione dell'articolo

162, paragrafo 2 o 3, e su richiesta degli Stati membri interessati, può assegnare quote di produzione a Stati membri che rinunciano alla propria quota piena, in conformità al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio. Ai fini del presente comma, nella valutazione di una richiesta di uno Stato membro, la Commissione non terrà conto delle quote assegnate a imprese situate nelle regione ultraperiferiche dell'Unione.

2. Gli Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita nel loro territorio e riconosciuta a norma dell'articolo 101 decies.

Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota assegnata all'impresa a norma del regolamento (CE) n. 513/2010 per la campagna di commercializzazione 2010/2011.

3. In caso di assegnazione di una quota ad un'impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.

Emendamento 217

Proposta di regolamento Articolo 101 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 101 decies

Imprese riconosciute

1. A richiesta, gli Stati membri riconoscono le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero le imprese che trasformano detti prodotti in uno dei prodotti elencati all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2, a condizione che queste:

a) comprovino la propria capacità professionale di produzione;

b) accettino di fornire tutte le informazioni necessarie e di sottoporsi ai controlli di cui al presente regolamento;

c) non siano oggetto di un provvedimento di sospensione o revoca dell'accreditamento.

2. Le imprese riconosciute forniscono le seguenti informazioni allo Stato membro nel cui territorio ha luogo il raccolto delle barbabietole o delle canne oppure la raffinazione:

a) i quantitativi di barbabietole o di canne per i quali è stato concluso un contratto di fornitura, nonché le corrispondenti rese stimate di barbabietola o di canna e di zucchero per ettaro;

b) dati relativi alle consegne previste ed effettive di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero e di zucchero greggio, dati relativi alla produzione di zucchero e dichiarazioni relative alle scorte di zucchero;

c) i quantitativi di zucchero bianco venduto, con indicazione del relativo prezzo e delle condizioni di vendita corrispondenti.

Emendamento 218

Proposta di regolamento Articolo 101 undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 101 undecies

Adeguamento delle quote nazionali

La Commissione può, avvalendosi di atti delegati adottati in virtù dell'articolo 160, adeguare le quote figuranti nell'allegato III ter a seguito di decisioni prese dagli Stati membri in base all'articolo 101 duodecies.

Emendamento 219

Proposta di regolamento
Articolo 101 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 101 duodecies

**Riassegnazione della quota nazionale e
riduzione delle quote**

- 1. Uno Stato membro può ridurre fino al 10% la quota di zucchero o isoglucosio assegnata ad un'impresa stabilita nel proprio territorio. Nella riassegnazione della quota, gli Stati membri applicano criteri obiettivi e non discriminatori.**
- 2. Gli Stati membri possono effettuare trasferimenti di quote tra le imprese alle condizioni stabilite nell'allegato III quater e prendendo in considerazione gli interessi di tutte le parti in causa, in particolare dei produttori di barbabietole e di canne da zucchero.**
- 3. Lo Stato membro assegna i quantitativi detratti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 ad una o più imprese stabilite nel suo territorio, che detengano o non detengano quote.**

Emendamento 220

Proposta di regolamento
Articolo 101 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 101 terdecies

Produzione fuori quota

- 1. Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 101 nonies possono essere:**
 - a) utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti di cui all'articolo 101 quaterdecies;**
 - b) riportati alla produzione di quota della campagna successiva, conformemente all'articolo 101 quindecies;**

c) utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, conformemente al capo III del regolamento [ex (CE) n. 247/2006] del Parlamento europeo e del Consiglio;

d) esportati entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato; oppure

e) introdotti sul mercato interno, in conformità al meccanismo di cui all'articolo 101 quinquies bis, applicando le stesse condizioni previste per lo zucchero di quota, in modo da adeguare l'approvvigionamento alla domanda, nei quantitativi e nelle modalità determinate dalla Commissione mediante atti delegati adottati in conformità all'articolo 101 septdecies, paragrafo 6 e all'articolo 101 sexies, lettera c), nonché sulla base del bilancio previsionale di approvvigionamento.

Le misure contemplate dal presente articolo vengono attuate prima di attivare qualsiasi misura di prevenzione delle turbative del mercato di cui all'articolo 154, paragrafo 1.

Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 101 sexdecies.

2. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 221

Proposta di regolamento Articolo 101 quaterdecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 101 quaterdecies

Zucchero industriale

1. Lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina

industriale sono riservati alla produzione di uno dei prodotti elencati nel paragrafo 2 qualora:

a) siano oggetto di un contratto di fornitura concluso prima della fine della campagna di commercializzazione tra un produttore ed un utilizzatore entrambi riconosciuti a norma dell'articolo 101 decies; nonché

b) siano stati consegnati all'utilizzatore entro il 30 novembre della campagna di commercializzazione successiva.

2. Per tener conto dell'evoluzione tecnica, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati adottati conformemente all'articolo 160, riguardo a un elenco dei prodotti per la fabbricazione dei quali possono essere utilizzati zucchero industriale, isoglucosio industriale o sciroppo di inulina industriale.

L'elenco comprende in particolare:

a) bioetanolo, alcole, rum, lieviti vivi e quantitativi di sciroppo da spalmare e sciroppo da trasformare in Rinse appelstroop;

b) alcuni prodotti industriali che non contengono zucchero, ma nella cui trasformazione sono utilizzati zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina;

c) alcuni prodotti dell'industria chimica o farmaceutica che contengono zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina.

Emendamento 222

Proposta di regolamento Articolo 101 quindecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 101 quindecies

Riporto di zucchero eccedente

1. Ogni impresa può decidere di riportare alla produzione della campagna di commercializzazione successiva tutta o

parte della produzione eccedentaria di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di quota. Fatto salvo il disposto del paragrafo 3, tale decisione è irrevocabile.

2. Le imprese che prendono la decisione di cui al paragrafo 1:

a) informano lo Stato membro interessato prima di una data da stabilirsi da parte dello stesso:

– tra il 1° febbraio e il 15 agosto della campagna di commercializzazione in corso per i quantitativi di zucchero di canna riportati;

– tra il 1° febbraio e il 31 agosto della campagna di commercializzazione in corso per gli altri quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina riportati;

b) si impegnano a immagazzinare detti quantitativi a proprie spese fino alla fine della campagna di commercializzazione in corso.

3. Se la produzione definitiva di un'impresa nella campagna di commercializzazione considerata è inferiore a quella stimata alla data della decisione di cui al paragrafo 1, entro il 31 ottobre della campagna di commercializzazione successiva il quantitativo riportato può essere adeguato con efficacia retroattiva.

4. I quantitativi riportati si considerano i primi quantitativi prodotti della quota della campagna di commercializzazione successiva.

5. Lo zucchero immagazzinato conformemente al presente articolo durante una campagna di commercializzazione non può essere oggetto di altre misure di ammasso di cui agli articoli 16 o 101 quinquies.

Emendamento 223

Articolo 101 sexdecies

Prelievo sulle eccedenze

1. I seguenti quantitativi sono soggetti a un prelievo sulle eccedenze:

a) lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell'articolo 101 quindicies o i quantitativi di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, lettere c), d) e e);

b) lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stata comprovata, entro una data stabilita dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati in virtù della procedura di esame prevista all'articolo 162, paragrafo 2, l'utilizzo in uno dei prodotti di cui all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2;

c) lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina ritirati dal mercato a norma dell'articolo 101 quindicies e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all'articolo 101 quinquies, paragrafo 3.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare il prelievo sulle eccedenze a un livello abbastanza elevato per evitare l'accumulo dei quantitativi di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

3. Lo Stato membro addebita il prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 alle imprese stabilite nel suo territorio in proporzione ai quantitativi di cui al paragrafo 1 da esse prodotti, determinati per dette imprese per la relativa

Emendamento 224

**Proposta di regolamento
Articolo 101 septdecies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 101 septdecies

Poteri delegati

- 1. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per l'adozione delle misure elencate ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.**
- 2. Per garantire che le imprese di cui all'articolo 101 decies adempiano i propri obblighi, alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati conformemente all'articolo 160, norme riguardanti la concessione e la revoca del riconoscimento di tali imprese, nonché i criteri per l'applicazione di sanzioni amministrative.**
- 3. Per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo a ulteriori definizioni, anche per quanto riguarda la produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina, la produzione di un'impresa e le condizioni applicabili alle vendite alle regioni ultraperiferiche**
- 4. Affinché i bieticoltori siano direttamente coinvolti nelle decisioni di riporto di determinati quantitativi di produzione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo a norme concernenti il riporto di zucchero.**
- 5. Tenuto conto della necessità di adeguare il prezzo minimo della barbabietola da zucchero quando la sua qualità reale differisce dalla qualità tipo, e**

per tener conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160, riguardo alle modalità relative alle maggiorazioni e riduzioni previste all'articolo 101 octies, paragrafo 3.

Emendamento 225

Proposta di regolamento Articolo 101 octodecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 octodecies

Poteri di esecuzione

In relazione alle imprese di cui all'articolo 101 decies, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire norme riguardanti:

- a) le domande di riconoscimento delle imprese, i documenti che devono essere conservati dalle imprese riconosciute, le informazioni che queste devono fornire;*
- b) il sistema di controlli a cui gli Stati membri sono tenuti a sottoporre le imprese riconosciute;*
- c) le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione e alle imprese riconosciute;*
- d) le consegne di materie prime alle imprese, compresi i contratti di fornitura e le bolle di consegna;*
- e) l'equivalenza relativamente allo zucchero di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, lettera a);*
- f) il regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche;*
- g) le esportazioni di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, lettera d);*
- h) la collaborazione degli Stati membri*

all'esecuzione di controlli efficaci;
i) la modifica delle date di cui all'articolo 101 quindices;
j) la determinazione dei quantitativi eccedenti, le comunicazioni e il pagamento del prelievo sulle eccedenze di cui all'articolo 101 sedices;
k) l'immissione automatica di zucchero fuori quota sul mercato interno di cui all'articolo 101 terdecies, paragrafo 1, lettera e);
l) l'adozione di un elenco di raffinerie a tempo pieno in conformità all'allegato II, parte I bis, punto 12.

Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 226

Proposta di regolamento

Parte II – titolo II – capo II – sezione 2 – sottosezione 1 (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

SOTTOSEZIONE 1

MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

Emendamento 227

Proposta di regolamento

Articolo 102 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.

1. Gli Stati membri tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo, *che deve essere integrato nei sistemi di identificazione delle parcelle, previsto nel sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune.*

Emendamento 228

Proposta di regolamento Articolo 102 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Dopo il 1° gennaio 2016 la Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione, che i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo cessano di applicarsi. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento

soppresso

Emendamento 229

Proposta di regolamento Articolo 102 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 102 bis

Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo

1. Fatte salve eventuali altre disposizioni del presente regolamento relative alla designazione delle autorità nazionali competenti, gli Stati membri designano una o più autorità incaricate di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo. Essi designano in particolare i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo. I laboratori designati soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma ISO/IEC 17025.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo delle autorità e dei laboratori di cui al paragrafo 1. La Commissione rende pubbliche tali informazioni e le aggiorna periodicamente.

Emendamento 230

Proposta di regolamento

Parte II – titolo II – capo II – sezione 2 – sottosezione 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

SOTTOSEZIONE 1 bis
REGIME DI CONTENIMENTO DELLA
PRODUZIONE

Emendamento 231

Proposta di regolamento

Articolo 103 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 103 bis

Durata

La presente sottosezione si applica fino al termine della campagna di commercializzazione 2029/2030.

Emendamento 232

Proposta di regolamento

Articolo 103 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 103 ter

Divieto di impianto di viti

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 63 e in particolare del paragrafo 4 del medesimo articolo, è vietato l'impianto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell'articolo 63, paragrafo 2.

2. È inoltre vietato il sovrainnesto di varietà di uve da vino classificabili a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, su varietà diverse dalle varietà di uve da vino di cui al medesimo articolo.

3. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2, l'impianto e il sovrainnesto sono ammessi se accompagnati:

- a) da diritti di nuovo impianto, ai sensi dell'articolo 103 quater;*
 - b) da diritti di reimpianto, ai sensi dell'articolo 103 quinquies;*
 - c) da diritti di impianto attinti da una riserva, ai sensi degli articoli 103 sexies e 103 septies.*
- 4. I diritti di impianto di cui al paragrafo 3 sono espressi in ettari.*

Emendamento 233

Proposta di regolamento Articolo 103 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 103 quater

Diritti di nuovo impianto

1. Gli Stati membri possono concedere diritti di nuovo impianto ai produttori per le superfici:

- a) destinate a nuovi impianti realizzati nell'ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione del diritto nazionale;*
- b) destinate a scopi di sperimentazione;*
- c) destinate alla coltura di piante madri per marze; oppure*
- d) il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.*

2. I diritti di nuovo impianto sono:

- a) attivati dal produttore a cui sono concessi;*
- b) utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi;*
- c) utilizzati per gli scopi per i quali sono stati concessi.*

Emendamento 234

Proposta di regolamento Articolo 103 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 103 quinquies

Diritti di reimpianto

1. Gli Stati membri concedono diritti di reimpianto ai produttori che hanno estirpato una superficie vitata.

Tuttavia, le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione in conformità della parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non generano diritti di reimpianto.

2. Gli Stati membri possono concedere diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano a estirpare una superficie vitata. In questi casi, l'estirpazione della superficie oggetto dell'impegno è effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui sono state impiantate nuove viti che avevano beneficiato dei diritti di reimpianto.

3. I diritti di reimpianto concessi corrispondono ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura.

4. I diritti di reimpianto sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati concessi. Gli Stati membri possono stabilire che siano esercitati solo sulle superfici in cui ha avuto luogo l'estirpazione.

5. In deroga al paragrafo 4, gli Stati membri possono decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi:

a) una parte dell'azienda interessata è trasferita a quest'altra azienda;

b) le superfici di quest'altra azienda sono destinate:

i) alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, oppure

ii) alla coltura di piante madri per marze.

Gli Stati membri provvedono affinché l'applicazione della deroga di cui al primo comma non comporti un aumento globale del potenziale produttivo nel loro territorio, in particolare se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano mutatis mutandis ai diritti simili ai diritti di reimpianto acquisiti nell'ambito di disposizioni legislative unionali o nazionali preesistenti.

7. I diritti di reimpianto concessi a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono utilizzati nel corso dei periodi ivi previsti.

Emendamento 235

Proposta di regolamento Articolo 103 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 103 sexies

Riserva nazionale e regionale di diritti di impianto

1. Per migliorare la gestione del potenziale produttivo, gli Stati membri istituiscono una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto.

2. Gli Stati membri che hanno istituito una riserva nazionale o riserve regionali di diritti di impianto a norma del regolamento (CE) n. 1493/1999 possono mantenerle fintantoché applicano il regime transitorio dei diritti di impianto in conformità della presente sottosezione.

3. Se non sono utilizzati entro i periodi prescritti, i seguenti diritti di impianto sono assegnati alla riserva nazionale o alle riserve regionali:

- a) i diritti di nuovo impianto;*
- b) i diritti di reimpianto;*
- c) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva.*

4. I produttori possono trasferire i diritti di reimpianto alla riserva nazionale o alle riserve regionali. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni di tale trasferimento, se del caso dietro corrispettivo versato ai produttori a partire da risorse nazionali, tenendo conto degli interessi legittimi delle parti.

5. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non attuare il sistema delle riserve, purché siano in grado di stabilire che dispongono di un sistema alternativo efficace per la gestione dei diritti di impianto nel proprio territorio. Tale sistema alternativo può derogare alle disposizioni pertinenti della presente sottosezione.

Il disposto del primo comma si applica anche agli Stati membri che pongono fine al funzionamento della riserva nazionale o delle riserve regionali previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

Emendamento 236

Proposta di regolamento Articolo 103 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 103 septies

Concessione di diritti di impianto a partire dalla riserva

1. Gli Stati membri possono concedere i diritti a partire da una riserva:

a) a titolo gratuito, ai produttori di età non superiore a quarant'anni dotati di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insediano per la prima volta in qualità di capo dell'azienda;

b) dietro corrispettivo da versare alle

casse nazionali o regionali, a seconda dei casi, ai produttori che intendono utilizzare i diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicuri sbocchi sul mercato.

Gli Stati membri definiscono i criteri per determinare l'importo del corrispettivo di cui al primo comma, lettera b), che può variare in funzione del futuro prodotto finale dei vigneti in causa e del periodo transitorio residuo di applicazione del divieto di nuovi impianti previsto dall'articolo 103 ter, paragrafi 1 e 2.

2. Nell'utilizzazione di diritti di impianto concessi a partire da una riserva, gli Stati membri si accertano che:

a) l'ubicazione nonché le varietà e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione futura risponda alla domanda del mercato;

b) le rese siano rappresentative delle rese medie della regione, in particolare se i diritti di impianto provenienti da superfici non irrigue sono utilizzati in superfici irrigue.

3. I diritti di impianto concessi a partire da una riserva che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi sono incamerati e riversati nella riserva.

4. I diritti di impianto che si trovano in una riserva e che non sono assegnati entro la fine della quinta campagna viticola successiva a quella in cui sono stati versati nella riserva si estinguono.

5. Lo Stato membro in cui esistono riserve regionali può emanare norme per trasferire diritti di impianto tra le riserve regionali. Lo Stato membro in cui coesistono riserve regionali e nazionali può autorizzare trasferimenti anche tra tali riserve.

Ai trasferimenti può essere applicato un coefficiente di riduzione.

Emendamento 237

Proposta di regolamento Articolo 103 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 103 octies

Norma de minimis

La presente sottosezione non si applica agli Stati membri in cui il regime comunitario dei diritti di impianto non si applicava al 31 dicembre 2007.

Emendamento 238

Proposta di regolamento Articolo 103 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 103 nonies

Disposizioni nazionali più restrittive

Gli Stati membri possono adottare norme nazionali più restrittive per la concessione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto. Essi possono esigere che le rispettive domande e le informazioni da fornire siano completate da informazioni complementari necessarie per controllare l'andamento del potenziale produttivo.

Emendamento 239

Proposta di regolamento Articolo 103 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 103 decies

Poteri delegati

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo all'adozione delle misure elencate ai paragrafi 2, 3 e 4

del presente articolo.

2. Tenendo conto della necessità di evitare un aumento del potenziale produttivo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati allo scopo di:

a) compilare un elenco di casi in cui l'estirpazione non genera diritti di reimpianto;

b) adottare norme relative ai trasferimenti di diritti di impianto tra le riserve;

c) vietare la commercializzazione del vino o dei prodotti vitivinicoli destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori.

3. Data la necessità di garantire la parità di trattamento dei produttori che procedono all'estirpazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per la definizione di norme che assicurino l'efficacia dell'estirpazione quando sono concessi diritti di reimpianto.

4. Data la necessità di tutelare i fondi dell'Unione nonché l'identità, la provenienza e la qualità dei vini dell'Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati allo scopo di:

a) provvedere alla costituzione di una banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare più facilmente le frodi e che sia alimentata con campioni raccolti dagli Stati membri, nonché introdurre norme relative alle banche dati degli Stati membri;

b) adottare norme sugli organismi di controllo e sull'assistenza reciproca tra di essi;

c) adottare norme sulla condivisione dei risultati dei vari Stati membri;

d) adottare norme sull'applicazione delle sanzioni in caso di circostanze eccezionali.

Emendamento 240

Proposta di regolamento Articolo 103 undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 103 undecies

Poteri di esecuzione

La Commissione può adottare tutti gli atti di esecuzione necessari in relazione alla presente sottosezione, anche allo scopo di definire norme riguardanti:

- a) la concessione dei diritti di nuovo impianto, compresi gli obblighi di registrazione e di comunicazione;*
- b) il trasferimento dei diritti di reimpianto, compreso un coefficiente di riduzione;*
- c) i documenti che devono essere conservati dagli Stati membri e le comunicazioni alla Commissione, compresa l'eventuale scelta di un sistema di riserva;*
- d) la concessione dei diritti di impianto a partire dalla riserva;*
- e) i controlli che incombono agli Stati membri e le informazioni da trasmettere alla Commissione in merito a tali controlli.*

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 241

Proposta di regolamento Articolo 104

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 104

soppresso

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte

crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, detto contratto soddisfa le condizioni definite nel paragrafo 2.

Nel caso di cui al primo comma lo Stato membro interessato decide inoltre che, se la consegna di latte crudo è effettuata attraverso uno o più collettori, ogni fase della consegna deve formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti. A tal fine si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

2. Il contratto:

a) è concluso prima della consegna,

b) è stipulato per iscritto e

c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

– è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o

– varia solo in funzione di fattori stabiliti nel contratto, quali in particolare l'evoluzione della situazione del mercato, valutata sulla base di indicatori di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato,

ii) il volume che può o deve essere consegnato e il calendario delle consegne e

iii) la durata del contratto, che può essere indeterminata, con clausole di risoluzione.

3. In deroga al paragrafo 1, non è necessaria la conclusione di un contratto se il trasformatore di latte crudo cui l'agricoltore consegna il latte crudo è una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, il cui statuto contiene disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4. Tutti gli elementi dei contratti di consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

5. Per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 242

Proposta di regolamento Articolo 104 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 104 bis

Relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Qualora uno Stato membro decida che ogni consegna di latte crudo nel proprio territorio da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o decida che i primi acquirenti devono presentare un'offerta scritta per un contratto per la consegna del latte crudo da parte degli agricoltori, detto contratto e/o detta offerta soddisfa le condizioni definite nel paragrafo 2.

Qualora uno Stato membro decida che le consegne di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quale fase o quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo tra le parti se la consegna di latte crudo viene effettuata da uno o più collettori. Ai fini del presente articolo si intende per "collettore" un'impresa che trasporta latte crudo da un agricoltore o da un altro collettore ad un trasformatore di latte crudo o ad un

altro collettore, in ciascun caso con trasferimento della proprietà del latte crudo.

2. Il contratto e/o l'offerta di contratto:

a) è stipulato/a prima della consegna;

b) è stipulato/a per iscritto e

c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

– è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o

– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, il volume consegnato e la qualità o la composizione del latte crudo consegnato;

ii) il volume di latte crudo che può e/o deve essere consegnato e il calendario delle consegne;

iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv) le precisazioni riguardanti i periodi e le procedure di pagamento;

v) le modalità per la raccolta o la consegna del latte crudo; nonché

vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se l'agricoltore consegna il latte crudo a una cooperativa della quale l'agricoltore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in o derivate da tali statuti contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di latte crudo conclusi da agricoltori, collettori o trasformatori di latte crudo, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente

negoziati tra le parti.

In deroga al primo comma,

i) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno; e/o

ii) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di latte crudo deve presentare un'offerta scritta per un contratto all'agricoltore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima per il contratto, come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma non pregiudica il diritto del produttore di rifiutare tale durata minima, purché il rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c).

5. Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo informano la Commissione della misura in cui sono applicate.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione uniforme del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 105

soppresso

***Trattative contrattuali nel settore del latte
e dei prodotti lattiero-caseari***

1. I contratti di consegna di latte crudo da un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, possono essere negoziati da un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, a nome degli agricoltori soci, per la totalità o per una parte della loro produzione in comune.

2. La trattativa condotta dall'organizzazione di produttori può avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o no lo stesso per la produzione in comune di alcuni o di tutti gli agricoltori soci;

c) purché il volume totale del latte crudo oggetto delle trattative contrattuali condotte da una particolare organizzazione di produttori non superi:

i) il 3,5% della produzione totale dell'Unione né

ii) il 33% della produzione nazionale totale di un particolare Stato membro in cui l'organizzazione di produttori conduce tali trattative né

iii) il 33% della produzione nazionale totale cumulativa di tutti gli Stati membri in cui l'organizzazione di produttori conduce tali trattative;

d) purché gli agricoltori interessati non siano soci di un'altra organizzazione di

produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome e

e) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera.

3. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori valgono anche per le associazioni di organizzazioni di produttori. Tenendo conto della necessità di assicurare un adeguato controllo di queste associazioni, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, riguardanti le condizioni di riconoscimento di tali associazioni.

4. In deroga al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), anche se non è superata la soglia del 33% l'autorità della concorrenza di cui al secondo comma può decidere, in casi particolari, qualora lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate le PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio, che la trattativa da parte dell'organizzazione di produttori non può avere luogo.

Per le trattative riguardanti la produzione di più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura del comitato consultivo di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003. Negli altri casi la decisione è presa dall'autorità nazionale della concorrenza dello Stato membro la cui produzione è oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al primo e al secondo comma si applicano a partire dalla data di notifica delle stesse alle imprese interessate.

5. Ai fini del presente articolo:

a) per "autorità nazionale della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003;

b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Emendamento 244

Proposta di regolamento Articolo 105 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 105 bis

Trattative contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

1. Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari riconosciuta ai sensi degli articoli 106 e 106 bis può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o una parte della loro produzione congiunta, i contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore ai sensi dell'articolo 104 bis, paragrafo 1, secondo comma.

2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del latte crudo dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o no lo stesso per la produzione congiunta di alcuni o di tutti gli agricoltori aderenti,

c) purché, per una determinata organizzazione di produttori:

i) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative non sia superiore al 3,5% della produzione totale dell'Unione; e

ii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 33% della produzione nazionale totale di tale Stato

membro; e

iii) il volume del latte crudo oggetto di tali trattative consegnato in un particolare Stato membro non sia superiore al 33% della produzione nazionale totale di detto Stato membro;

d) purché gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli Stati membri, tuttavia, possono derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove gli agricoltori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

e) purché il latte crudo non sia interessato da un obbligo di consegna derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni previste in o derivate da tali statuti; nonché

f) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume di latte crudo oggetto di tali trattative.

3. In deroga alle condizioni stabilite al paragrafo 2, lettera c), punti ii) e iii), un'organizzazione di produttori può negoziare ai sensi del paragrafo 1, purché, con riguardo a detta organizzazione di produttori, il volume del latte crudo oggetto di trattative prodotto o consegnato in uno Stato membro che ha una produzione totale annua di latte inferiore alle 500 000 tonnellate non sia superiore al 45% della produzione totale nazionale di tale Stato membro.

4. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori valgono anche per le associazioni di organizzazioni di produttori.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), e del paragrafo 3, la Commissione pubblica, nei modi che

ritiene appropriati, le cifre relative alla produzione di latte crudo nell'Unione e negli Stati membri, utilizzando i dati più recenti disponibili.

6. In deroga al paragrafo 2, lettera c), e al paragrafo 3, anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità nazionale garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in casi particolari, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori dovrebbe essere riaperta o non dovrebbe affatto avere luogo qualora detta autorità lo ritenga necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o per impedire che siano gravemente danneggiate PMI di trasformatori di latte crudo operanti nel proprio territorio.

Per le trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione mediante un atto di esecuzione adottato senza l'applicazione dell'articolo 162, paragrafi 2 o 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.

7. Ai fini del presente articolo:

a) per "autorità nazionale garante della concorrenza" si intende l'autorità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003;

b) per "PMI" si intende una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

8. Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo informano la Commissione in merito all'applicazione del paragrafo 2, lettera f)

e del paragrafo 6.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo alla definizione di regole supplementari concernenti il calcolo dei volumi di latte crudo oggetto delle trattative di cui ai paragrafi 2 e 3.

10. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le modalità specifiche necessarie per l'informazione di cui al paragrafo 2, lettera f) del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 245

Proposta di regolamento Articolo 105 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 105 ter

Regolamentazione dell'offerta per i formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta

1. Su richiesta di un'organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi degli articoli 106 e 106 bis, un'organizzazione interprofessionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, e dell'articolo 108 bis, o un gruppo di operatori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolamentazione dell'offerta di formaggio che beneficia di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 510/2006.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4 e sono soggette all'esistenza di un accordo preventivo tra le parti della zona geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del regolamento

(CE) n. 510/2006. Tale accordo è concluso tra almeno due terzi dei produttori di latte o dei loro rappresentanti che rappresentino almeno due terzi del latte crudo utilizzato per la produzione del formaggio di cui al paragrafo 1 e, se del caso, almeno due terzi dei produttori di tale formaggio che rappresentino almeno due terzi della produzione di tale formaggio nell'area geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006.

3. Ai fini del paragrafo 1, per quanto riguarda il formaggio che beneficia di una indicazione geografica protetta, l'area geografica di provenienza del latte crudo indicata nel disciplinare di produzione del formaggio deve essere la stessa area geografica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 510/2006 relativa a tale formaggio.

4. Le norme di cui al paragrafo 1:

a) riguardano unicamente la regolamentazione dell'offerta del prodotto in questione e sono intese ad adeguare l'offerta di tale formaggio alla domanda;

b) hanno effetto solo sul prodotto in questione;

c) possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni ed essere rinnovate dopo questo periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1;

d) non danneggiano il commercio di prodotti diversi da quelli interessati dalle norme di cui al paragrafo 1;

e) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del formaggio in questione;

f) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

g) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe

disponibile;

h) non creano discriminazioni, non rappresentano un ostacolo per l'accesso di nuovi operatori sul mercato né recano pregiudizio ai piccoli produttori;

i) contribuiscono al mantenimento della qualità e/o allo sviluppo del prodotto interessato;

j) non pregiudicano l'articolo 105 bis.

5. Le norme di cui al paragrafo 1 sono pubblicate in una pubblicazione ufficiale dello Stato membro in questione.

6. Gli Stati membri effettuano controlli al fine di garantire che le condizioni di cui al paragrafo 4 siano rispettate e, laddove le autorità nazionali competenti accertino che tali condizioni non sono state rispettate, abrogano le norme di cui al paragrafo 1.

7. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le norme di cui al paragrafo 1 che hanno adottato. La Commissione informa gli Stati membri in merito ad ogni notifica di tali norme.

8. La Commissione può adottare in qualsiasi momento atti di esecuzione che richiedano a uno Stato membro di abrogare le norme stabilite da tale Stato membro ai sensi del paragrafo 1, se la Commissione ritiene che tali norme non siano conformi alle condizioni di cui al paragrafo 4, impediscano o distorcano la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno o pregiudichino il libero scambio, o che sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza l'applicazione della procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.

Emendamento 246

Proposta di regolamento
Articolo 106

Testo della Commissione

Articolo 106

Organizzazioni di produttori

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:

a) sono costituite da **produttori** di qualsiasi settore elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

b) sono costituite su iniziativa **dei produttori**;

c) perseguono una finalità specifica, che può includere **almeno** uno dei seguenti obiettivi:

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;

iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

iv) svolgere ricerche sui metodi di produzione sostenibili e sull'andamento del mercato;

v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;

Emendamento

Articolo 106

Organizzazioni di produttori

Gli Stati membri riconoscono, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:

a) sono costituite **e controllate** da **agricoltori** di qualsiasi settore elencato all'articolo 1, paragrafo 2;

b) sono costituite su iniziativa **degli agricoltori**;

c) perseguono una finalità specifica, che **include almeno uno degli obiettivi di cui ai punti i), ii) o iii) e** può includere uno **o più** dei seguenti **altri** obiettivi:

i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, **in particolare attraverso vendite dirette**;

iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, **con particolare riferimento alla compensazione ricevuta per i costi di investimento in settori quali l'ambiente e il benessere degli animali, e contribuire a prezzi ragionevoli per i consumatori**;

iv) svolgere ricerche **e sviluppare iniziative** sui metodi di produzione sostenibili, **sulle pratiche innovative, sulla competitività economica** e sull'andamento del mercato;

v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente **e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale**;

v bis) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, con indicazione geografica protetta o coperti

vi) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità e

vii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

d) non detengono una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 39 del trattato.

da un'etichetta di qualità nazionale;

v ter) fissare regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;

vi) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;

vii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;

vii bis) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;

vii ter) gestire i fondi di mutualizzazione di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. [...] sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

vii quater) attuare strumenti di prevenzione e gestione delle crisi, anche attraverso operazioni di stoccaggio privato, di trasformazione, di promozione, di vendite promozionali e, quale ultima ratio, di ritiro dal mercato;

vii quinquies) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi;

vii sexies) negoziare, per conto proprio o per conto dei loro aderenti a seconda dei casi, contratti per la fornitura di fattori produttivi con operatori dei settori a monte;

vii septies) negoziare, per conto proprio o per conto dei loro aderenti a seconda dei casi, contratti per la consegna di prodotti agricoli e agroalimentari con operatori dei settori a valle;

d bis) commercializzano i prodotti esclusi dal codice NC ex 22.08 di cui all'allegato I del trattato, purché la quota dei prodotti

venduti che non figurano all'allegato I non superi il 49% della quantità totale commercializzata, senza che ciò comporti la perdita del riconoscimento ufficiale come organizzazione di produttori nel settore agricolo riconosciuto.

Emendamento 247

Proposta di regolamento Articolo 106 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 106 bis

Statuto delle organizzazioni di produttori

1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai suoi aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;

b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda, ad una sola organizzazione di produttori, fatte salve eventuali deroghe accordate dallo Stato membro interessato in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, la produzione, le rese e le vendite dirette.

2. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:

a) le modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole di cui al paragrafo 1;

b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento

- dell'organizzazione di produttori;*
- c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;*
- d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;*
- e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;*
- f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.*
- 3. Le organizzazioni di produttori, nell'ambito delle loro competenze, sono considerate agire a nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti interessati dai produttori all'organizzazione di produttori.**

Emendamento 248

Proposta di regolamento Articolo 106 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 106 ter

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

1. Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:

- a) soddisfi le condizioni di cui all'articolo 106, primo comma, lettere b) e c);***
- b) abbia un numero minimo di membri e/o riunisca un volume minimo di produzione commercializzabile nella***

regione in cui opera, da stabilirsi a cura del rispettivo Stato membro;

c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e di concentrazione dell'offerta;

d) abbia uno statuto conforme alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

2. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 106.

3. Le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2015.

4. Gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino le disposizioni del presente capo;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, comminano a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento

debba essere revocato;

d) notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

Emendamento 249

Proposta di regolamento Articolo 106 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 106 quater

Esternalizzazione

Gli Stati membri possono consentire a un'organizzazione di produttori riconosciuta o a un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta, ivi compreso alle consociate, di esternalizzare una qualsiasi delle proprie attività, eccezion fatta per la produzione, purché siano fornite allo Stato membro interessato prove sufficienti del fatto che ciò rappresenta una scelta adeguata per raggiungere gli obiettivi dell'organizzazione di produttori o dell'associazione di organizzazioni di produttori interessata e che l'organizzazione di produttori o l'associazione di organizzazioni di produttori rimane tuttavia responsabile dell'esecuzione dell'attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo commerciale finalizzato all'esecuzione di tale attività. In particolare, l'organizzazione o l'associazione mantiene la facoltà di impartire istruzioni vincolanti al proprio agente relativamente alle attività affidategli.

Emendamento 250

Proposta di regolamento
Articolo 107

Testo della Commissione

Articolo 107

Associazioni di organizzazioni di produttori

Gli Stati membri **riconoscono, su richiesta**, le associazioni di organizzazioni di produttori **dei settori elencati** all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute.

Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.

Emendamento

Articolo 107

Associazioni di organizzazioni di produttori

Gli Stati membri **possono riconoscere** le associazioni di organizzazioni di produttori **di un settore specifico elencato** all'articolo 1, paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute.

Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori.

Emendamento 251

Proposta di regolamento
Articolo 108

Testo della Commissione

Articolo 108

Organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri **riconoscono, su richiesta**, le organizzazioni interprofessionali dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, **al commercio e/o alla trasformazione** di prodotti di uno o più settori;

b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;

Emendamento

Articolo 108

Organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri **possono riconoscere** le organizzazioni interprofessionali dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, che **hanno richiesto formalmente il riconoscimento e che**:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione **e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione**, di prodotti di uno o più settori;

b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono;

b bis) riguardano prodotti o gruppi di prodotti non contemplati da un'organizzazione interprofessionale

c) perseguono una finalità specifica, che può includere **almeno** uno dei seguenti obiettivi:

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale **o** nazionale;

ii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iii) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione;

iv) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti;

v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per razionalizzare, migliorare e orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei

precedentemente riconosciuta;

c) perseguono una finalità specifica, **tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori**, che può includere **segnatamente** uno dei seguenti obiettivi:

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici **sui costi di produzione**, sui prezzi, **corredati, se del caso, di relativi indicatori**, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale **o internazionale;**

i bis) agevolare la conoscenza preventiva del potenziale di produzione e rilevare i prezzi di mercato;

ii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

ii bis) esplorare i potenziali mercati di esportazione;

iii) **ferme restando le disposizioni previste agli articoli 104 bis e 113 bis**, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione **per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti e/o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;**

iv) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, **anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;**

v) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per **innovare**, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione **e, se del caso, la trasformazione e/o la**

consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le particolari caratteristiche dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;

vi) **ricercare metodi atti a** limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari **e di** altri fattori di produzione **e** garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque;

vii) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;

viii) **valorizzare il potenziale dell'**agricoltura biologica e **proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché** le denominazioni di origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

ix) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

x) incoraggiare il consumo **sano** dei prodotti e informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;

xi) realizzare azioni promozionali, in particolare nei paesi terzi.

commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le particolari caratteristiche dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;

vi) limitare l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari, **gestire meglio** altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, **rafforzare la sicurezza alimentare, in particolare attraverso la tracciabilità dei prodotti, e migliorare la salute e il benessere degli animali;**

vii) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, **se del caso, della trasformazione e/o** della commercializzazione;

vii bis) definire qualità minime e norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

viii) **intraprendere tutte le azioni possibili per difendere, proteggere e promuovere** l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

ix) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

x) incoraggiare il consumo **moderato e responsabile** dei prodotti **sul mercato interno e/o** informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;

x bis) promuovere il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno;

xi bis) attuare azioni collettive volte a prevenire e gestire i rischi e le incertezze di ordine sanitario, fitosanitario e ambientale connessi alla produzione e, se del caso, alla trasformazione e/o alla

2. Per le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco, la finalità specifica di cui al paragrafo 1, lettera c), può comprendere anche almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;
- b) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;
- c) promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione.

commercializzazione e/o alla distribuzione dei prodotti agricoli e alimentari;

xi ter) contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti.

2. Per le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore del tabacco, la finalità specifica di cui al paragrafo 1, lettera c), può comprendere anche almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) concentrare e coordinare l'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri aderenti;
- b) adattare in comune la produzione e la trasformazione alle esigenze del mercato e migliorare il prodotto;
- c) promuovere la razionalizzazione e il miglioramento della produzione e della trasformazione.

Emendamento 252

Proposta di regolamento Articolo 108 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 108 bis

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che lo richiedono, a condizione che queste:

- a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 108;**
- b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;**
- c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 108, paragrafo 1, lettera a);**
- d) non siano attive nella produzione, trasformazione e/o nel commercio, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 108, paragrafo 2.**

2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 108.

3. Le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2015.

4. Quando riconoscono un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 e/o al paragrafo 2, gli Stati membri:

a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che disciplinano il loro riconoscimento;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente regolamento, comminano a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;

d) revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

e) notificano alla Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, ogni decisione in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile

precedente.

Emendamento 253

Proposta di regolamento Articolo 109

Testo della Commissione

Articolo 109

Organizzazioni di operatori

Ai fini del presente regolamento, le organizzazioni di operatori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola comprendono le organizzazioni di produttori riconosciute, le organizzazioni interprofessionali riconosciute o le organizzazioni riconosciute di altri operatori o le loro associazioni.

Emendamento

soppresso

Emendamento 254

Proposta di regolamento Articolo 109 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 109 bis

Ruolo dei gruppi

1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato dei prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (CE) n. XXXXXXX sui regimi di qualità dei prodotti agricoli, gli Stati membri produttori possono fissare norme di commercializzazione atte a disciplinare l'offerta, segnatamente dando attuazione alle decisioni prese dai gruppi di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. XXXXXXX sui regimi di qualità dei prodotti agricoli.

2. Tali norme sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

a) riguardano unicamente la regolamentazione dell'offerta e sono

intese ad adeguare l'offerta del prodotto alla domanda;

b) non sono rese obbligatorie per più di cinque anni, rinnovabili, di commercializzazione;

c) non riguardano le transazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto in questione;

d) non consentono la fissazione di prezzi, nemmeno a titolo orientativo o di raccomandazione;

e) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del prodotto interessato che altrimenti sarebbe disponibile;

f) non hanno l'effetto di impedire a un operatore di iniziare la produzione del prodotto interessato.

3. Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

4. Le decisioni e le misure adottate dagli Stati membri nell'anno n conformemente alle disposizioni del presente articolo sono comunicate alla Commissione prima del 1° marzo dell'anno n+1.

5. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di revocare la sua decisione se constatata che quest'ultima esclude la concorrenza in una parte sostanziale del mercato interno, compromette la libera circolazione delle merci o contravviene agli obiettivi dell'articolo 39 del trattato.

Emendamento 255

Proposta di regolamento Articolo 110

Testo della Commissione

Articolo 110

Estensione delle regole

Emendamento

Articolo 110

Estensione delle regole

1. Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.

2. Per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

3. Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro:

a) totalizza, in percentuale del volume della produzione, o del commercio, o della trasformazione dei prodotti in parola:

i) almeno il 60% nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure

ii) almeno due terzi, negli altri casi e

b) raggruppa, nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50% dei produttori considerati.

1. Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione.

2. Per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

3. Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro:

a) totalizza, in percentuale del volume della produzione, o del commercio, o della trasformazione dei prodotti in parola:

i) almeno il 60% nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure

ii) almeno due terzi, negli altri casi e

b) raggruppa, nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50% dei produttori considerati, e

b bis) rappresenta, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, una percentuale significativa delle attività economiche di cui all'articolo 108, paragrafo 1, lettera a) alle condizioni stabilite dallo Stato membro.

Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.

4. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 **hanno** una delle **seguenti finalità**:

a) conoscenza della produzione e del mercato;

b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale;

c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale;

d) regole di commercializzazione;

e) regole di tutela ambientale;

f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti;

g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche;

h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica;

i) studi volti a migliorare la qualità dei prodotti;

j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e dell'ambiente;

k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione;

l) uso di sementi certificate e controllo

Qualora la richiesta di estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola.

4. Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 **riguardano** una delle **attività rispondenti agli obiettivi definiti all'articolo 106, lettera c), o all'articolo 108, paragrafo 1, lettera c).**

della qualità dei prodotti.

Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 145, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con la vigente normativa unionale e nazionale.

Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all'articolo 145, paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con la vigente normativa unionale e nazionale.

4 bis. Quando esiste un'organizzazione interprofessionale riconosciuta per uno o più prodotti, gli Stati membri non estendono le decisioni e le pratiche delle organizzazioni di produttori rientranti nel campo di applicazione di tale organizzazione interprofessionale.

4 ter. L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 è portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

4 quater. Gli Stati membri informano la Commissione, una volta all'anno e al più tardi il 31 marzo, di ogni decisione adottata conformemente al presente articolo.

Emendamento 256

**Proposta di regolamento
Articolo 111**

Testo della Commissione

Articolo 111

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 110 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per **le persone** le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere che i singoli operatori o i gruppi che non sono membri dell'organizzazione, ma beneficiano di

Emendamento

Articolo 111

Contributi finanziari dei produttori non aderenti

Qualora le regole di un'organizzazione di produttori riconosciuta, di un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o di un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, siano estese a norma dell'articolo 110 e qualora le attività disciplinate da tali regole siano di interesse economico generale per **gli operatori economici** le cui attività sono legate ai prodotti in questione, lo Stato membro che ha concesso il riconoscimento può decidere, **dopo aver consultato tutti i soggetti interessati**, che i singoli operatori

dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dai membri, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese **direttamente** occasionate dall'esecuzione delle attività in parola.

economici o i gruppi che non sono membri dell'organizzazione, ma beneficiano di dette attività, siano tenuti a versare all'organizzazione un importo pari alla totalità o ad una parte dei contributi finanziari versati dai membri, nella misura in cui detti contributi siano destinati a coprire spese occasionate dall'esecuzione delle attività in parola.

Emendamento 257

Proposta di regolamento

Articolo 112

Testo della Commissione

Articolo 112

Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

Tenendo conto della necessità di incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 106 a 108 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, nei settori **delle piante vive, delle carni bovine, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova e delle carni di pollame** riguardo a misure intese a:

- a) migliorare la qualità;
- b) promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
- c) agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato;
- d) consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

Emendamento

Articolo 112

Misure atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato

Tenendo conto della necessità di incoraggiare le attività delle organizzazioni di cui agli articoli da 106 a 108 atte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato, ad eccezione di quelle concernenti il ritiro dal mercato, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, nei settori **elencati all'articolo 1, paragrafo 2**, riguardo a misure intese a:

- a) migliorare la qualità;
- b) promuovere una migliore organizzazione della produzione, della trasformazione e della commercializzazione;
- c) agevolare la rilevazione dell'andamento dei prezzi di mercato;
- d) consentire l'elaborazione di previsioni a breve e a lungo termine in base ai mezzi di produzione impiegati.

Emendamento 258

Proposta di regolamento
Articolo 113

Testo della Commissione

Articolo 113

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 108.

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

- a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
- b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;
- c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;
- d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

Emendamento

Articolo 113

Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini

1. Per migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune dei vini, comprese le uve, i mosti e i vini da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l'offerta, in particolare tramite decisioni adottate dalle organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 108.

Tali regole sono proporzionate all'obiettivo perseguito e:

- a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto;
- b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati;
- c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva del raccolto di un'annata che sarebbe altrimenti disponibile;
- d) non prevedono la possibilità di rifiutare il rilascio degli attestati nazionali e unionali necessari per la circolazione e la commercializzazione dei vini, se la commercializzazione è conforme alle regole summenzionate.

1 bis. Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato.

1 ter. Gli Stati membri informano la Commissione, una volta all'anno e al più tardi il 31 marzo, di ogni decisione adottata conformemente al presente articolo.

Emendamento 259

Proposta di regolamento

Parte II – titolo II – capo III – sezione 3 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

SEZIONE 3 bis

REGIMI CONTRATTUALI

Articolo 113 bis

Relazioni contrattuali

1. Fatti salvi gli articoli 104 bis e 105 bis riguardanti il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e l'articolo 101 riguardante il settore dello zucchero, qualora uno Stato membro decida che, sul suo territorio, ogni consegna di prodotti agricoli che rientrano in uno dei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, da un produttore a un trasformatore o distributore deve formare oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o decida che i primi acquirenti devono fare un'offerta scritta di contratto per la consegna di prodotti agricoli da parte del produttore, detto contratto e/o detta offerta di contratto soddisfano le condizioni definite al paragrafo 2.

Qualora uno Stato membro decida che le consegne dei prodotti interessati da parte di un produttore a un trasformatore devono formare oggetto di un contratto scritto fra le parti, esso decide inoltre quale fase o quali fasi della consegna devono formare oggetto di un contratto di questo tipo se la consegna dei prodotti interessati viene effettuata attraverso uno o più intermediari.

Nel caso previsto al secondo comma, lo Stato membro provvede affinché i contratti siano rispettati nei settori di cui trattasi e stabilisce un meccanismo di mediazione da applicare ai casi in cui non sia stato raggiunto il reciproco accordo per la conclusione di un contratto, assicurando in tal modo relazioni contrattuali eque.

2. Il contratto e/o l'offerta di contratto:

a) è stipulato/a prima della consegna;

b) è stipulato/a per iscritto e

c) comprende, fra l'altro, i seguenti elementi:

i) il prezzo da pagare alla consegna, che:

– è fisso ed è stabilito nel contratto, e/o

– è calcolato combinando vari fattori stabiliti nel contratto, che possono comprendere indicatori di mercato che riflettono cambiamenti nelle condizioni di mercato, le quantità consegnate e la qualità o la composizione dei prodotti agricoli consegnati;

ii) la quantità e la qualità dei prodotti interessati che può e/o deve essere consegnata e il calendario delle consegne;

iii) la durata del contratto, che può essere determinata o indeterminata, con clausole di risoluzione;

iv) le precisazioni riguardanti le scadenze e le procedure di pagamento;

v) le modalità per la raccolta o la consegna dei prodotti agricoli e

vi) le norme applicabili in caso di forza maggiore.

3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di contratto se il produttore consegna i prodotti interessati a un acquirente che è una cooperativa della quale il produttore è membro, se gli statuti di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in o derivate da tali statuti contengono disposizioni aventi effetti analoghi a quelli indicati al paragrafo 2, lettere a), b) e c).

4. Tutti gli elementi dei contratti per la consegna di prodotti agricoli conclusi da produttori, collettori, trasformatori o distributori, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c), sono liberamente negoziati tra le parti.

In deroga al primo comma,

i) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatori contratti scritti per la consegna di prodotti agricoli ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può stabilire una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un produttore e il primo acquirente dei prodotti agricoli. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno; e/o

ii) qualora uno Stato membro decida che il primo acquirente di prodotti agricoli deve presentare un'offerta scritta per un contratto al produttore ai sensi del paragrafo 1, esso può prevedere che l'offerta comprenda una durata minima del contratto, come previsto dalla legislazione nazionale a tal fine. Tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno.

Il secondo comma non pregiudica il diritto del produttore di rifiutare tale durata minima, purché il rifiuto avvenga per iscritto. In tal caso le parti sono libere di negoziare tutti gli elementi del contratto, compresi gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera c).

5. Gli Stati membri che si avvalgono delle opzioni di cui al presente articolo informano la Commissione della misura in cui sono applicate.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione uniforme del paragrafo 2, lettere a) e b), e del paragrafo 3 del presente articolo e le misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 113 ter

Trattative contrattuali

1. Un'organizzazione di produttori in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, riconosciuta ai sensi dell'articolo 106, può negoziare a nome dei produttori che ne sono membri, per la totalità o per una parte della loro produzione in comune, contratti di fornitura di prodotti agricoli da un produttore a un trasformatore, a un intermediario o a un distributore.

2. Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori possono avere luogo:

a) indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti interessati dagli agricoltori all'organizzazione di produttori;

b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione in comune di tutti i produttori aderenti all'organizzazione di produttori o solo di alcuni di essi;

c) a condizione che gli agricoltori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; gli Stati membri possono tuttavia derogare a tale condizione in casi debitamente giustificati, laddove i produttori detengano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;

d) a condizione che i prodotti in questione non siano interessati da un obbligo di consegna derivante dall'affiliazione di un agricoltore a una cooperativa in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti; e

e) a condizione che l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro o degli Stati membri in cui opera circa il volume dei prodotti agricoli oggetto di tali trattative.

3. Ai fini del presente articolo, i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori.

4. Per le trattative riguardanti più di uno Stato membro, la Commissione prende una decisione mediante un atto di esecuzione adottato senza l'applicazione dell'articolo 162, paragrafi 2 o 3. Negli altri casi tale decisione è adottata dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro interessato dalle trattative.

Le decisioni di cui al presente paragrafo si applicano a partire dalla data di notifica delle stesse alle imprese interessate.

Emendamento 261

Proposta di regolamento Articolo 114

Testo della Commissione

Articolo 114 Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori, **delle organizzazioni di operatori nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola** e delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle attività di tali organizzazioni, è conferito *alla Commissione* il potere di adottare atti delegati, *in conformità* all'articolo 160, *riguardanti* le organizzazioni di produttori, *le associazioni di organizzazioni di produttori, le organizzazioni interprofessionali e le organizzazioni di*

Emendamento

Articolo 114 Poteri delegati

Tenendo conto della necessità di garantire la precisa definizione degli obiettivi e delle responsabilità delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali, in modo da contribuire all'efficacia delle attività di tali organizzazioni **senza imporre indebiti oneri**, *alla Commissione* è conferito il potere di adottare atti delegati *conformemente* all'articolo 160 *riguardo alle* organizzazioni di produttori, *alle* associazioni di organizzazioni di produttori, *alle* organizzazioni interprofessionali e *alle* organizzazioni di operatori in merito:

operatori in merito:

a) alle finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni, **comprese le deroghe** a quelle stabilite agli articoli da 106 a 109;

b) allo statuto **delle associazioni, al riconoscimento**, alla struttura, alla personalità giuridica, alle modalità di adesione, alle dimensioni, alle modalità di rendicontazione e alle attività di tali organizzazioni e associazioni, **al requisito di cui all'articolo 106, lettera d), in merito al riconoscimento di un'organizzazione di produttori che non detiene una posizione dominante su un dato mercato, tranne qualora ciò sia necessario ai fini dell'articolo 39 del trattato, agli effetti del riconoscimento, alla revoca del riconoscimento e alle fusioni;**

c) alle organizzazioni e alle associazioni transnazionali, comprese le disposizioni di cui alle **lettere a) e b)** del presente articolo;

d) **all'esternalizzazione delle attività e alla**

-a) alle regole specifiche applicabili in uno o più dei settori figuranti all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento;

a) alle finalità specifiche che possono, devono o non devono essere perseguite da tali organizzazioni e associazioni **e, se del caso, aggiungersi** a quelle stabilite agli articoli da 106 a 109;

a bis) alle raccomandazioni orizzontali riguardanti gli accordi interprofessionali conclusi dalle organizzazioni in conformità dell'articolo 108;

b) allo statuto **delle organizzazioni diverse dalle organizzazioni di produttori, alle condizioni specifiche applicabili agli statuti delle organizzazioni di produttori in alcuni settori**, alla struttura, alla personalità giuridica, alle modalità di adesione, alle dimensioni, alle modalità di rendicontazione e alle attività di tali organizzazioni e associazioni, agli effetti **delle fusioni;**

b bis) alle condizioni per il riconoscimento, la revoca e la sospensione del riconoscimento, agli effetti del riconoscimento, della revoca e della sospensione del riconoscimento, nonché ai requisiti che tali organizzazioni e associazioni devono rispettare per l'adozione di misure correttive in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento;

c) alle organizzazioni e alle associazioni transnazionali, comprese le disposizioni di cui alle **lettere a), b) e b bis)** del presente articolo;

c bis) alle regole relative all'instaurazione di un'assistenza amministrativa e alle condizioni alle quali può essere prestata dalle autorità competenti interessate in caso di cooperazione transnazionale;

d) **alle condizioni dell'esternalizzazione**

messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni e delle associazioni;

e) al volume minimo o al valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni;

f) all'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 110, ai non aderenti e al pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 111, della quota associativa da parte dei non aderenti, **con un elenco di norme di produzione più rigorose che possono essere estese in virtù dell'articolo 110, paragrafo 4, primo comma, lettera b)**, ad altri requisiti in materia di rappresentatività, alle circoscrizioni economiche, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, ai periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, alle persone o alle organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e ai casi in cui la Commissione può richiedere che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato.

delle attività e alla messa a disposizione di mezzi tecnici da parte delle organizzazioni e delle associazioni;

e) al volume minimo o al valore minimo di produzione commercializzabile da parte delle organizzazioni e delle associazioni;

f) all'estensione di determinate regole delle organizzazioni, prevista dall'articolo 110, ai non aderenti e al pagamento obbligatorio, previsto dall'articolo 111, della quota associativa da parte dei non aderenti, ad altri requisiti in materia di rappresentatività, alle circoscrizioni economiche, compreso l'esame della loro definizione da parte della Commissione, ai periodi minimi durante i quali le regole devono essere in vigore prima di essere estese, alle persone o alle organizzazioni alle quali possono essere applicate le regole o i contributi obbligatori, e ai casi in cui la Commissione può richiedere, **per un periodo determinato**, che l'estensione delle regole o il pagamento di contributi obbligatori sia rifiutato o revocato;

f bis) alle condizioni specifiche per l'attuazione di sistemi contrattuali nei settori di cui all'articolo 113 bis, paragrafo 1, in particolare le soglie che definiscono i volumi di produzione che possono costituire oggetto di trattative collettive;

f ter) alle condizioni che consentono ai produttori riconosciuti di ottenere accordi collettivi orizzontali e verticali con i concorrenti e i partner della catena alimentare affinché i prezzi siano comprensivi dei costi sostenuti per gli investimenti a favore della produzione sostenibile.

Emendamento 262

Proposta di regolamento
Articolo 115

Testo della Commissione

Articolo 115

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti il presente capo, in particolare **relative alle** procedure e **alle** modalità tecniche di attuazione delle misure di cui agli articoli 110 e 112. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento

Articolo 115

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti il presente capo, in particolare **per quanto concerne:**

a) l'applicazione delle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali previste agli articoli 106 ter e 108 bis;

b) le notifiche degli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 8, dell'articolo 105 ter, paragrafo 7, dell'articolo 106 ter, paragrafo 4, lettera d), e dell'articolo 108 bis, paragrafo 4, lettera e);

c) le procedure in materia di assistenza amministrativa in caso di cooperazione transnazionale;

d) le procedure e le modalità tecniche di attuazione delle misure di cui agli articoli 110 e 112, in particolare l'attuazione del concetto di "circoscrizione economica" di cui all'articolo 110, paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 263

Proposta di regolamento
Articolo 116

Testo della Commissione

Articolo 116

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni individuali riguardanti:

a) il riconoscimento di organizzazioni che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, lettera c);

b) ***il rigetto o la revoca del riconoscimento di organizzazioni interprofessionali, la revoca dell'estensione delle regole o dei contributi obbligatori, l'approvazione o l'adozione di decisioni di modifica delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, lettera f).***

Emendamento

Articolo 116

Altre competenze di esecuzione

1. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni individuali riguardanti:

a) il riconoscimento, ***il rigetto o la revoca del riconoscimento*** di organizzazioni che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, lettera c);

b) ***l'estensione delle regole o dei contributi obbligatori delle organizzazioni di cui alla lettera a) e la loro revoca.***

1 bis. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti la sua decisione in merito all'approvazione o alla modifica delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell'articolo 114, lettera f).

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.

Emendamento 264

Proposta di regolamento
Parte II – titolo II – capo III – sezione 4 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

SEZIONE 4 BIS

**TRASPARENZA E INFORMAZIONI
RELATIVE AL MERCATO**

Articolo 116 bis

Strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari

1. Per informare gli operatori economici e l'insieme dei poteri pubblici circa la formazione dei prezzi lungo tutta la catena di approvvigionamento alimentare e per facilitare l'osservazione e la registrazione degli sviluppi del mercato, la Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle attività dello Strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari e ai risultati degli studi di quest'ultimo, provvedendo alla pubblicazione di tali risultati.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, e in relazione alle attività degli istituti di statistica e degli osservatori dei prezzi nazionali, lo Strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari raccoglie, senza creare oneri aggiuntivi a carico degli agricoltori, le informazioni e i dati statistici necessari all'elaborazione di analisi e studi concernenti in particolare:

a) la produzione e l'approvvigionamento;

b) i meccanismi di formazione dei prezzi e, per quanto possibile, i margini di profitto in tutta la catena di approvvigionamento alimentare dell'Unione e degli Stati membri;

c) l'andamento dei prezzi e, per quanto possibile, i margini di profitto a tutti i livelli della catena di approvvigionamento alimentare dell'Unione e degli Stati membri e in tutti i settori agricoli e agroalimentari, in particolare quelli degli ortofrutticoli, del latte e dei prodotti lattiero-caseari e della carne;

d) le previsioni di mercato a breve e medio termine.

Ai fini del presente paragrafo, lo Strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari prende in esame soprattutto le esportazioni e le importazioni, i prezzi franco azienda, i prezzi al consumo, i margini di profitto, i costi di produzione, trasformazione e

distribuzione in tutte le fasi della catena di approvvigionamento alimentare dell'Unione e degli Stati membri.

3. Le informazioni rese pubbliche attraverso le attività dello Strumento europeo di sorveglianza dei prezzi dei prodotti alimentari sono trattate in modo riservato. La Commissione assicura che non consentano l'identificazione dei singoli operatori.

Emendamento 265

Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Sono soggetti all'obbligo di titolo i seguenti prodotti: cereali, riso, zucchero, lino, canapa, semi, piante vive, olio d'oliva, ortofrutticoli, ortofrutticoli trasformati, banane, carni bovine, carni suine, carni ovine e caprine, carni di pollame, uova, latte e prodotti lattiero-caseari, vino, alcole etilico di origine agricola.

Emendamento 350

Proposta di regolamento
Articolo 117 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. I prodotti importati dall'Unione rispettano gli stessi requisiti di produzione e commercializzazione – segnatamente per quanto riguarda la sicurezza alimentare e le normative ambientali, sociali e in materia di benessere animale – di quelli prodotti nell'Unione e i relativi titoli di importazione possono essere rilasciati solo a tali condizioni.

Emendamento 267

Proposta di regolamento
Articolo 118 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Tenendo conto *dell'andamento degli scambi e del mercato, del fabbisogno dei mercati interessati e ai fini del monitoraggio delle importazioni e delle esportazioni dei prodotti di cui trattasi* è conferito alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160:

Emendamento

1. Tenendo conto *della necessità di monitorare le importazioni dei prodotti, di assicurare un'adeguata gestione del mercato e di ridurre gli oneri amministrativi*, è conferito alla Commissione il potere di stabilire, mediante atti delegati in conformità all'articolo 160:

Emendamento 268

Proposta di regolamento

Articolo 118 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) *l'*elenco dei prodotti agricoli per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione;

Emendamento

a) *la modifica e l'integrazione dell'*elenco dei prodotti agricoli per i quali è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o di esportazione;

Emendamento 269

Proposta di regolamento

Articolo 118 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Tenendo conto della necessità di *definire gli elementi principali del* regime dei titoli, è conferito *alla Commissione* il potere di adottare atti delegati *in conformità* all'articolo 160 allo scopo di:

Emendamento

2. Tenendo conto della necessità di *precisare le norme relative al* regime dei titoli, *alla Commissione* è conferito il potere di adottare atti delegati *conformemente* all'articolo 160 allo scopo di:

Emendamento 270

Proposta di regolamento

Articolo 119 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti *la* presente *sezione*, comprese

Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie riguardanti *il* presente *capo*, comprese le

le norme per:

norme per:

Emendamento 271

Proposta di regolamento Articolo 120 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.

Emendamento 272

Proposta di regolamento Articolo 120 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 120 bis

Dazi all'importazione

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le aliquote dei dazi all'importazione della tariffa doganale comune.

Emendamento 273

Proposta di regolamento Articolo 121 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Attuazione di accordi internazionali

Attuazione di accordi internazionali ***e di altri accordi***

Emendamento 274

Proposta di regolamento Articolo 121

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure per l'attuazione degli accordi internazionali conclusi in virtù

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure per l'attuazione degli accordi internazionali conclusi in virtù

dell'articolo 218 del trattato *o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato* o a norma della tariffa doganale comune per quanto riguarda il calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2

dell'articolo 218 del trattato o a norma della tariffa doganale comune per quanto riguarda il *metodo di* calcolo dei dazi di importazione dei prodotti agricoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 275

Proposta di regolamento Articolo 121 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 121 bis

Calcolo dei dazi all'importazione dei cereali

- 1. In deroga all'articolo 121, il dazio all'importazione per i prodotti di cui ai codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento (grano) tenero di alta qualità), 1002 00 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55%, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota convenzionale del dazio determinata in base alla nomenclatura combinata.*
- 2. La Commissione adotta atti di esecuzione contenenti il suo calcolo dei dazi all'importazione di cui al paragrafo 1. La Commissione basa tale calcolo sui prezzi rappresentativi cif all'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1, che sono determinati periodicamente.*
- 3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo ai requisiti minimi per il frumento (grano) tenero di alta qualità.*
- 4. La Commissione adotta atti di*

esecuzione che stabiliscono quanto segue:

i) le quotazioni dei prezzi da prendere in considerazione;

ii) ove opportuno, la facoltà, in casi determinati, di accordare agli operatori la possibilità di conoscere, prima dell'arrivo delle spedizioni in questione, il dazio che sarà applicato.

5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 4 sono adottati senza l'applicazione della procedura stabilita all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.

Emendamento 276

Proposta di regolamento Articolo 121 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 121 ter

Calcolo dei dazi all'importazione del riso semigreggio

1. In deroga all'articolo 121, il dazio all'importazione del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è fissato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, in conformità dell'allegato VII ter, punto 1, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi.

La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a fissare la nuova aliquota applicabile qualora i calcoli effettuati a norma di tale allegato ne richiedano la modifica. Gli atti di esecuzione in questione sono adottati senza l'applicazione della procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3. Fino alla fissazione della nuova aliquota si applica il dazio precedentemente fissato.

2. Per il calcolo degli importi di cui all'allegato VII bis, punto 1, si tiene conto dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 durante il periodo di riferimento

corrispondente, esclusi i titoli d'importazione di riso Basmati di cui all'articolo 121 quater.

3. Il quantitativo di riferimento annuo è di 449 678 tonnellate. Il quantitativo di riferimento parziale per ciascuna campagna di commercializzazione corrisponde alla metà del quantitativo annuo.

Emendamento 277

Proposta di regolamento Articolo 121 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 121 quater

Calcolo dei dazi all'importazione del riso Basmati semigreggio

In deroga all'articolo 121, le varietà di riso Basmati semigreggio di cui ai codici NC 1006 20 17 e 1006 20 98, specificate nell'allegato VII quater, beneficiano di un dazio zero all'importazione. La Commissione adotta atti di esecuzione recanti le condizioni di applicazione del dazio zero. Tali atti di esecuzione sono adottati senza l'applicazione della procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.

Emendamento 278

Proposta di regolamento Articolo 121 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 121 quinquies

Calcolo dei dazi all'importazione del riso semilavorato e lavorato

1. In deroga all'articolo 121, la Commissione adotta atti di esecuzione intesi a fissare il dazio all'importazione del riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30, in conformità

dell'allegato VII ter, punto 2, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del periodo di riferimento di cui trattasi. Tali atti di esecuzione sono adottati senza l'applicazione della procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.

La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a fissare la nuova aliquota applicabile qualora i calcoli effettuati a norma di tale allegato ne richiedano la modifica. Fino alla fissazione della nuova aliquota si applica il dazio precedentemente fissato. Tali atti di esecuzione sono adottati senza l'applicazione della procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.

2. Per il calcolo degli importi di cui all'allegato VII ter, punto 2, si tiene conto dei quantitativi per i quali i titoli di importazione per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30 sono stati rilasciati nel periodo di riferimento corrispondente.

Emendamento 279

Proposta di regolamento Articolo 121 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 121 sexies

Calcolo dei dazi all'importazione delle rottture di riso

In deroga all'articolo 121, il dazio all'importazione delle rottture di riso di cui al codice NC 1006 40 00 è di 65 EUR per tonnellata.

Emendamento 280

Proposta di regolamento Articolo 122 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Se il prezzo di entrata dichiarato della partita in questione è superiore al

valore forfettario all'importazione, maggiorato di un margine stabilito dalla Commissione che non può superare il valore forfettario di oltre il 10 %, è richiesto il deposito di una cauzione pari al dazio all'importazione determinato sulla base del valore forfettario all'importazione. La Commissione calcola tale valore ogni giorno lavorativo e per ciascuna origine, prodotto e periodo; tale valore è pari alla media ponderata dei prezzi rappresentativi di tali prodotti sui mercati di importazione rappresentativi degli Stati membri o, se opportuno, su altri mercati, previa deduzione di un importo globale di 5 EUR/100 kg e dei dazi doganali ad valorem.

Inoltre l'interessato fornisce informazioni in merito alle condizioni di commercializzazione e di trasporto del prodotto presentando copie dei documenti che attestino la consegna tra gli operatori e i costi sostenuti dall'importazione alla vendita del prodotto. In ogni caso, i documenti specificano la varietà o la tipologia commerciale del prodotto, conformemente alle disposizioni in materia di presentazione ed etichettatura previste dalle norme di commercializzazione applicabili dell'UE, nonché la categoria commerciale dei prodotti e il loro peso.

Emendamento 281

Proposta di regolamento Articolo 122 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Il valore in dogana delle merci deperibili importate per le quali l'applicazione del dazio della tariffa doganale comune dipende dal prezzo di entrata del lotto importato in conto consegna può essere determinato direttamente a norma dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale ed è pari al valore forfettario

all'importazione.

Emendamento 282

Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 quater. Se necessario, il prezzo di entrata di una partita può anche essere determinato utilizzando un valore forfettario all'importazione, calcolato per prodotto e per origine in base alla media ponderata dei prezzi dei prodotti interessati sui mercati di importazione rappresentativi degli Stati membri o, se opportuno, su altri mercati.

Emendamento 283

Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 248 DAC, i controlli da effettuarsi dalle autorità doganali per stabilire se è necessaria la costituzione di una cauzione comprendono il controllo del valore in dogana rispetto al prezzo unitario dei prodotti considerati, come previsto dall'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del codice doganale.

soppresso

Emendamento 284

Proposta di regolamento
Articolo 122 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Tenendo conto della necessità di garantire l'efficienza del sistema, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per disporre che i controlli di cui al paragrafo 2 del presente

soppresso

articolo, compiuti dalle autorità doganali in aggiunta o in alternativa al controllo del valore in dogana rispetto al prezzo unitario, comprendano un controllo del valore in dogana rispetto a un altro valore.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le regole per il calcolo dell'altro valore di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 285

Proposta di regolamento Articolo 123 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione **può stabilire, mediante** atti di esecuzione, i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, nonché i succhi di uve e i mosti di uve, alla cui importazione, se soggetta all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune, si applica un dazio addizionale per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi:

Emendamento

1. La Commissione **adotta** atti di esecuzione **intesi a stabilire** i prodotti dei settori dei cereali, del riso, dello zucchero, degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati, delle carni bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine, delle carni ovine e caprine, delle uova, delle carni di pollame e delle banane, nonché i succhi di uve e i mosti di uve, alla cui importazione, se soggetta all'aliquota del dazio della tariffa doganale comune, si applica un dazio addizionale per evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato dell'Unione conseguenti a tali importazioni nei seguenti casi:

Emendamento 286

Proposta di regolamento Articolo 123 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 onde garantire che i prodotti importati

rispettino le norme minime dell'Unione in materia di qualità e di ambiente.

Emendamento 287

Proposta di regolamento Articolo 124 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.

Emendamento 288

Proposta di regolamento Articolo 125 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione (***o in parte di essa***) o i contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono aperti e/o gestiti dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati conformemente agli articoli 126, 127 e 128.

1. I contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione o i contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, sono aperti e/o gestiti dalla Commissione mediante atti delegati e atti di esecuzione adottati conformemente agli articoli 126, 127 e 128.

Emendamento 289

Proposta di regolamento Articolo 125 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) nel caso dei contingenti tariffari di importazione, tiene adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato dell'Unione ***e*** della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, oppure

a) nel caso dei contingenti tariffari di importazione, tiene adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato dell'Unione ***nonché*** della necessità di salvaguardarne l'equilibrio ***e di***

sviluppare nuovi mercati a valle nella produzione di prodotti industriali, garantendo la certezza e la continuità delle forniture a prezzi competitivi su scala mondiale, oppure

Emendamento 290

Proposta di regolamento Articolo 125 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 125 bis

Disposizioni specifiche

Nel caso dei contingenti tariffari di importazione in Spagna di 2 000 000 di tonnellate di granturco e di 300 000 tonnellate di sorgo e dei contingenti tariffari di importazione in Portogallo di 500 000 tonnellate di granturco, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo alle disposizioni necessarie alla realizzazione delle importazioni dei contingenti tariffari nonché, eventualmente, al magazzinaggio da parte degli organismi pubblici dei quantitativi importati dagli organismi pagatori degli Stati membri in questione e al loro smercio sul mercato di tali Stati membri.

Emendamento 291

Proposta di regolamento Articolo 126 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) determinare le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di accesso al contingente tariffario di importazione; tali condizioni possono comprendere un'esperienza minima negli scambi con i paesi terzi e territori assimilati, oppure nell'attività di trasformazione, espressa in termini di

soppressa

quantità minima e periodo minimo in un dato settore di mercato; tali condizioni possono comprendere norme specifiche che tengano conto delle esigenze e delle prassi in vigore in un dato settore e degli usi e delle necessità delle industrie di trasformazione;

Emendamento 292

Proposta di regolamento

Articolo 127 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) l'uso di titoli e, ove necessario, disposizioni specifiche riguardanti in particolare le **condizioni di** presentazione delle domande di titolo di importazione **e di** concessione **dell'autorizzazione** nell'ambito del contingente tariffario;

Emendamento

e) l'uso di titoli e, ove necessario, disposizioni specifiche riguardanti in particolare le **procedure applicabili per la** presentazione delle domande di titolo di importazione **nonché per la** concessione **di autorizzazioni** nell'ambito del contingente tariffario;

Emendamento 293

Proposta di regolamento

Articolo 127 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) le condizioni e i requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare quando presenta una domanda di accesso al contingente tariffario di importazione; tali condizioni possono comprendere un'esperienza minima negli scambi con i paesi terzi e territori assimilati, oppure nell'attività di trasformazione, espressa in termini di quantità minima e periodo minimo in un dato settore di mercato; tali condizioni possono comprendere norme specifiche che tengano conto delle esigenze e delle prassi in vigore in un dato settore e degli usi e delle necessità delle industrie di trasformazione.

Emendamento 294

Proposta di regolamento

Articolo 128 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.

Emendamento 295

Proposta di regolamento

Articolo 129 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 129 bis

Importazioni di luppolo

1. I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nell'Unione oppure ottenuti da tali prodotti.

2. I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine e riconosciuto equivalente al certificato di cui all'articolo 59 ter sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1.

Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l'attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.

3. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo alle condizioni alle quali non si applicano gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura

dell'imballaggio.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a stabilire le disposizioni relative al presente articolo, comprese quelle concernenti il riconoscimento degli attestati di equivalenza e i controlli sulle importazioni di luppolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 296

Proposta di regolamento Articolo 130 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 130 bis

Importazione di zucchero greggio destinato alla raffinazione: esclusiva di tre mesi per le raffinerie a tempo pieno

1. Fino al termine della campagna di commercializzazione 2019/2020, alle raffinerie a tempo pieno è concessa una capacità d'importazione esclusiva di 2 500 000 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.

2. L'unico impianto di lavorazione della barbabietola da zucchero funzionante nel 2005 in Portogallo è considerato una raffineria a tempo pieno.

3. I titoli d'importazione dello zucchero destinato alla raffinazione sono rilasciati unicamente a raffinerie a tempo pieno a condizione che i quantitativi in questione non superino quelli di cui al paragrafo 1. I titoli possono essere trasferiti solo tra raffinerie a tempo pieno e sono validi fino alla fine della campagna di commercializzazione per la quale sono stati rilasciati.

Il presente paragrafo si applica per i primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione.

4. Considerata la necessità di garantire

che lo zucchero importato destinato alla raffinazione sia raffinato a norma della presente sottosezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo:

a) a determinate definizioni ai fini del funzionamento del regime di importazione di cui al paragrafo 1;

b) alle condizioni e ai requisiti di ammissibilità che un operatore è tenuto a soddisfare per presentare una domanda di titolo di importazione, compresa la costituzione di una cauzione;

c) alle norme sulle sanzioni amministrative da applicare.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a stabilire le norme necessarie in relazione alle prove giustificative e ai documenti da fornire per quanto riguarda i requisiti e gli obblighi applicabili agli importatori, in particolare alle raffinerie a tempo pieno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 297

Proposta di regolamento Articolo 130 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 130 ter

Sospensione dei dazi all'importazione nel settore dello zucchero

In conformità del meccanismo di cui all'articolo 101 quinquies bis e fino al termine della campagna di commercializzazione 2019/2020, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi all'importazione per determinati quantitativi dei prodotti seguenti, al fine di garantire l'approvvigionamento necessario per il mercato europeo dello

zucchero:

a) zucchero di cui al codice NC 1701;

b) isoglucosio di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 298

Proposta di regolamento Articolo 133

Testo della Commissione

Articolo 133

Campo di applicazione

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 218 del trattato, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione per:

a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:

i) cereali;

ii) riso;

iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g);

iv) carni bovine;

v) latte e prodotti lattiero-caseari;

vi) carni suine;

vii) uova;

viii) carni di pollame;

Emendamento

Articolo 133

Campo di applicazione

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale ***quando le condizioni del mercato interno rientrano tra quelle descritte all'articolo 154, paragrafo 1***, ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 218 del trattato, ***nonché in conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea***, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione per:

a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:

i) cereali;

ii) riso;

iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g);

iv) carni bovine;

v) latte e prodotti lattiero-caseari;

vi) carni suine;

vii) uova;

viii) carni di pollame;

b) i prodotti di cui alla **lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii)**, del presente paragrafo, da esportare sotto forma di prodotti trasformati in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e sotto forma di prodotti contenenti zucchero elencati nell'allegato I, Parte X, lettera b).

2. La restituzione all'esportazione di prodotti trasformati non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

b) i prodotti di cui alla **lettera a), punti i), ii), iii), v), vi) e vii)**, del presente paragrafo, da esportare sotto forma di prodotti trasformati in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli, **inclusi i prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010**, e sotto forma di prodotti contenenti zucchero elencati nell'allegato I, Parte X, lettera b).

2. La restituzione all'esportazione di prodotti trasformati non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.

2 bis. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 154, paragrafo 1, e dell'articolo 159, la restituzione a disposizione per i prodotti di cui al paragrafo 1 è pari a 0 EUR.

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 299

Proposta di regolamento Articolo 135

Testo della Commissione

Articolo 135

Fissazione delle restituzioni all'esportazione

1. Agli stessi prodotti si applicano le stesse restituzioni all'esportazione in tutta l'Unione. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a

Emendamento

Articolo 135

Fissazione delle restituzioni all'esportazione

1. Agli stessi prodotti si applicano le stesse restituzioni all'esportazione in tutta l'Unione. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a

norma dell'articolo 218 del trattato.

2. Le condizioni per la fissazione delle restituzioni all'esportazione sono adottate dal Consiglio in conformità all'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

norma dell'articolo 218 del trattato.

2. La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a fissare le restituzioni per un periodo limitato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Le restituzioni possono essere fissate mediante gara per i cereali, il riso, lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero-caseari.

2 bis. Le restituzioni per un determinato prodotto sono fissate tenendo conto di uno o più dei seguenti aspetti:

a) la situazione attuale e le prospettive di evoluzione per quanto riguarda:

i) i prezzi del prodotto in questione e la sua disponibilità sul mercato dell'Unione;

ii) i prezzi di tale prodotto sul mercato mondiale;

b) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati, che consistono nel garantire l'equilibrio e lo sviluppo naturale dei prezzi e degli scambi su tali mercati;

c) l'esigenza di evitare turbative tali da provocare uno squilibrio prolungato tra la domanda e l'offerta sul mercato dell'Unione;

d) gli aspetti economici delle esportazioni considerate;

e) i limiti che derivano dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 218 del trattato;

f) la necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base dell'Unione nella produzione di merci trasformate destinate all'esportazione verso paesi terzi e l'utilizzazione di prodotti di paesi terzi importati in regime di perfezionamento;

g) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati dell'Unione fino ai porti o altri luoghi di esportazione dell'Unione, nonché le spese d'oltreo ai paesi di

destinazione;

h) la domanda sul mercato dell'Unione;

i) con riguardo ai settori delle carni suine, delle uova e delle carni di pollame, la differenza tra i prezzi nell'Unione e i prezzi sul mercato mondiale del quantitativo di cereali da foraggio necessario per produrre nell'Unione i prodotti di tali settori.

Emendamento 300

Proposta di regolamento Articolo 141

Testo della Commissione

Articolo 141

Altre competenze di esecuzione

Mediante atti di esecuzione *la Commissione può* fissare coefficienti per adeguare le restituzioni all'esportazione in conformità alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 139, paragrafo 6.

Emendamento

Articolo 141

Altre competenze di esecuzione

La Commissione può adottare atti di esecuzione *intesi a* fissare coefficienti per adeguare le restituzioni all'esportazione in conformità alle disposizioni adottate a norma dell'articolo 139, paragrafo 6.

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.

Emendamento 301

Proposta di regolamento Articolo 143

Testo della Commissione

Articolo 143

Applicazione degli articoli da 101 a 106 del trattato

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, gli articoli da 101 a 106 del trattato e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli **articoli 144 e 145** del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 del trattato che si riferiscono alla produzione o al

Emendamento

Articolo 143

Applicazione degli articoli da 101 a 106 del trattato

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, **conformemente all'articolo 42 del trattato**, gli articoli da 101 a 106 del trattato e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli **articoli da 143 bis a 145** del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 101, paragrafo 1, e all'articolo 102 del trattato

commercio di prodotti agricoli.

che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli.

Per migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire l'applicazione uniforme delle norme sulla concorrenza dell'Unione nel settore agricolo e agroalimentare, la Commissione coordina l'azione delle varie autorità nazionali garanti della concorrenza. A tale scopo pubblica in particolare orientamenti e guide di buone prassi che consentano di fornire assistenza alle varie autorità nazionali garanti della concorrenza e agli operatori economici nel settore agricolo e agroalimentare.

Emendamento 302

Proposta di regolamento Articolo 143 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 143 bis

Mercato rilevante

1. La definizione del mercato rilevante permette di individuare e definire l'ambito entro il quale vi è concorrenza tra le imprese e si basa su due dimensioni cumulative:

a) il mercato rilevante del prodotto: ai fini del presente capo, per "mercato del prodotto" si intende il mercato che comprende tutti i prodotti considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore a motivo delle loro caratteristiche, del loro prezzo e dell'utilizzo cui sono destinati;

b) il mercato geografico rilevante: ai fini del presente capo, per "mercato geografico" si intende il mercato comprendente il territorio nel quale le imprese in causa forniscono i prodotti di cui trattasi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere distinto dalle zone geografiche contigue segnatamente perché in queste ultime le condizioni di

concorrenza sono sensibilmente diverse.

2. Ai fini della determinazione del mercato rilevante, si applicano i seguenti principi:

a) il mercato rilevante del prodotto è considerato in primo luogo, per i prodotti grezzi, come il mercato dei prodotti di una determinata specie di piante o animali; l'eventuale considerazione di una scala di livello inferiore è debitamente giustificata;

b) il mercato geografico rilevante è considerato in primo luogo come il mercato dell'Unione; l'eventuale considerazione di una scala di livello inferiore è debitamente giustificata.

Emendamento 303

Proposta di regolamento Articolo 143 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 143 ter

Posizione dominante

1. Ai fini del presente capo, per "posizione dominante" si intende una situazione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei concorrenti, dei clienti e, in ultima analisi, dei consumatori.

2. Lo stato di posizione dominante non è considerato raggiunto fino a quando le quote di mercato detenute su un mercato rilevante da un'impresa o da più imprese legate da un accordo orizzontale, nel settore agricolo e agroalimentare, non raggiungono il livello delle quote di mercato detenute dall'impresa più importante dello stesso mercato rilevante e che si trova immediatamente a valle nella catena di approvvigionamento.

Emendamento 304

Proposta di regolamento Articolo 144

Testo della Commissione

Articolo 144

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all'articolo 143, del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

In particolare, *l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni*, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 106 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 107 del presente regolamento nella misura in cui, *senza che ne derivi l'obbligo di praticare prezzi identici*, riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, *a meno che la concorrenza sia in questo modo eliminata o siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.*

Emendamento

Articolo 144

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro **organizzazioni o associazioni di organizzazioni**

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche **concordate** di cui all'articolo 143 del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato.

In particolare, **sono considerati necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate** di agricoltori, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 106 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 107 del presente regolamento, nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli.

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al presente paragrafo sono considerati conformi alle condizioni stabilite all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.

Il presente paragrafo non si applica se la concorrenza è esclusa.

1 bis. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 non comportano l'obbligo di applicare prezzi identici, con l'eccezione dei contratti di

cui agli articoli 104 bis, 105 bis, 113 bis e 113 ter.

1 ter. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di agricoltori, organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 143 rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003.

2. Dopo aver consultato gli Stati membri e sentite le imprese o associazioni di imprese interessate e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che ritenga appropriate, la Commissione ha competenza esclusiva, fatto salvo il controllo della Corte di giustizia, a determinare mediante atti di esecuzione, attraverso l'adozione di una decisione che deve essere pubblicata, quali accordi, decisioni e pratiche soddisfano le condizioni specificate al paragrafo 1.

La Commissione procede a tale determinazione di propria iniziativa o su richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro ovvero di un'impresa o di un'associazione di imprese interessata.

3. La pubblicazione della decisione di cui al paragrafo 2, primo comma, riporta i nomi delle parti interessate e il contenuto principale della decisione. Essa tiene conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei propri segreti aziendali.

Emendamento 305

Proposta di regolamento Articolo 145

Testo della Commissione

Articolo 145

Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle

Emendamento

Articolo 145

Accordi e pratiche concordate di organizzazioni interprofessionali riconosciute

1. L'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle

organizzazioni interprofessionali riconosciute in virtù dell'articolo 108 del presente regolamento, la cui finalità è lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 108, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, e, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'articolo 108, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:

a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;

b) entro i due mesi successivi al ricevimento **di tutte le informazioni richieste**, la Commissione, **mediante atti di esecuzione**, non abbia accertato **l'incompatibilità degli accordi, delle decisioni o delle pratiche concordate con la normativa dell'Unione**.

3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).

4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche

organizzazioni interprofessionali riconosciute in virtù dell'articolo 108 del presente regolamento, la cui finalità è lo svolgimento delle attività elencate all'articolo 108, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento, e, per i settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola e del tabacco, all'articolo 108, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che:

a) gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate siano stati notificati alla Commissione;

b) entro i due mesi successivi al ricevimento **della notifica richiesta**, la Commissione non abbia accertato **che detti accordi rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 4**. **Qualora accerti che gli accordi in questione rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 4, la Commissione adotta atti di esecuzione recanti le sue conclusioni. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 o 3.**

3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate non possono avere effetto prima che sia trascorso il periodo di cui al paragrafo 2, lettera b).

3 bis. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, in situazioni di crisi gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 entrano in vigore e sono notificati alla Commissione dal momento della loro adozione.

Al più tardi 21 giorni dopo la data di notifica, la Commissione adotta, se del caso, atti di esecuzione recanti la sua decisione secondo cui i suddetti accordi rientrano nel campo di applicazione del paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafo 2 o 3.

4. Sono dichiarati in ogni caso incompatibili con la normativa dell'Unione gli accordi, le decisioni e le pratiche

concordate che:

a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;

c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;

d) comportano la fissazione di prezzi *o di quote*;

e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

5. Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, lettera b), constatata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione con cui dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo. ***Tuttavia, in questo caso, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, può in qualsiasi momento esprimere un parere di incompatibilità.***

concordate che:

a) possono causare una qualsiasi forma di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione;

b) possono nuocere al buon funzionamento dell'organizzazione dei mercati;

c) possono creare distorsioni di concorrenza non indispensabili per raggiungere gli obiettivi della PAC perseguiti dall'attività dell'organizzazione interprofessionale;

d) comportano la fissazione di prezzi;

e) possono creare discriminazione o eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

5. Se, alla scadenza del periodo di due mesi di cui al paragrafo 2, lettera b), constatata che non ricorrono le condizioni per l'applicazione del paragrafo 1, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione con cui dichiara che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si applica all'accordo, alla decisione o alla pratica concordata in questione.

La decisione della Commissione si applica a partire dalla data di notifica della stessa all'organizzazione interprofessionale interessata, tranne qualora quest'ultima abbia fornito informazioni errate o si sia indebitamente valsa dell'esenzione di cui al paragrafo 1.

6. In caso di accordi pluriennali, la notifica del primo anno è valida per gli anni successivi dell'accordo.

6 bis. La Commissione può adottare atti di esecuzione recanti le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Proposta di regolamento
Articolo 152 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono finanziare tali pagamenti tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.

Emendamento

Gli Stati membri possono finanziare tali pagamenti ***per mezzo del proprio bilancio nazionale***, tramite un prelievo imposto al settore interessato dalla misura o tramite qualsiasi altro contributo del settore privato.

Emendamento 307

Proposta di regolamento
Articolo 152 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 21, pagamenti nazionali per finanziare le misure di accompagnamento necessarie ai fini dell'efficacia del programma di distribuzione di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati agli allievi degli istituti scolastici previsti dall'articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento

Gli Stati membri possono concedere, a integrazione dell'aiuto unionale di cui all'articolo 21, pagamenti nazionali per finanziare le misure di accompagnamento necessarie ai fini dell'efficacia del programma di distribuzione di prodotti dei settori degli ortofrutticoli, degli ortofrutticoli trasformati e di banane e prodotti derivati agli allievi degli istituti scolastici previsti dall'articolo 21, paragrafo 2. ***L'importo totale del cofinanziamento non supera il 100% dei costi realmente sostenuti.***

Emendamento 308

Proposta di regolamento
Articolo 153 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 153 bis

Promozione commerciale nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Uno Stato membro può imporre ai suoi produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui quantitativi di latte o di equivalente latte commercializzati, destinato a finanziare misure relative alla

promozione del consumo nell'Unione, all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al miglioramento della qualità.

Emendamento 309

Proposta di regolamento Articolo 154

Testo della Commissione

Articolo 154

Misure per contrastare le turbative del mercato

1. Tenendo conto della necessità di contrastare efficacemente ed effettivamente **le minacce di** turbativa del mercato **causate** da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno o da qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul mercato, è conferito *alla Commissione* il potere di adottare atti delegati, *in conformità* all'articolo 160, *per l'adozione* delle misure necessarie nel settore interessato, nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi in forza dell'articolo 218 del trattato.

Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di **minaccia di** turbative del mercato di cui al primo comma, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 161 del presente regolamento.

Nella misura necessaria e per il periodo necessario tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, oppure sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a

Emendamento

Articolo 154

Misure per contrastare le turbative del mercato

1. Tenendo conto della necessità di contrastare efficacemente ed effettivamente **la** turbativa del mercato **causata** da aumenti o cali significativi dei prezzi sui mercati interno o esterno, **da un consistente aumento dei costi di produzione quali definiti all'articolo 7, paragrafo 2,** o da qualsiasi altro fattore che si ripercuote sul mercato, **laddove tale situazione sembri destinata a perdurare o a peggiorare,** *alla Commissione* è conferito il potere di adottare atti delegati *conformemente* all'articolo 160 *riguardo all'adozione* delle misure necessarie nel settore interessato, nel rispetto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi in forza dell'articolo 218 del trattato **e a condizione che le altre misure previste dal presente regolamento appaiano insufficienti.**

Qualora lo richiedano ragioni imperative di urgenza in caso di turbative del mercato di cui al primo comma, agli atti delegati adottati a norma del presente paragrafo si applica la procedura di cui all'articolo 161 del presente regolamento.

Nella misura necessaria e per il periodo necessario tali misure possono ampliare o modificare la portata, la durata o altri aspetti di altre misure previste dal presente regolamento, oppure sospendere i dazi all'importazione, in tutto o in parte, anche per determinati quantitativi e/o periodi, a

seconda dei casi.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 *non* si applicano *ai* prodotti elencati nell'*allegato I, parte XXIV, sezione 2*.

3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali disposizioni possono riguardare, in particolare, le procedure e i criteri tecnici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

seconda dei casi, *oppure assegnare fondi nell'ottica di attivare le restituzioni all'esportazione di cui alla parte III, capo VI, o di fornire sostegno specifico ai produttori per attenuare gli effetti di una grave turbativa del mercato*.

2. *Fatto salvo l'articolo 133, paragrafo 1*, le misure di cui al paragrafo 1 si applicano *a tutti i* prodotti elencati nell'*allegato I*.

3. La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, le misure necessarie per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo. Tali disposizioni possono riguardare, in particolare, le procedure e i criteri tecnici. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 310

Proposta di regolamento Articolo 155

Testo della Commissione

Articolo 155

Misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante

1. La Commissione può *adottare*, mediante atti *di esecuzione*, misure eccezionali di sostegno:

- a) *a favore del mercato colpito*, per tener conto delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali e
- b) per tener conto di gravi turbative del mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per

Emendamento

Articolo 155

Misure connesse *a parassiti*, a malattie degli animali *e delle piante* e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante

1. La Commissione può *stabilire*, mediante atti *delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 161*, misure eccezionali di sostegno *a favore del mercato colpito*:

- a) per tener conto delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all'applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di *parassiti e* malattie degli animali *e delle piante* e
- b) per tener conto di gravi turbative del mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per

la salute delle piante.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai seguenti settori:

- a) carni bovine;
- b) latte e prodotti lattiero-caseari;
- c) carni suine;
- d) carni ovine e caprine;
- e) uova;
- f) carni di pollame.

Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), connesse a una perdita di fiducia dei consumatori a causa di rischi per la salute pubblica o la salute delle piante, si applicano anche a tutti gli altri prodotti agricoli ***tranne quelli elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2.***

3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate su richiesta degli Stati membri interessati.

4. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizootie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.

5. L'Unione partecipa nella misura del 50% al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al ***paragrafo 1.***

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni

la salute delle piante.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai seguenti settori:

- a) carni bovine;
- b) latte e prodotti lattiero-caseari;
- c) carni suine;
- d) carni ovine e caprine;
- e) uova;
- f) carni di pollame.

Le misure di cui al paragrafo 1, lettera b), connesse a una perdita di fiducia dei consumatori a causa di rischi per la salute pubblica o la salute delle piante, si applicano anche a tutti gli altri prodotti agricoli.

2 bis. La Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 161, estendere l'elenco dei prodotti specificati al paragrafo 2.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate su richiesta degli Stati membri interessati.

4. Le misure di cui al paragrafo 1, lettera a), sono subordinate all'adozione, da parte degli Stati membri interessati, di ***pertinenti*** misure ***fitosanitarie o*** veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente ***i parassiti o*** le epizootie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.

5. L'Unione partecipa nella misura del 50% ***e del 75%*** al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al ***paragrafo 1, lettere a) e b), rispettivamente. Tali misure possono includere agevolazioni fiscali o prestiti agevolati concessi agli agricoltori da finanziare ai sensi del regolamento [sullo sviluppo rurale].***

Tuttavia, con riguardo ai settori delle carni

bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60% delle spese.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

bovine, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni suine e delle carni ovine e caprine, in caso di lotta contro l'afta epizootica l'Unione contribuisce al finanziamento del 60% delle spese.

6. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi.

Emendamento 311

Proposta di regolamento

Articolo 156

Testo della Commissione

Articolo 156

Misure necessarie per risolvere problemi specifici

1. La Commissione **adotta**, mediante atti **di esecuzione**, le misure di emergenza necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici. Tali misure possono derogare alle disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario. **Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.**

2. Per motivi di urgenza debitamente giustificati la Commissione adotta atti **di esecuzione immediatamente applicabili**, secondo la procedura di cui all'**articolo 162, paragrafo 3**, per risolvere problemi specifici.

Emendamento

Articolo 156

Misure necessarie per risolvere problemi specifici

1. La Commissione **stabilisce**, mediante atti **delegati adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 161**, le misure di emergenza necessarie e giustificabili per risolvere problemi specifici. Tali misure possono derogare alle disposizioni del presente regolamento, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.

2. Per motivi di **estrema** urgenza debitamente giustificati la Commissione adotta atti **delegati** secondo la procedura di cui all'**articolo 161**, per risolvere problemi specifici.

Emendamento 312

Articolo 156 bis

**Misure destinate a risolvere gravi squilibri
nel mercato del latte e dei prodotti
lattiero-caseari**

1. Dal 1° aprile 2015, in caso di grave squilibrio nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a concedere, per un periodo di almeno tre mesi prorogabili, un aiuto ai produttori di latte che riducano volontariamente la loro produzione di almeno il 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Al momento della concessione di tale aiuto, la Commissione adotta inoltre atti di esecuzione intesi a imporre, per un periodo di almeno tre mesi prorogabili, un prelievo ai produttori di latte che aumentino la loro produzione di almeno il 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

2. Nell'attuazione della misura di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dell'andamento dei costi di produzione, soprattutto dei mezzi di produzione.

3. La fornitura gratuita di latte a enti caritativi, quali definiti all'articolo 29, paragrafo 3, lettera b), del COM(2012)0617 sotto la denominazione "organizzazioni partner", può essere considerata una riduzione della produzione, alle condizioni previste dalla Commissione a norma del paragrafo 4.

4. I prodotti delle imprese che hanno attuato il sistema di cui al paragrafo 1, primo comma, beneficiano in maniera prioritaria delle misure di intervento sul mercato previste alla parte II, titolo I,

applicate nel mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

5. Tenendo conto della necessità di garantire un funzionamento efficace e appropriato del presente meccanismo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo:

a) ai criteri di ammissibilità agli aiuti;

b) alle condizioni specifiche di attivazione del presente meccanismo;

c) alle condizioni alle quali la distribuzione gratuita di latte agli enti caritativi di cui al paragrafo 2 può essere considerata una riduzione della produzione;

d) alle condizioni di rimborso dell'aiuto in caso di mancato rispetto degli impegni in materia di riduzione della produzione, come pure agli eventuali interessi dovuti ai sensi delle norme pertinenti in vigore.

6. La Commissione può adottare atti di esecuzione intesi a fissare l'importo degli aiuti e del prelievo di cui al paragrafo 1.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 313

Proposta di regolamento Articolo 156 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 156 bis

Programmi operativi nel settore del latte di montagna

Per garantire lo sviluppo razionale dell'agricoltura di montagna e per assicurare così un tenore di vita equo ai produttori di latte nelle zone montane, a partire dal 30 aprile 2014 nelle zone montane le organizzazioni di produttori riconosciute, tenendo conto delle peculiarità di queste zone, possono

presentare programmi operativi per migliorare i margini di profitto di questi produttori. L'aiuto finanziario dell'Unione è limitato al 4,1% del valore della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori. Tale percentuale può tuttavia essere portata al 4,6% del valore della produzione commercializzata a condizione che la porzione eccedente il 4,1% del valore della produzione commercializzata sia utilizzata unicamente per misure di prevenzione e gestione delle crisi.

Emendamento 314

Proposta di regolamento Articolo 156 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 156 ter

Misure destinate a contrastare le turbative del mercato nel settore degli ortofrutticoli

- 1. Considerata la natura particolare e deperibile degli ortofrutticoli, è istituito un meccanismo che consenta di rispondere alle gravi turbative del mercato che possono derivare da significative riduzioni dei prezzi sul mercato interno provocate da problemi di ordine sanitario o da altre cause che comportino una brusca riduzione della domanda.*
- 2. Tale meccanismo è esclusivo per il prodotto o i prodotti in questione, ha carattere limitato nel tempo, è rivedibile, si attiva automaticamente ed è accessibile alla totalità dei produttori del settore.*
- 3. Esso comprende le misure elencate all'articolo 31, paragrafo 2, lettere g), h) e d), del presente regolamento, che non dipendono però dalla gestione dei fondi operativi utilizzati dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli riconosciute.*
- 4. L'Unione finanzia il 100% delle spese relative alle misure di cui al presente articolo.*

5. La gestione delle operazioni di gestione di gravi crisi si basa sui meccanismi stabiliti per le misure di gestione delle crisi nell'ambito dei programmi operativi. I produttori interessati che non appartengano a un'organizzazione di produttori concludono accordi al fine di coordinare le operazioni di gestione delle crisi e concordano una determinata percentuale a copertura delle spese di gestione.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 160 riguardo all'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

7. Su richiesta degli Stati membri, la Commissione può adottare atti di esecuzione recanti misure eccezionali destinate a combattere le turbative del mercato nel settore degli ortofrutticoli. La Commissione assicura che il pubblico sia informato al momento dell'introduzione di tali misure e rende noti i prodotti e le zone interessati dall'aiuto in questione come pure il suo importo. L'importo dell'aiuto viene adeguato nel caso della distribuzione gratuita. Il termine del periodo di crisi viene altresì determinato, mediante atto di esecuzione, una volta cessata la grave turbativa del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 315

Proposta di regolamento

Parte V – capo I – sezione 3 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

SEZIONE 3 BIS

ACCORDI, DECISIONI E PRATICHE CONCORDATE DURANTE I PERIODI DI GRAVE SQUILIBRIO SUI MERCATI

Emendamento 316

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 156 quater

**Applicazione dell'articolo 101,
paragrafo 1, del trattato**

1. Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applichi in alcun caso agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi, decisioni o pratiche concordate mirano a stabilizzare il settore interessato attraverso misure finalizzate alla fissazione dei prezzi e al controllo della produzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Il presente paragrafo si applica altresì agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate tra organizzazioni.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto se la Commissione ha già adottato una delle misure di cui al presente capo, oppure ha autorizzato l'attivazione di un intervento pubblico o l'aiuto all'ammasso privato di cui alla parte II, titolo I, capo I, e se gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 si considerano giustificati dallo o dagli Stati Membri interessati alla luce dello squilibrio del mercato.

3. Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate di cui al paragrafo 1 sono validi solo per un periodo massimo di sei mesi. La Commissione può tuttavia adottare atti di esecuzione che autorizzino la proroga di tali accordi, decisioni e pratiche concordate per un ulteriore

periodo massimo di sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 317

Proposta di regolamento

Articolo 157 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e/o i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Emendamento

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, del monitoraggio, dell'analisi e della gestione del mercato dei prodotti agricoli, per garantire la trasparenza del mercato, il corretto funzionamento delle misure della PAC, eseguire verifiche, controlli, monitoraggi, valutazioni e audit delle misure della PAC e ai fini dell'attuazione degli accordi internazionali, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi, la Commissione può adottare, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, le misure necessarie per le comunicazioni che le imprese, gli Stati membri e/o i paesi terzi sono tenuti a trasmettere. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati **e assicura il rispetto del principio secondo cui i dati personali non possono essere successivamente trattati in modo incompatibile con le finalità originarie per le quali sono stati raccolti.**

Emendamento 318

Proposta di regolamento

Articolo 157 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali,

Emendamento

Le informazioni ottenute possono essere trasmesse o messe a disposizione di organismi internazionali, delle autorità competenti dei paesi terzi e possono essere pubblicate ferma restando la protezione dei dati personali e del legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali, come i prezzi. **In particolare, la**

come i prezzi.

trasmissione di dati personali a organizzazioni internazionali o alle autorità competenti di paesi terzi deve avvenire in conformità dell'articolo 9 del regolamento 45/2001/CE e degli articoli 25 e 26 della direttiva 95/46/CE, e solamente per l'attuazione degli accordi internazionali.

Emendamento 319

Proposta di regolamento

Articolo 157 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) per quanto riguarda i dati personali, le categorie di dati da elaborare, i diritti d'accesso a questi dati, i periodi minimi e massimi di conservazione e la finalità del trattamento, in particolare in caso di pubblicazione dei dati e di trasferimento a paesi terzi.

Emendamento 320

Proposta di regolamento

Articolo 157 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 157 bis

Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Dal 1° aprile 2015, i primi acquirenti di latte crudo dichiarano all'autorità nazionale competente il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese.

Ai fini del presente articolo e dell'articolo 104 bis, per "primo acquirente" si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori al fine di:

a) sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso qualora tali

attività siano svolte a suo nome, in virtù di un contratto;

b) cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione la quantità di latte crudo di cui al primo comma.

La Commissione può adottare atti di esecuzione, recanti norme in materia di contenuto, formato e tempistica di tali dichiarazioni e misure relative alle notifiche da effettuare da parte degli Stati membri a norma del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 321

Proposta di regolamento Articolo 157 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 157 ter

Dichiarazioni obbligatorie nel settore viticivinicolo

1. I produttori di uve destinate alla vinificazione nonché i produttori di mosto e di vino dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti i quantitativi dell'ultima vendemmia prodotti.

2. Gli Stati membri possono imporre ai commercianti di uve destinate alla vinificazione di dichiarare ogni anno i quantitativi dell'ultima vendemmia immessi in commercio.

3. I produttori di mosto e di vino e i commercianti che non siano rivenditori al minuto dichiarano ogni anno alle autorità nazionali competenti le scorte di mosto e di vino che detengono, provenienti sia dalla vendemmia della campagna in corso sia da vendemmie precedenti. Il mosto e i vini importati da paesi terzi sono

dichiarati a parte.

4. Onde provvedere a che i produttori e i commercianti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 ottemperino ai loro obblighi, la Commissione ha facoltà, tramite atti delegati adottati a norma dell'articolo 160, di stabilire norme riguardanti:

a) il contenuto delle dichiarazioni obbligatorie e le esenzioni;

b) il contenuto delle dichiarazioni di cui alla lettera a) e le condizioni di presentazione, nonché le esenzioni dall'obbligo di presentare le dichiarazioni;

c) le sanzioni da applicare in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni agli Stati membri entro i termini.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di:

a) stabilire condizioni relative ai formulari da usare per le dichiarazioni obbligatorie;

b) adottare norme sui coefficienti di conversione per i prodotti diversi dal vino;

c) precisare i termini di presentazione delle dichiarazioni obbligatorie;

d) stabilire norme relative alle ispezioni e alle pertinenti relazioni degli Stati membri alla Commissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento 322

Proposta di regolamento Articolo 158

Testo della Commissione

Articolo 158

Relazioni obbligatorie della Commissione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) ogni tre anni dopo *il 2013, una*

Emendamento

Articolo 158

Relazioni obbligatorie della Commissione

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) ogni tre anni dopo *l'entrata in vigore del*

relazione sull'attuazione delle misure riguardanti il settore dell'apicoltura previste dagli articoli da 52 a 54;

b) entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, una relazione sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare sul funzionamento degli articoli *da 104 a 107 e dell'articolo 145* nel medesimo settore, *con particolare riferimento ai* possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione *in comune*, *corredata di* proposte adeguate.

presente regolamento:

i) una relazione sull'attuazione delle misure riguardanti il settore dell'apicoltura previste dagli articoli da 52 a 54;

ii) una relazione sull'applicazione delle norme della concorrenza al settore agricolo e agroalimentare in tutti gli Stati membri, riservando particolare attenzione all'applicazione delle deroghe di cui agli articoli 144 e 145 e alle divergenze potenziali di interpretazione e applicazione delle norme in materia di concorrenza, a livello nazionale e dell'Unione; la relazione è corredata di eventuali proposte adeguate;

iii) una relazione sulle disposizioni adottate al fine di tutelare le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche da abusi nei paesi terzi;

b) entro il 30 giugno 2014 ed entro il 31 dicembre 2018, una relazione sull'andamento della situazione del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare sul funzionamento degli articoli *104 bis, 105 bis, 105 ter e 157 bis* nel medesimo settore, *valutando, in particolare, gli effetti sui produttori di latte e sulla produzione di latte nelle regioni svantaggiate, in relazione con l'obiettivo generale di mantenere la produzione in tali regioni, e includendo* possibili incentivi atti ad incoraggiare gli agricoltori a concludere accordi di produzione *congiunta*, *con* proposte adeguate;

b bis) entro il 31 dicembre 2014:

i) una relazione sulle possibilità di fissare norme specifiche per la commercializzazione di carni suine, carni ovine e caprine, che illustra le disposizioni pertinenti che la Commissione intende adottare mediante atti delegati;

ii) una relazione sull'introduzione di norme semplificate di commercializzazione adattate alle razze

animali e alle varietà vegetali locali che sono utilizzate e prodotte dai piccoli produttori; la relazione è corredata di ogni proposta utile alla soluzione delle difficoltà riscontrate dai piccoli produttori per ottemperare alle norme di commercializzazione dell'Unione;

iii) una relazione sulla competitività e la sostenibilità dell'agricoltura e del settore agroalimentare, seguita da una seconda relazione entro il 31 dicembre 2019;

iv) una relazione sull'andamento della situazione del mercato e sul funzionamento della catena di approvvigionamento nel settore dello zucchero, seguita da una seconda relazione entro il 1° luglio 2018 sull'andamento della situazione del mercato nel settore dello zucchero, prestando particolare attenzione ai mezzi appropriati per abolire l'attuale regime delle quote e al futuro del settore dopo il 2020, prestando particolare attenzione alla necessità di mantenere un sistema contrattuale equo e un sistema di dichiarazione del prezzo dello zucchero; la relazione è corredata se del caso di adeguate proposte;

v) una relazione su un regime semplificato di menzioni riservate facoltative nel settore della carne bovina, prestando particolare attenzione all'attuale quadro per l'etichettatura facoltativa, nonché le appropriate menzioni in relazione ai sistemi di allevamento, produzione e alimentazione che possono generare valore aggiunto nel settore delle carni bovine; la relazione è corredata se del caso di adeguate proposte;

b bis) entro i quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una relazione sul funzionamento e l'efficacia degli strumenti di gestione dei mercati agricoli e il loro adeguamento al nuovo contesto internazionale, riservando particolare attenzione alla coerenza con gli obiettivi definiti all'articolo 39 del trattato; la

relazione è corredata se del caso di adeguate proposte.

Emendamento 323

Proposta di regolamento Articolo 159

Testo della Commissione

Articolo 159

Uso della riserva

I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel settore agricolo, alle condizioni e secondo la procedura di cui al paragrafo 14 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, sono messi a disposizione delle misure contemplate dal presente regolamento nell'anno o negli anni per i quali è richiesto un sostegno supplementare e attuate in circostanze che esulano dal normale andamento dei mercati.

In particolare i fondi sono trasferiti per spese a titolo:

- a) della parte II, titolo I, capo I,
- b) della parte III, capo VI e
- c) del capo I della presente parte.

La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, e in deroga al secondo comma del presente articolo, che il trasferimento di fondi non si effettua per determinate spese di cui alla lettera b) del medesimo comma, se dette spese rientrano nella normale gestione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 162, paragrafo 2.

Emendamento

Articolo 159

Uso della riserva

I fondi trasferiti dalla riserva per le crisi nel settore agricolo, alle condizioni e secondo la procedura di cui al paragrafo 14 dell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria, sono messi a disposizione delle misure contemplate dal presente regolamento nell'anno o negli anni per i quali è richiesto un sostegno supplementare e attuate in circostanze che esulano dal normale andamento dei mercati.

In particolare i fondi sono trasferiti per spese a titolo:

- a) della parte II, titolo I, capo I,
- b) della parte III, capo VI e
- c) del capo I della presente parte.

Emendamento 324

Proposta di regolamento Articolo 160 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Alla Commissione sono conferite le deleghe di potere previste dal presente regolamento per un periodo **indeterminato** a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo.*

Emendamento

2. *Il potere di adottare atti delegati previsto dal presente regolamento è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo. La Commissione elabora una relazione per quanto attiene alla delega di potere almeno nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.*

Emendamento 325

Proposta di regolamento Articolo 163

Testo della Commissione

Articolo 163

Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è abrogato.

Tuttavia, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 [regolamento (UE) COM(2010) 799]:

a) nel settore dello zucchero, il titolo I della parte II, l'articolo 142, l'articolo 153, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 153, paragrafi 2 e 3, l'articolo 156, la parte II dell'allegato III e l'allegato VI [il titolo I della parte II, gli articoli 248, 260, 261 e 262 e la parte II dell'allegato III del regolamento (UE) COM(2010) 799] si applicano fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2014/15, ossia fino al 30 settembre 2015;

Emendamento

Articolo 163

Abrogazioni

1. Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è abrogato.

Tuttavia, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007:

b) le disposizioni relative al regime di contenimento della produzione di latte stabilito nella parte II, titolo I, capo III e gli allegati IX e X **[parte II, titolo I, capo III e allegati VIII e IX del regolamento (UE) COM(2010) 799]** si applicano fino al 31 marzo 2015;

(c) nel settore vitivinicolo:

(i) gli articoli da 85 bis a 85 sexies **[articoli da 82 a 87 del regolamento (UE) COM(2010) 799]** per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 bis, paragrafo 2, **[articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (UE) COM(2010) 799]** non ancora estirpate e, per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 ter, paragrafo 1 **[articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) COM(2010) 799]** non ancora regolarizzate, fino all'estirpazione o alla regolarizzazione di tali superfici;

ii) il regime transitorio di diritti di impianto stabilito nella parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, sottosezione II [parte II, titolo I, capo III, sezione V, sottosezione II del regolamento (UE) COM(2010) 799], fino al 31 dicembre 2015, o, nella misura necessaria per dare efficacia alle decisioni adottate dagli Stati membri in virtù dell'articolo 85 septies, paragrafo 5 [articolo 89, paragrafo 5, del regolamento (UE) COM(2010) 799] fino al 31 dicembre 2018;

ii) l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 5 e l'articolo 118 vicies, paragrafo 5;

d) l'articolo 182, paragrafo 7 **[articolo 291, paragrafo 2, del regolamento (UE) COM(2010) 799]** fino al 31 marzo 2014;

e) l'articolo 182, paragrafo 3, primo e secondo comma **[articolo 293 del regolamento (UE) COM(2010) 799]** fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2013/14;

f) l'articolo 182, paragrafo 4 **[articolo 294 del regolamento (UE) COM(2010) 799]** fino al 31 dicembre 2017.;]

g) l'articolo 326 del regolamento (UE)

b) le disposizioni relative al regime di contenimento della produzione di latte stabilito nella parte II, titolo I, capo III e gli allegati IX e X si applicano fino al 31 marzo 2015;

c) nel settore vitivinicolo:

i) gli articoli da 85 bis a 85 sexies per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 bis, paragrafo 2, non ancora estirpate e, per quanto riguarda le superfici di cui all'articolo 85 ter, paragrafo 1, non ancora regolarizzate, fino all'estirpazione o alla regolarizzazione di tali superfici;

iii) l'articolo 118 quaterdecies, paragrafo 5 e l'articolo 118 vicies, paragrafo 5;

d) l'articolo 182, paragrafo 7, fino al 31 marzo 2014;

e) l'articolo 182, paragrafo 3, primo e secondo comma, fino alla fine della campagna di commercializzazione dello zucchero 2013/14;

f) l'articolo 182, paragrafo 4, fino al 31 dicembre 2017.

n. COM(2010) 799.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 [**regolamento (UE) n. COM(2010) 799**] si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. [...] [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune] e vanno letti secondo le tavole di concordanza figuranti nell'allegato VIII del presente regolamento.

3. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96 e (CE) n. 1037/2001 del Consiglio.

2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 1234/2007 si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento (UE) n. [...] [sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune] e vanno letti secondo le tavole di concordanza figuranti nell'allegato VIII del presente regolamento.

3. Sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1601/96 e (CE) n. 1037/2001 del Consiglio.

(L'emendamento si basa sul documento COM(2012)0535).

Emendamento 326

Proposta di regolamento Articolo 163 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 163 bis

Data di applicazione delle norme di commercializzazione

Per garantire la certezza giuridica in merito all'applicazione delle norme di commercializzazione, la Commissione, tramite atti delegati adottati a norma dell'articolo 160, stabilisce la data in cui cessano di essere applicate al settore in questione le disposizioni seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007:

- gli articoli 113 bis, 113 ter, 114, 115, 116, 117, paragrafi da 1 a 4,***
- gli allegati XI bis, punto II, comma 2, XI bis (punti da IV a IX), XII, punto IV, paragrafo 2, XIII, punto VI comma 2, XIV, parte A, XIV, parte B, punto I, paragrafi 2 e 3, XIV, parte B, punto III, e XIV, parte C, XV, punti II, III, IV e VI.***

La data coincide con la data di applicazione delle corrispondenti norme di commercializzazione da stabilirsi in virtù degli atti delegati previsti nella parte

Emendamento 327

Proposta di regolamento Articolo 164

Testo della Commissione

Articolo 164

Disposizioni transitorie

Tenendo conto della necessità di garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento **(UE) n. [COM(2010) 799]** a quelli previsti dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.

Emendamento

Articolo 164

Disposizioni transitorie

Tenendo conto della necessità di garantire un passaggio ordinato dai regimi previsti dal regolamento **(CE) n. 1234/2007** a quelli previsti dal presente regolamento, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformità all'articolo 160, per quanto riguarda le misure necessarie per proteggere i diritti acquisiti e le aspettative legittime delle imprese.

Tutti i programmi pluriennali di sostegno, adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 sulla base degli articoli 103, 103 decies e 105 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 continuano a essere disciplinati da dette disposizioni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e fino alla loro scadenza.

Emendamento 328

Proposta di regolamento Articolo 165

Testo della Commissione

Articolo 165

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia, gli articoli **7, 16 e 101 e l'allegato**

Emendamento

Articolo 165

Entrata in vigore e applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tuttavia, gli articoli **7 e 16** si applicano

III, per quanto riguarda il settore dello zucchero, si applicano solo dopo la fine della campagna di commercializzazione dello zucchero **2014/15**, ossia dal **1° ottobre 2015**.

2. Per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli articoli **104 e 105** si applicano fino al 30 giugno 2020.

solo dopo la fine della campagna di commercializzazione dello zucchero **2019/20**, ossia dal **1° ottobre 2020**.

2. Per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli articoli **104 bis, 105, 105 ter e 157 bis** si applicano fino al 30 giugno 2020.

Emendamento 329

Proposta di regolamento Allegato I – parte V – linea di prodotti (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

ex 1207 99 15

Semi di canapa

– destinati alla semina

Emendamento 330

Proposta di regolamento Allegato I – parte IX *Testo della Commissione*

Codice NC	Designazione
0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60
ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arce (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 20
0803 00 11	Banane da cuocere, fresche
ex 0803 00 90	Banane da cuocere, essiccate
0804 20 10	Fichi, freschi

0804 30 00	Ananassi
0804 40 00	Avocadi
0804 50 00	Guaiave, manghi e mangostani
0805	Agrumi, freschi o secchi
0806 10 10	Uve da tavola, fresche
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugne, fresche
0810	Altra frutta fresca
0813 50 31	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802
0813 50 39	
0910 20	Zafferano
ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato
ex 1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (<i>origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
1212 99 30	Carrube

Emendamento

Codice NC	Designazione
0702 00 00	Pomodori freschi o refrigerati
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-ropa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
ex 0709	Tartufi e altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi quelli delle sottovoci 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 e 0709 90 60 ex 0802
071320 00	Ceci
07 13 40 00	Lenticchie
07 14 90	Ignami e topinambur
Ex 1214	Navoni-rutabaga
09 05 00 00	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo

<i>09 07 00 00</i>	<i>Garofani</i>
<i>09 08</i>	<i>Noci moscate, macis, amomi e cardamomi</i>
<i>09 09</i>	<i>Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi; bacche di ginepro</i>
<i>Ex 0910</i>	<i>Zenzero, curcuma, foglie di alloro, curry e altre spezie esclusi timo e zafferano</i>
ex 0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, escluse noci di arec (o di betel) e noci di cola della sottovoce 0802 90 20
0803 00 11	Banane da cuocere, fresche
ex 0803 00 90	Banane da cuocere, essiccate
0804 20 10	Fichi, freschi
0804 30 00	Ananassi
0804 40 00	Avocadi
0804 50 00	Guaiave, manghi e mangostani
0805	Agrumi, freschi o secchi
0806 10 10	Uve da tavola, fresche
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche
0810	Altra frutta fresca
0813 50 31	Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802
0813 50 39	
0910 20	Zafferano
ex 0910 99	Timo, fresco o refrigerato
ex 1211 90 85	Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (<i>origanum vulgare</i>), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati
1212 99 30	Carrube

Emendamento 331

Proposta di regolamento Allegato I – parte X – linea di prodotti (nuova) Testo della Commissione

Codice NC	Designazione
(a) ex 0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> della sottovoce 0710 80 59
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30

ex 0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratate per essiccamento artificiale ed al calore, non atte all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 90
0804 20 90	Fichi secchi
0806 20	Uve secche
ex 0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95
Codice NC	Designazione
ex 0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98
ex 0813	Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39
0814 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0904 20 10	Peperoni essiccati, non tritati né polverizzati
(b) ex 0811	Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
ex 1302 20	Sostanze pectiche e pectinati
ex 2001	Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20 - granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce 2001 90 30 - ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2001 90 40 - cuori di palma della sottovoce 2001 90 60 - olive della sottovoce 2001 90 65 - foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
ex 2004	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91
ex 2005	Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70 00, il granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) della sottovoce 2005 80 00 e frutta del genere <i>Capsicum</i> diverse dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10

ex 2006 00	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99
ex 2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10 - confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 ed ex 2007 99 97
ex 2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> - burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10 - cuori di palma della sottovoce 2008 91 00 - granturco della sottovoce 2008 99 85 - ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2008 99 91 - foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99 - miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98 - banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99
ex 2009	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80

Emendamento

Codice NC	Designazione
(a) ex 0710	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi il granturco dolce della sottovoce 0710 40 00, le olive della sottovoce 0710 80 10 e i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0710 80 59
ex 0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonei all'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi le olive della sottovoce 0711 20, i pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta della sottovoce 0711 90 10 o il granturco dolce della sottovoce 0711 90 30
ex 0712	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, escluse le patate della sottovoce ex 0712 90 05, disidratate per essiccamento artificiale ed al calore, non atte all'alimentazione umana, il granturco dolce delle sottovoci 0712 90 11 e 0712 90 19 e le olive della sottovoce ex 0712 90 90
0804 20 90	Fichi secchi
0806 20	Uve secche
ex 0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, escluse le banane congelate della sottovoce ex 0811 90 95
Codice NC	Designazione
ex 0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o

		<p>addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 98</p>
	ex 0813	<p>Frutta secche diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio del presente capitolo, esclusi i miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 delle sottovoci 0813 50 31 e 0813 50 39</p>
	0814 00 00	<p>Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche</p>
	0904 20 10	<p>Peperoni essiccati, non tritati né polverizzati</p>
(b)	ex 0811	<p>Frutta non cotte o cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti</p>
	ex 1302 20	<p>Sostanze pectiche e pectinati</p>
	ex 2001	<p>Ortaggi o legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2001 90 20 - granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2001 90 30 - ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2001 90 40 - cuori di palma della sottovoce 2001 90 60 - olive della sottovoce 2001 90 65 - foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2001 90 97
	2002	<p>Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico</p>
	2003	<p>Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico</p>
	ex 2004	<p>Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, esclusi il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2004 90 10, le olive della sottovoce ex 2004 90 30 e le patate preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2004 10 91</p>
	ex 2005	<p>Altri ortaggi o legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006, escluse le olive della sottovoce 2005 70 00, il granturco dolce (Zea mays var. saccharata) della sottovoce 2005 80 00 e frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni della sottovoce 2005 99 10 e le patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi della sottovoce 2005 20 10</p>
	ex 2006 00	<p>Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate), escluse le banane candite delle sottovoci ex 2006 00 38 e ex 2006 00 99</p>
	ex 2007	<p>Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preparati omogeneizzati di banane della sottovoce ex 2007 10 - confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di banane delle sottovoci ex 2007 99 39, ex 2007 99 50 ed ex 2007 99 97
	ex 2008	<p>Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, esclusi:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - burro di arachidi della sottovoce 2008 11 10 - cuori di palma della sottovoce 2008 91 00 - granturco della sottovoce 2008 99 85 - ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, della sottovoce 2008 99 91 - foglie di vigna, germogli di luppolo e altre parti commestibili di piante della sottovoce ex 2008 99 99 - miscugli di banane altrimenti preparati o conservati delle sottovoci ex 2008 92 59, ex 2008 92 78, ex 2008 92 93 ed ex 2008 92 98 - banane altrimenti preparate o conservate delle sottovoci ex 2008 99 49, ex 2008 99 67 ed ex 2008 99 99
ex 2009	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva delle sottovoci 2009 61 e 2009 69 e i succhi di banana della sottovoce ex 2009 80
ex 0910	<i>Timo essiccato.</i>
ex 1211	<i>Basilico, melissa, menta, origanum vulgare (origano/ maggiorana selvatica), rosmarino e salvia secchi, interi, tagliati in pezzi, tritati o polverizzati</i>
ex 0904	<i>Pepe; pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10</i>
ex220600	<i>Sidro</i>

Emendamento 332

Proposta di regolamento

Allegato I – parte XV – sottoparte a – codice NC 0201 – trattini (nuovi)

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
0201 – Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	0201 – Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate: <ul style="list-style-type: none"> – 0201 10 00 – in carcasce o mezzene: – 0201 20 – altri pezzi non disossati: – 0201 20 20 – quarti “compensati” – 0201 20 30 – busti o quarti anteriori separati o non separati – 0201 20 50 – selle o quarti posteriori separati o non separati

Emendamento 351

Proposta di regolamento

Allegato I – Parte XXI – punto 1 bis (nuovo)

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
	1 bis. L'alcole greggio con titolo

alcolometrico volumico inferiore al 96% che conserva le qualità organolettiche associate alle materie prime di base utilizzate nella sua produzione è trattato come alcole etilico ai sensi del punto 1 a condizione che l'alcole in parola, previa un'ulteriore trasformazione, sia commercializzato o utilizzato come alcole etilico ai sensi del punto 1.

Emendamento 333

Proposta di regolamento Allegato II – parte I bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Parte I bis: Definizioni per il settore dello zucchero

- 1. "zuccheri bianchi": gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, il 99,5% o più di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;***
- 2. "zuccheri greggi": gli zuccheri non aromatizzati, non addizionati di coloranti né di altre sostanze, contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 99,5% di saccarosio determinato secondo il metodo polarimetrico;***
- 3. "isoglucosio": il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10% di fruttosio;***
- 4. "sciropo di inulina": il prodotto ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, di un tenore, in peso, allo stato secco, di almeno 10% di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio ed espresso in equivalente zucchero/isoglucosio; per evitare restrizioni sul mercato dei prodotti a basso potere dolcificante fabbricati da imprese di lavorazione della fibra di inulina senza quote di sciropo di inulina, la presente definizione può essere modificata dalla Commissione;***

5. "zucchero di quota", "isoglucosio di quota" e "sciroppo di inulina di quota": la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione entro i limiti della quota dell'impresa;

6. "zucchero industriale": la quantità di zucchero prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando il limite quantitativo di cui al punto 5, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti indicati all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2;

7. "isoglucosio industriale" e "sciroppo di inulina industriale": la quantità di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione, destinata alla produzione industriale di uno dei prodotti di cui all'articolo 101 quaterdecies, paragrafo 2;

8. "zucchero eccedente", "isoglucosio eccedente" e "sciroppo di inulina eccedente": la quantità di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina prodotta a titolo di una data campagna di commercializzazione superando i rispettivi limiti quantitativi di cui ai punti 5, 6 e 7;

9. "barbabietole di quota": le barbabietole trasformate in zucchero di quota;

10. "contratto di fornitura": il contratto stipulato tra il venditore e l'impresa per la fornitura di barbabietole destinate alla fabbricazione di zucchero;

11. "accordo interprofessionale":

a) l'accordo stipulato a livello dell'Unione tra un gruppo di organizzazioni nazionali di imprese e un gruppo di organizzazioni nazionali di vendita, prima della conclusione di contratti di fornitura;

b) l'accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un'organizzazione di imprese riconosciuta dallo Stato membro interessato, da un lato, e, d'altro lato, da un'organizzazione di venditori anch'essa

riconosciuta dallo Stato membro interessato;

c) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero;

d) in assenza di accordi interprofessionali ai sensi delle lettere a) o b), gli accordi esistenti prima della conclusione di contratti di fornitura, se i venditori che accettano l'accordo forniscono almeno il 60% del totale delle barbabietole acquistate dall'impresa per la fabbricazione di zucchero in uno o più stabilimenti;

12. "raffineria a tempo pieno": un'unità di produzione:

– la cui unica attività consiste nella raffinazione di zucchero di canna greggio di importazione, oppure

– che ha raffinato una quantità pari ad almeno 15.000 tonnellate di zucchero di canna greggio di importazione nel corso della campagna di commercializzazione 2004/2005. Ai fini del presente trattato, nel caso della Croazia la campagna di commercializzazione è la campagna 2007/2008.

Emendamento 334

Proposta di regolamento Allegato II – parte VIII – punto 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Per "miele" si intende la sostanza dolce naturale che le api (*Apis mellifera*) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante, che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche

Emendamento

1. Per "miele" si intende la sostanza dolce naturale che le api (*Apis mellifera*) producono dal nettare di piante o dalle secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si trovano su parti vive di piante, che esse bottinano, trasformano combinandole con sostanze specifiche

proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare.

proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi dell'alveare. ***Il miele è composto essenzialmente da zuccheri diversi, in particolare il fruttosio e il glucosio, e da altre sostanze quali acidi organici, enzimi e particelle solide derivate dalla sua raccolta, compreso il polline, sebbene nessuna di dette sostanze o particelle possa essere considerata come un ingrediente del miele.***

Emendamento 335

Proposta di regolamento Allegato II – parte VIII – punto 2

Testo della Commissione

2. Per "prodotti apicoli" si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli o il polline.

Emendamento

2. Per "prodotti apicoli" si intende il miele, la cera di api, la pappa reale, la propoli e il polline.

Per "cera di api" s'intende la materia di natura lipidica prodotta dalle secrezioni delle ghiandole ceripare delle api operaie della specie *Apis mellifera* e utilizzata nella costruzione dei favi.

Per "pappa reale" s'intende la sostanza naturale secreta dalle ghiandole ipofaringee e mandibolari delle api operaie nutritive della specie *Apis mellifera* destinata ad alimentare le larve e l'ape regina, alla quale non può essere aggiunta nessun'altra sostanza.

Per "propoli" s'intende la sostanza di determinate piante, raccolta e successivamente trasformata dalle api operaie della specie *Apis mellifera* tramite l'aggiunta di secrezioni (in particolare cera e secrezioni salivari) per utilizzarla come malta.

Per "polline" s'intende la sostanza compatta, più o meno sferica, che deriva dall'agglutinamento dei gameti maschili dei fiori per mezzo del nettare, delle secrezioni salivari e dell'azione meccanica del terzo paio di zampe delle api operaie della specie *Apis mellifera*, raccolta e

trasformata nella forma di granelli di polline per essere depositato e successivamente conservato nell'alveare, alla quale non può essere aggiunta nessun'altra sostanza.

Per "polline di favo o pane delle api" s'intendono i granelli di polline disposti dalle api nelle celle dei favi che hanno subito determinate trasformazioni naturali per la presenza di enzimi e microrganismi. Questo tipo di polline può essere ricoperto di miele.

Emendamento 336

Proposta di regolamento Allegato III – titolo

Testo della Commissione

ALLEGATO III
QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO
ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 7

Emendamento

ALLEGATO III
QUALITÀ TIPO DEL RISO E DELLO
ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 7
E ALL'ARTICOLO 101 OCTIES

Emendamento 337

Proposta di regolamento Allegato III bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO III bis

***TABELLE UNIONALI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI CUI
ALL'ARTICOLO 7***

A: Tabella unionale di classificazione delle carcasse dei bovini adulti

I. Definizioni

Si applicano le seguenti definizioni:

- 1. "carcassa": il corpo intero dell'animale macellato, dopo le operazioni di dissanguamento, svisceramento e scuoiamento;*
- 2. "mezzena": il prodotto ottenuto dalla separazione della carcassa definita al punto 1) secondo un piano di simmetria che passa per il centro di ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale e per il centro dello sterno e della sinfisi ischio-pubica.*

II. Categorie

Le carcasse di bovini adulti sono ripartite nelle seguenti categorie:

A: carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni,

B: carcasse di altri animali maschi non castrati,

C: carcasse di animali maschi castrati,

D: carcasse di animali femmine che hanno già figliato,

E: carcasse di altri animali femmine.

III. Classificazione

La classificazione delle carcasse di bovini adulti si effettua valutando successivamente:

1. la conformazione, definita quale:

sviluppo dei profili della carcassa e segnatamente delle sue parti essenziali (coscia, schiena, spalla)

<i>Classe di conformazione</i>	<i>Designazione</i>
<i>S Superiore</i>	<i>Tutti i profili superconvessi, sviluppo muscolare eccezionale con doppia groppa (groppa di cavallo)</i>

E <i>Eccellente</i>	<i>Tutti i profili da convessi e superconvessi, sviluppo muscolare eccezionale</i>
U <i>Ottima</i>	<i>Profili nell'insieme convessi, sviluppo muscolare abbondante</i>
R <i>Buona</i>	<i>Profili nell'insieme rettilinei, sviluppo muscolare buono</i>
O <i>Abbastanza buona</i>	<i>Profili da rettilinei a concavi, sviluppo muscolare medio</i>
P <i>Mediocre</i>	<i>Tutti i profili da concavi a molto concavi, sviluppo muscolare ridotto</i>

2. lo stato d'ingrassamento, definito quale

massa di grasso all'esterno della carcassa e sulla parete interna della cassa toracica

<i>Classe di stato d'ingrassamento</i>	<i>Designazione</i>
1 <i>Basso</i>	<i>Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa</i>
2 <i>Scarso</i>	<i>Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti</i>
3 <i>Medio</i>	<i>Muscoli, salvo quelli della coscia e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica</i>
4 <i>Abbondante</i>	<i>Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili al livello della coscia e della spalla; qualche massa consistente di grasso all'interno della cassa toracica</i>
5 <i>Molto abbondante</i>	<i>Il grasso ricopre tutta la carcassa; rilevanti masse all'interno della cassa toracica</i>

Gli Stati membri sono autorizzati a suddividere ciascuna delle classi previste ai punti 1 e 2 fino a un massimo di tre sottoclassi.

IV. Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate:

1. senza la testa e le zampe; la testa è separata dalla carcassa all'altezza dell'articolazione occipito-atlantoide; le zampe sono sezionate all'altezza delle articolazioni carpo-metacarpiche o tarso-metatarsiche,

2. senza gli organi contenuti nelle cavità toracica e addominale, con o senza reni, grasso della rognonata e grasso di bacino,

3. senza gli organi sessuali e muscoli aderenti, senza mammelle e il grasso mammario.

V. Classificazione e identificazione

I macelli riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio adottano le misure atte a garantire che tutte le carcasse o mezzene di bovini adulti da essi macellati e che sono muniti di bollo sanitario ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio siano classificate e identificate in conformità della tabella unionale.

Prima dell'identificazione mediante marchiatura, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione a far procedere alla mondataura delle carcasse o mezzene qualora il loro stato d'ingrassamento lo giustifichi.

B: Tabella unionale di classificazione delle carcasse di suino

I. Definizione

“carcassa”: il corpo di un suino macellato, dissanguato e svuotato, intero o diviso a metà.

II. Classificazione

Le carcasse sono suddivise in classi secondo il tenore stimato di carne magra e ricevono la classificazione corrispondente:

<i>Classi</i>	<i>Carne magra in percentuale del peso della carcassa</i>
<i>S</i>	<i>60 o più (*)</i>
<i>E</i>	<i>55 o più</i>
<i>U</i>	<i>50 fino a meno di 55</i>
<i>R</i>	<i>45 fino a meno di 50</i>
<i>O</i>	<i>40 fino a meno di 55</i>
<i>P</i>	<i>meno di 40</i>
<i>(*) [Gli Stati membri possono introdurre per i suini macellati nel loro territorio una classe separata di 60% o più di carne magra, designata con la lettera S.]</i>	

III. Presentazione

Le carcasse sono presentate senza la lingua, le setole, le unghie, gli organi genitali, la sugna, i rognoni e il diaframma.

IV. Tenore di carne magra

1. Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima.

2. Tuttavia il valore commerciale delle carcasse non è determinato soltanto dal loro tenore stimato di carne magra.

V. Identificazione delle carcasse

Salvo deroga prevista dalla Commissione, le carcasse classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.

C: Tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini

I. Definizione

Per i termini "carcassa" e "mezzena" si applicano le definizioni di cui al punto A.I.

II. Categorie

Le carcasse sono ripartite nelle seguenti categorie:

A: carcasse di ovini di età inferiore a dodici mesi,

B: carcasse di altri ovini.

III. Classificazione

1. Le carcasse sono classificate applicando, mutatis mutandis, le disposizioni di cui al punto A.III. Tuttavia, il termine "coscia" al punto A.III, paragrafo 1, e nelle righe 3 e 4 della tabella di cui al punto A.III, paragrafo 2, è sostituito dai termini "quarto posteriore".

2. In deroga al punto 1, per gli agnelli aventi una carcassa di peso inferiore a 13 kg, la Commissione adotta atti di esecuzione che autorizzano gli Stati membri a utilizzare i seguenti criteri di classificazione:

- (a) il peso della carcassa,*
- (b) il colore della carne,*
- (c) lo stato d'ingrassamento.*

Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 162, paragrafi 2 e 3.

IV. Presentazione

Le carcasse e le mezzene sono presentate senza la testa (separata a livello dell'articolazione atlanto-occipitale), le zampe (sezionate a livello delle articolazioni carpo-metacarpali o tarso-metatarsali), la coda (sezionata tra la sesta e la settima vertebra caudale), le mammelle, gli organi genitali esterni, il fegato e la corata. I rognoni e il relativo grasso sono inclusi nella carcassa.

V. Identificazione delle carcasse

Le carcasse e le mezzene classificate sono identificate mediante marchiatura in conformità della tabella unionale.

Emendamento 338

**Proposta di regolamento
Allegato III ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO III ter

***QUOTE NAZIONALI E REGIONALI PER LA PRODUZIONE DI ZUCCHERO,
ISOGLUCOSIO E SCIROPPO DI INULINA DI CUI ALL'ARTICOLO 101 NONIES***

(in tonnellate)

<i>Stati membri o regioni</i> (1)	<i>Zucchero</i> (2)	<i>Isoglucosio</i> (3)	<i>Sciroppo di inulina</i> (4)
<i>Belgio</i>	<i>676 235,0</i>	<i>114 580,2</i>	<i>0</i>
<i>Bulgaria</i>	<i>0</i>	<i>89 198,0</i>	
<i>Repubblica ceca</i>	<i>372 459,3</i>		
<i>Danimarca</i>	<i>372 383,0</i>		
<i>Germania</i>	<i>2 898 255,7</i>	<i>56 638,2</i>	
<i>Irlanda</i>	<i>0</i>		
<i>Grecia</i>	<i>158 702,0</i>	<i>0</i>	
<i>Spagna</i>	<i>498 480,2</i>	<i>53 810,2</i>	
<i>Francia (continentale)</i>	<i>3 004 811,15</i>		<i>0</i>
<i>Dipartimenti francesi d'oltremare</i>	<i>432 220,05</i>		
<i>Italia</i>	<i>508 379,0</i>	<i>32 492,5</i>	
<i>Lettonia</i>	<i>0</i>		
<i>Lituania</i>	<i>90 252,0</i>		
<i>Ungheria</i>	<i>105 420,0</i>	<i>250 265,8</i>	
<i>Paesi Bassi</i>	<i>804 888,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Austria</i>	<i>351 027,4</i>		
<i>Polonia</i>	<i>1 405 608,1</i>	<i>42 861,4</i>	

<i>Portogallo (continentale)</i>	<i>0</i>	<i>12 500,0</i>	
<i>Regione autonoma delle Azzorre</i>	<i>9 953,0</i>		
<i>Romania</i>	<i>104 688,8</i>	<i>0</i>	
<i>Slovenia</i>	<i>0</i>		
<i>Slovacchia</i>	<i>112 319,5</i>	<i>68 094,5</i>	
<i>Finlandia</i>	<i>80 999,0</i>	<i>0</i>	
<i>Svezia</i>	<i>293 186,0</i>		
<i>Regno Unito</i>	<i>1 056 474,0</i>	<i>0</i>	
<i>Croazia</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>	<i>p.m.</i>
<i>TOTALE</i>	<i>13 336 741,2</i>	<i>720 440,8</i>	<i>0</i>

Emendamento 339

Proposta di regolamento Allegato III quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO III quater

MODALITÀ PER I TRASFERIMENTI DI QUOTE DI ZUCCHERO O DI ISOGLUCOSIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 101 DUODECIES

I

Ai fini del presente allegato si intende per:

- (a) “fusione di imprese”: l'unificazione di due o più imprese in un'unica impresa;*
- (b) “cessione di un'impresa”: il trasferimento o l'assorbimento del patrimonio di un'impresa che detiene quote a beneficio di una o più imprese;*
- (c) “cessione di uno stabilimento”: il trasferimento della proprietà di un'unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione del prodotto considerato a una o più imprese, con parziale o totale assorbimento della produzione dell'impresa che trasferisce la proprietà;*

- (d) *“affitto di uno stabilimento”*: il contratto di affitto di un'unità tecnica che comprende tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero, ai fini del suo esercizio, concluso per una durata di almeno tre campagne di commercializzazione consecutive ed al quale le parti si impegnano a non porre fine prima del termine della terza campagna, con un'impresa stabilita nello stesso Stato membro in cui si trova lo stabilimento in causa, se dopo l'entrata in vigore dell'affitto l'impresa che prende in affitto tale stabilimento può essere considerata per tutta la sua produzione come un'unica impresa che produce zucchero.

II

1. *Fatto salvo il disposto del punto 2, in caso di fusione o di cessione di imprese produttrici di zucchero e in caso di cessione di stabilimenti produttori di zucchero, le quote sono modificate come segue:*
 - (a) *in caso di fusione di imprese produttrici di zucchero, lo Stato membro assegna all'impresa che risulta dalla fusione una quota pari alla somma delle quote assegnate, prima della fusione, alle imprese produttrici di zucchero partecipanti alla fusione;*
 - (b) *in caso di cessione di un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro assegna all'impresa cessionaria la quota dell'impresa ceduta per la produzione di zucchero; qualora vi siano più imprese cessionarie, l'assegnazione avviene in proporzione ai quantitativi di produzione di zucchero assorbiti da ciascuna di esse;*
 - (c) *in caso di cessione di uno stabilimento produttore di zucchero, lo Stato membro diminuisce la quota dell'impresa che trasferisce la proprietà dello stabilimento e aumenta la quota dell'impresa o delle imprese produttrici di zucchero che acquistano lo stabilimento proporzionalmente alla produzione assorbita.*
2. *Se una parte dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero direttamente interessati da una delle operazioni di cui al punto 1 dichiara esplicitamente di voler consegnare le sue barbabietole o canne a un'impresa produttrice di zucchero che non partecipa a tali operazioni, lo Stato membro può effettuare l'assegnazione in funzione dei quantitativi di produzione assorbiti dall'impresa alla quale tali produttori intendono consegnare le loro barbabietole o canne.*
3. *In caso di cessazione di attività in condizioni diverse da quelle contemplate al punto 1:*
 - (a) *di un'impresa produttrice di zucchero;*
 - (b) *di uno o più stabilimenti di un'impresa produttrice di zucchero;*

lo Stato membro può assegnare le quote inerenti a tale cessazione a una o più imprese produttrici di zucchero.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), qualora una parte dei produttori interessati dichiarino esplicitamente di voler consegnare le proprie barbabietole o canne ad una determinata impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può anche assegnare la parte delle quote corrispondente alle barbabietole o alle canne da zucchero in causa all'impresa alla quale intendono consegnare queste ultime.

4. *In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 101, paragrafo 5, lo Stato membro può chiedere ai produttori di barbabietole e alle imprese produttrici di zucchero interessati da tale deroga di prevedere nei loro accordi interprofessionali clausole particolari che permettano allo stesso Stato membro di applicare i punti 2 e 3 della presente sezione.*
5. *In caso di affitto di uno stabilimento appartenente ad un'impresa produttrice di zucchero, lo Stato membro può diminuire le quote dell'impresa che dà in affitto tale stabilimento e attribuire la parte detratta della quota all'impresa che lo prende in affitto per la produzione di zucchero.*

Se l'affitto termina durante il periodo di tre campagne di commercializzazione di cui alla sezione I, lettera d), l'adeguamento della quota effettuato a norma del primo comma del presente punto è annullato dallo Stato membro retroattivamente alla data in cui ha preso effetto. Tuttavia, se l'affitto termina per motivi di forza maggiore, lo Stato membro non ha l'obbligo di annullare l'adeguamento.

6. *Quando un'impresa produttrice di zucchero non è più in grado di rispettare gli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione nei confronti dei produttori di barbabietole o di canne da zucchero e tale situazione viene constatata dalle autorità nazionali competenti, lo Stato membro in causa può assegnare per una o più campagne di commercializzazione la parte delle relative quote ad una o più imprese produttrici di zucchero, proporzionalmente ai quantitativi di produzione assorbiti.*
7. *Lo Stato membro che concede ad un'impresa produttrice di zucchero garanzie di prezzi e di smercio per la trasformazione della barbabietola da zucchero in alcole etilico può, d'intesa con tale impresa ed i produttori di barbabietole interessati, assegnare per una o più campagne di commercializzazione la totalità o una parte delle quote ad una o più imprese diverse per la produzione di zucchero.*

III

In caso di fusione o cessione di imprese produttrici di isoglucosio o di cessione di uno stabilimento produttore di isoglucosio, lo Stato membro può assegnare le quote rispettive per la produzione d'isoglucosio a una o più imprese, che detengano o no una quota di produzione.

IV

Le misure decise ai sensi delle sezioni II e III possono essere applicate soltanto se:

- (a) *sono presi in considerazione gli interessi di ognuna delle parti interessate;*
- (b) *lo Stato membro interessato le considera idonee a migliorare la struttura dei settori della produzione della barbabietola o della canna e della fabbricazione dello zucchero;*
- (c) *riguardano imprese stabilite nello stesso territorio per il quale è fissata la quota nell'allegato III ter.*

V

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1° ottobre e il 30 aprile dell'anno successivo, le

misure previste alle sezioni II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione in corso.

Se la fusione o la cessione hanno luogo tra il 1° maggio e il 30 settembre dello stesso anno, le misure previste alle sezioni II e III producono effetti per la campagna di commercializzazione successiva.

VI

In caso di applicazione delle sezioni II e III, gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi quindici giorni dopo la scadenza dei termini di cui alla sezione V, le quote modificate.

Emendamento 340

**Proposta di regolamento
Allegato III quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO III quinquies

Condizioni di acquisto delle barbabietole di cui all'articolo 101

PUNTO I

Ai fini del presente allegato per "parti contraenti" si intendono:

- (a) l'impresa produttrice di zucchero, in appresso denominata "il fabbricante";*
- (b) il venditore di barbabietole, in appresso denominato "il venditore".*

PUNTO II

- 1. Il contratto di fornitura è stipulato per iscritto per un determinato quantitativo di barbabietole di quota.*
- 2. Il contratto di fornitura precisa se e a quali condizioni può essere fornito un quantitativo supplementare di barbabietole.*

PUNTO III

- 1. *Nel contratto di fornitura sono indicati i prezzi di acquisto per i quantitativi di barbabietole di cui all'articolo 101, paragrafo 2bis, lettera a), nonché se del caso, la lettera b) del presente regolamento. Per i quantitativi di cui all'articolo 101, paragrafo 2 bis, lettera a), i prezzi non possono essere inferiori al prezzo minimo delle barbabietole di quota di cui all'articolo 101 octies, paragrafo 1.***

- 2. *Il contratto di fornitura specifica per le barbabietole un determinato tenore di zucchero e contiene una scala di conversione con l'indicazione dei vari tenori di zucchero e dei coefficienti con cui i quantitativi di barbabietole forniti sono convertiti in quantitativi corrispondenti al tenore di zucchero precisato nel contratto.***

La scala è elaborata in base ai rendimenti corrispondenti ai vari tenori di zucchero.

- 3. *Qualora un venditore abbia stipulato con un fabbricante un contratto per la fornitura di barbabietole come previsto dall'articolo 101, paragrafo 2, lettera a), tutte le sue forniture, convertite a norma del precedente paragrafo 2 del presente punto, sono considerate forniture ai sensi di detto articolo 101, paragrafo 2 bis, lettera a), sino a concorrenza del quantitativo di barbabietole specificato nel contratto di fornitura.***

- 4. *Il fabbricante che, con le barbabietole per le quali aveva stipulato contratti di fornitura prima della semina a norma dell'articolo 101, paragrafo 2 bis, lettera a), produca un quantitativo di zucchero inferiore alle sue barbabietole di quota, è tenuto a ripartire il quantitativo di barbabietole corrispondente alla sua eventuale produzione supplementare, sino a concorrenza della quota che detiene, tra i venditori con cui prima della semina aveva stipulato un contratto di fornitura ai sensi di detto articolo 101, paragrafo 2 bis, lettera a).***

Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO IV

- 1. Il contratto di fornitura prevede disposizioni sulla durata normale e sullo scaglionamento delle consegne delle barbabietole.*
- 2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente punto sono quelle in vigore durante la campagna precedente, tenuto conto del livello della produzione effettiva; gli accordi interprofessionali possono derogare a tali disposizioni.*

PUNTO V

- 1. Il contratto di fornitura indica i centri di raccolta delle barbabietole.*
- 2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i centri di raccolta convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.*
- 3. Il contratto di fornitura prevede che le spese di carico e di trasporto dai centri di raccolta siano a carico del fabbricante, salvo accordi specifici conformi alle norme o agli usi locali in vigore prima della campagna saccarifera precedente.*
- 4. Tuttavia quando in Danimarca, in Finlandia, in Grecia, in Irlanda, in Portogallo, nel Regno Unito e in Spagna le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il contratto prevede una partecipazione del fabbricante alle spese di carico e di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi.*

PUNTO VI

- 1. Il contratto di fornitura indica i luoghi di ricevimento delle barbabietole.*
- 2. Per il venditore che aveva già stipulato un contratto di fornitura con il fabbricante per la campagna di commercializzazione precedente, restano validi i luoghi di ricevimento*

convenuti per le consegne da effettuarsi durante detta campagna. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.

PUNTO VII

- 1. Il contratto di fornitura prevede che l'accertamento del tenore di zucchero venga effettuato secondo il metodo polarimetrico. I campioni di barbabietole sono prelevati all'atto del ricevimento.*
- 2. Un accordo interprofessionale può prevedere un altro stadio per il prelievo dei campioni. In questo caso, il contratto prevede una correzione al fine di compensare un'eventuale diminuzione del tenore di zucchero nell'intervallo tra il ricevimento delle barbabietole e il prelievo dei campioni.*

PUNTO VIII

Il contratto di fornitura prevede che la determinazione del peso lordo, della tara e del tenore di zucchero sia effettuata in uno dei modi seguenti:

- (a) insieme dal fabbricante e dall'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole, ove ciò sia previsto da un accordo interprofessionale;*
- (b) dal fabbricante, sotto il controllo dell'organizzazione professionale dei produttori di barbabietole;*
- (c) dal fabbricante, sotto il controllo di un esperto a tal fine autorizzato dallo Stato membro, se il venditore assume a proprio carico le spese di controllo.*

PUNTO IX

1. *Il contratto di fornitura prevede uno o più degli obblighi sotto indicati per il fabbricante, per l'intero quantitativo delle barbabietole fornite:*

(a) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, delle polpe fresche ricavate dal quantitativo di barbabietole fornite;

(b) la restituzione gratuita al venditore, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, pressate, essiccate o essiccate e melassate;

(c) la restituzione al venditore, franco fabbrica, delle polpe pressate o essiccate; in questo caso il fabbricante può esigere dal venditore il pagamento delle spese di pressatura o essiccazione;

(d) il pagamento al venditore di una compensazione che tenga conto delle possibilità di valorizzazione delle polpe.

Quando parte del quantitativo di barbabietole fornite è destinata a subire trattamenti diversi, il contratto di fornitura impone più di un obbligo tra quelli previsti al primo comma.

2. *Un accordo interprofessionale può prevedere, per la fornitura delle polpe, uno stadio diverso da quello indicato al paragrafo 1, lettere a), b) e c).*

PUNTO X

1. *I contratti di fornitura fissano i termini di versamento degli eventuali acconti e del saldo del prezzo d'acquisto delle barbabietole.*

2. *Detti termini corrispondono a quelli in vigore durante la campagna precedente. Gli accordi interprofessionali possono derogare a questa disposizione.*

PUNTO XI

Quando un contratto di fornitura precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente allegato, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato.

PUNTO XII

- 1. *L'accordo interprofessionale di cui all'allegato II, parte I bis, punto 11, del presente regolamento prevede una clausola di arbitraggio.***
- 2. *Quando un accordo interprofessionale comunitario, regionale o locale precisa le norme riguardanti le materie che formano oggetto del presente regolamento, o quando disciplina altre materie, le sue disposizioni e conseguenze non possono essere in contrasto con quelle del presente allegato.***
- 3. *Gli accordi di cui al paragrafo 2 stabiliscono in particolare:***
 - (a) *norme relative alla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina, per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota;***
 - (b) *norme relative alla ripartizione di cui al punto III, paragrafo 4;***
 - (c) *la scala di conversione di cui al punto III, paragrafo 2;***
 - (d) *disposizioni attinenti alla scelta e alla fornitura delle sementi delle varietà di barbabietole da produrre;***
 - (e) *un tenore di zucchero minimo per le barbabietole oggetto di fornitura;***
 - (f) *la consultazione dei rappresentanti dei venditori da parte del fabbricante, prima di stabilire la data d'inizio delle consegne delle barbabietole;***
 - (g) *il pagamento di premi ai venditori per le consegne anticipate o tardive;***

(h) indicazioni riguardanti:

(i) la parte delle polpe di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera b),

(ii) le spese di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera c),

(iii) la compensazione di cui al punto IX, paragrafo 1, lettera d);

(i) il ritiro delle polpe da parte del venditore;

(j) fatto salvo l'articolo 101 octies, paragrafo 1, del presente regolamento, norme concernenti la ripartizione tra il fabbricante e i venditori dell'eventuale differenza tra il prezzo di riferimento e il prezzo effettivo di vendita dello zucchero.

PUNTO XIII

In caso di mancato accordo, tramite accordi interprofessionali, sulla ripartizione tra i venditori dei quantitativi di barbabietole che il fabbricante decide di acquistare prima della semina per la fabbricazione di zucchero entro i limiti della quota, lo Stato membro interessato può prevedere norme per la ripartizione.

Tali norme possono inoltre conferire ai venditori tradizionali di barbabietole ad una cooperativa diritti di fornitura non previsti dai diritti costituiti dall'eventuale appartenenza a detta cooperativa.

Emendamento 341

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte II – punto 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

17 bis) Il crémant è il vino spumante di qualità bianco o rosato coperto da denominazione di origine protetta o da indicazione geografica protetta di un paese terzo, prodotto alle condizioni seguenti:

- a) le uve sono vendemmiate a mano;*
- b) il vino è prodotto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o diraspati; la quantità di mosto ottenuto non supera 100 litri per 150 chili di uva;*
- c) il tenore massimo di anidride solforosa non è superiore a 150 mg/l;*
- d) il tenore di zuccheri è inferiore a 50 g/l;*
- e) il vino utilizzato è diventato spumante mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;*
- f) il vino è rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda a partire dalla costituzione della partita (cuvée);*
- g) il vino è separato dalle fecce mediante sboccatura.*

*Il termine **crémant** è indicato sull'etichetta dei vini spumanti di qualità insieme al nome dell'unità geografica che è alla base della zona delimitata di produzione della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta del paese terzo di cui trattasi.*

*Il primo comma, lettera a), e il secondo comma non si applicano ai produttori il cui marchio di impresa include il termine **crémant** che sono stati registrati anteriormente al 1° marzo 1986.*

Emendamento 342

Proposta di regolamento Allegato VI – parte III – punto 2

Testo della Commissione

[...]

2. Ai sensi della presente parte per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o

Emendamento

[...]

2. Ai sensi della presente parte per "prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti derivati esclusivamente dal latte, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o

parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

a) le denominazioni seguenti utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione:

- i) siero di latte,
- ii) crema di latte o panna,
- iii) burro,
- iv) latticello,
- v) butteroil,
- vi) caseina,
- vii) grasso del latte anidro (MGLA),
- viii) formaggio,
- ix) iogurt,
- x) kefir,
- xi) kumiss,
- xii) viili/fil,
- xiii) smetana,
- xiv) fil;

b) le denominazioni ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.

parzialmente uno qualsiasi dei componenti del latte.

Sono riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari:

a) le denominazioni seguenti utilizzate in tutte le fasi della commercializzazione:

- i) siero di latte,
- ii) crema di latte o panna,
- iii) burro,
- iv) latticello,
- v) butteroil,
- vi) caseina,
- vii) grasso del latte anidro (MGLA),
- viii) formaggio,
- ix) iogurt,
- x) kefir,
- xi) kumiss,
- xii) viili/fil,
- xiii) smetana,
- xiv) fil;

xiv bis) cagliata,

xiv ter) crema acida,

xiv quater) rjaženka,

xiv quinquies) rūgušpiens;

b) le denominazioni ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE effettivamente utilizzate per i prodotti lattiero-caseari.

Emendamento 343

Proposta di regolamento Allegato VI – parte V – sezione II

Testo della Commissione

II. Definizioni

1) "carni di pollame": le carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento con il freddo;

Emendamento

II. Definizioni

1) "carni di pollame": le carni di pollame atte ad usi alimentari, che non hanno subito alcun trattamento che non sia il trattamento con il freddo;

2) "carni di pollame fresche": carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ e non superiore a $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario per il sezionamento e il trattamento di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e trattate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;

3) "carni di pollame congelate": carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nell'ambito delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$;

4) "carni di pollame surgelate": le carni di pollame che devono essere conservate costantemente ad una temperatura non superiore a $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, con le tolleranze di cui alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio;

5) "preparazione a base di carni di pollame": carni di pollame, incluse le carni di pollame ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne;

(6) "preparazione a base di carni di pollame fresche": preparazione di carni di pollame per la quale sono state utilizzate carni di pollame fresche.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario e solo entro il limite necessario a facilitare il sezionamento e il trattamento effettuati nella fabbrica durante la produzione di preparazioni a base di carni di pollame fresche;

7) "prodotto a base di carni di pollame": prodotto a base di carne come definito nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, per il quale sono state

2) "carni di pollame fresche": carni di pollame mai irrigidite a causa della refrigerazione prima di essere mantenute costantemente ad una temperatura non inferiore a $-2\text{ }^{\circ}\text{C}$ e non superiore a $+4\text{ }^{\circ}\text{C}$. Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario per il sezionamento e il trattamento di carni di pollame fresche presso negozi per la vendita al minuto o locali adiacenti a punti di vendita in cui le carni sono sezionate e trattate unicamente per esservi direttamente vendute al consumatore;

3) "carni di pollame congelate": carni di pollame che devono essere congelate appena possibile nell'ambito delle procedure normali di macellazione e che devono essere mantenute costantemente ad una temperatura non superiore a $-12\text{ }^{\circ}\text{C}$;

4) "carni di pollame surgelate": le carni di pollame che devono essere conservate costantemente ad una temperatura non superiore a $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$, con le tolleranze di cui alla direttiva 89/108/CEE del Consiglio;

5) "preparazione a base di carni di pollame": carni di pollame, incluse le carni di pollame ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne;

(6) "preparazione a base di carni di pollame fresche": preparazione di carni di pollame per la quale sono state utilizzate carni di pollame fresche.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire requisiti di temperatura leggermente differenti, per il più breve tempo necessario e solo entro il limite necessario a facilitare il sezionamento e il trattamento effettuati nella fabbrica durante la produzione di preparazioni a base di carni di pollame fresche;

7) "prodotto a base di carni di pollame": prodotto a base di carne come definito nell'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004, per il quale sono state

utilizzate carni di pollame.

utilizzate carni di pollame.

Le carni di pollame sono commercializzate in uno dei modi seguenti:

- fresche,*
- congelate,*
- surgelate.*

Emendamento 344

Proposta di regolamento Allegato VI – parte V bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Parte V bis. Uova di gallina della specie Gallus gallus

I. Campo di applicazione

(1) La presente parte si applica alla commercializzazione, all'interno dell'Unione, di uova prodotte nell'Unione, importate da paesi terzi o destinate all'esportazione al di fuori dell'Unione.

(2) Gli Stati membri possono esonerare dagli obblighi della presente parte del presente allegato, fatto salvo il punto III, paragrafo 3, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:

(a) nel luogo di produzione, o

(b) in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi.

Nel caso in cui tali esenzioni siano accordate, ciascun produttore può decidere se applicarle o meno. Qualora siano applicate, non possono essere effettuate classificazioni in base alla qualità e al peso.

Gli Stati membri possono stabilire, conformemente al diritto nazionale, la definizione dei termini "mercato pubblico locale", "vendita porta a porta" e "regione di produzione".

II. Classificazione in base alla qualità e al peso

1) Le uova sono classificate nelle seguenti categorie di qualità:

- categoria A o "uova fresche",***
- categoria B.***

2. Le uova della categoria A sono classificate anche per peso. Tuttavia, la classificazione in base al peso non è richiesta per le uova destinate all'industria alimentare e non alimentare.

3. Le uova della categoria B sono esclusivamente destinate all'industria alimentare e non alimentare.

III. Stampigliatura delle uova

1. Le uova della categoria A sono stampigliate con il codice del produttore.

Le uova della categoria B sono stampigliate con il codice del produttore e/o con un'altra indicazione.

Gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo le uova della categoria B commercializzate esclusivamente nel loro territorio.

2. La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 si effettua nel luogo di produzione o nel primo centro d'imballaggio nel quale le uova sono consegnate.

3. Le uova vendute dal produttore al consumatore finale su un mercato pubblico locale nella regione di produzione dello Stato membro di cui trattasi sono stampigliate in modo conforme al disposto del punto 1.

Tuttavia, gli Stati membri possono esonerare da questo obbligo i produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita.

Emendamento 345

Proposta di regolamento Allegato VI – parte VI

Testo della Commissione

Parte VI. Grassi da spalmare

Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti di cui all'articolo 60 conformi ai requisiti indicati nel presente allegato.

Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite nella presente parte.

Le denominazioni di vendita sotto elencate sono riservate ai prodotti ivi definiti di cui ai codici NC seguenti, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 10% ed inferiore a 90%:

- a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106;
- b) grassi di cui al codice NC ex 1517;
- c) grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 2106.

Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca.

Tali denominazioni di vendita si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20 °C e che possono essere spalmati.

Tali definizioni non si applicano:

- a) alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;
- b) ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90%.

Emendamento

Parte VI. Grassi da spalmare

I. Denominazioni di vendita

Possono essere forniti o ceduti senza trasformazione al consumatore finale, direttamente o tramite ristoranti, ospedali, mense o altre analoghe collettività, soltanto i prodotti di cui all'articolo 60 conformi ai requisiti indicati nel presente allegato.

Le denominazioni di vendita di tali prodotti sono definite nella presente parte.

Le denominazioni di vendita sotto elencate sono riservate ai prodotti ivi definiti di cui ai codici NC seguenti, aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 10% ed inferiore a 90%:

- a) grassi lattieri di cui ai codici NC 0405 ed ex 2106;
- b) grassi di cui al codice NC ex 1517;
- c) grassi composti da prodotti vegetali e/o animali di cui ai codici NC ex 1517 ed ex 2106.

Il tenore di grassi, escluso il sale, è pari almeno ai due terzi della sostanza secca.

Tali denominazioni di vendita si applicano tuttavia solo ai prodotti che restano solidi a una temperatura di 20 °C e che possono essere spalmati.

Tali definizioni non si applicano:

- a) alla designazione di prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto;
- b) ai prodotti concentrati (burro, margarina, mélange) aventi un tenore in peso di grassi superiore o pari al 90%.

II. Terminologia

1. La dicitura "tradizionale" può essere utilizzata congiuntamente alla denominazione "burro" prevista alla parte A, punto 1, dell'appendice quando il prodotto è ottenuto direttamente dal latte o dalla crema di latte o panna.

Ai fini del presente punto il termine "crema di latte o panna" designa il prodotto ottenuto dal latte, sotto forma di un'emulsione di grassi in acqua con un tenore minimo, in peso, di grassi lattieri del 10%.

2. Per i prodotti menzionati nell'appendice sono vietate diciture che enunciano, implicano o suggeriscono un tenore di grassi diverso da quello ivi indicato.

3. In deroga al paragrafo 2 è permesso aggiungere:

a) le diciture "a ridotto tenore di grassi" per i prodotti indicati nell'appendice aventi un tenore di grassi superiore al 41% e non superiore al 62%;

b) le diciture "a basso tenore di grassi", "light" o "leggero" per i prodotti indicati nell'appendice aventi un tenore di grassi inferiore o pari al 41%.

Le diciture "a ridotto tenore di grassi", "a basso tenore di grassi", "light" o "leggero" possono, tuttavia, sostituire rispettivamente i termini "tre quarti" e "metà" di cui all'appendice.

Emendamento 346

Proposta di regolamento Allegato VII

Testo della Commissione

ALLEGATO VII

**PRATICHE ENOLOGICHE DI CUI
ALL'ARTICOLO 62**

Parte I

**Arricchimento, acidificazione e
disacidificazione in alcune zone viticole**

Emendamento

ALLEGATO VII

**PRATICHE ENOLOGICHE DI CUI
ALL'ARTICOLO 62**

Parte I

**Arricchimento, acidificazione e
disacidificazione in alcune zone viticole**

[...]

C. Acidificazione e disacidificazione

1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:

- a) di una disacidificazione nelle zone viticole A, B e C I;
- b) di un'acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve le disposizioni del punto 7 della presente sezione, nelle zone viticole C I, C II e C III a), oppure
- c) di un'acidificazione nella zona viticola C III b).

2. L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.

3. L'acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.

4. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

5. Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

6. Nonostante il punto 1, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, alle condizioni di cui ai punti 2 e 3 della presente sezione.

7. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga **decisa dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, e** l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

D. Trattamenti

[...]

C. Acidificazione e disacidificazione

1. Le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato, il vino nuovo ancora in fermentazione e il vino possono essere oggetto:

- a) di una disacidificazione nelle zone viticole A, B e C I;
- b) di un'acidificazione e di una disacidificazione, fatte salve le disposizioni del punto 7 della presente sezione, nelle zone viticole C I, C II e C III a), oppure
- c) di un'acidificazione nella zona viticola C III b).

2. L'acidificazione dei prodotti diversi dal vino di cui al punto 1 può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1,50 g/l, ossia di 20 milliequivalenti per litro.

3. L'acidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 2,50 g/l, ossia di 33,3 milliequivalenti per litro.

4. La disacidificazione dei vini può essere effettuata soltanto entro un limite massimo, espresso in acido tartarico, di 1 g/l, ossia di 13,3 milliequivalenti per litro.

5. Il mosto di uve destinato alla concentrazione può essere sottoposto a disacidificazione parziale.

6. Nonostante il punto 1, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali, gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti di cui al punto 1 nelle zone viticole A e B, alle condizioni di cui ai punti 2 e 3 della presente sezione.

7. L'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroga **da decidersi secondo la procedura di cui all'articolo 62, paragrafo 2, nonché** l'acidificazione e la disacidificazione di uno stesso prodotto, sono operazioni che si escludono a vicenda.

D. Trattamenti

1. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata, ***in condizioni da determinarsi dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1***, nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un'altra bevanda del settore vitivinicolo destinata al consumo umano diretto diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

2. La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

3. L'acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.

4. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio detenuti, per l'esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottiglieri, trasformatori e commercianti, ***determinati dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 59, paragrafo 1***, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.

5. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall'articolo 103, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.

1. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C, ad eccezione dell'acidificazione e della disacidificazione dei vini, è autorizzata soltanto se effettuata nel momento in cui le uve fresche, il mosto di uve, il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione sono trasformati in vino o in un'altra bevanda del settore vitivinicolo destinata al consumo umano diretto diversa dal vino spumante o dal vino spumante gassificato, nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

2. La concentrazione dei vini è effettuata nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve fresche utilizzate.

3. L'acidificazione e la disacidificazione dei vini sono effettuate solo nell'azienda di vinificazione e nella zona viticola in cui sono state raccolte le uve utilizzate per l'elaborazione del vino.

4. Ciascuna delle operazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 è comunicata alle autorità competenti. Lo stesso vale per i quantitativi di mosto di uve concentrato, di mosto di uve concentrato rettificato o di saccarosio detenuti, per l'esercizio della loro professione, da persone fisiche o giuridiche o da associazioni di persone, in particolare da produttori, imbottiglieri, trasformatori e commercianti, contemporaneamente e nello stesso luogo delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato o del vino sfuso. La comunicazione di questi quantitativi può essere tuttavia sostituita da una loro iscrizione sul registro di carico e di utilizzazione.

5. Ciascuna delle operazioni di cui alle sezioni B e C è iscritta sul documento di accompagnamento previsto dall'articolo 103, che scorta i prodotti messi in circolazione dopo aver subito tale trattamento.

6. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le suddette operazioni possono essere effettuate soltanto:

a) posteriormente al 1° gennaio nella zona viticola C,

b) posteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.

7. Nonostante il punto 6, la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.

6. Salvo deroghe motivate da condizioni climatiche eccezionali, le suddette operazioni possono essere effettuate soltanto:

a) posteriormente al 1° gennaio nella zona viticola C,

b) posteriormente al 16 marzo nelle zone viticole A e B e unicamente per i prodotti provenienti dalla vendemmia immediatamente precedente tali date.

7. Nonostante il punto 6, la concentrazione a freddo, l'acidificazione e la disacidificazione dei vini possono essere praticate durante tutto l'anno.

Emendamento 347

Proposta di regolamento Allegato VII bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO VII BIS **MENZIONI RISERVATE FACOLTATIVE**

<i>Categoria(e) di prodotti (riferimento alla classificazione della nomenclatura combinata)</i>	<i>Menzioni riservate facoltative</i>	<i>Atto che definisce l'indicazione e le relative condizioni d'uso</i>
<i>Carni di pollame (NC 0207, NC 0210)</i>	<i>alimentato con il ... di ...</i>	<i>Regolamento (CE) n. 543/2008, articolo 11</i>
	<i>estensivo al coperto</i>	
	<i>all'aperto</i>	
	<i>rurale all'aperto</i>	
	<i>età alla macellazione</i>	
	<i>durata del periodo d'ingrasso</i>	
<i>Uova (NC 0407)</i>	<i>fresche</i>	<i>Regolamento (CE) n. 589/2008, articolo 12</i>
	<i>extra o extra fresche</i>	<i>Regolamento (CE) n. 589/2008, articolo 14</i>
	<i>indicazione del tipo di alimentazione delle galline</i>	<i>Regolamento (CE) n. 589/2008, articolo 15</i>

	<i>ovaiole</i>	
<i>Miele (NC 0409)</i>	<i>origine floreale o vegetale</i>	<i>Direttiva 2001/110/CE, articolo 2</i>
	<i>origine regionale</i>	
	<i>origine topografica</i>	
	<i>criteri di qualità specifici</i>	
<i>Olio di oliva (NC 1509)</i>	<i>prima spremitura a freddo</i>	<i>Regolamento (CE) n. 1019/2002, articolo 5</i>
	<i>estratto a freddo</i>	
	<i>acidità</i>	
	<i>piccante</i>	
	<i>fruttato: maturo o verde</i>	
	<i>amaro</i>	
	<i>intenso</i>	
	<i>medio</i>	
	<i>leggero</i>	
	<i>ben equilibrato</i>	
	<i>olio dolce</i>	
<i>Latte e prodotti lattiero-caseari (NC 04)</i>	<i>burro tradizionale</i>	<i>Regolamento (UE) n. [regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati], allegato VI, parte VI</i>
<i>Grassi da spalmare (NC 0405 ed ex 2106, NC ex 1517, NC ex 1517 ed ex 2106)</i>	<i>a ridotto tenore di grassi</i>	<i>Regolamento (UE) n. [regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati], allegato VI, parte VI</i>
	<i>leggero</i>	
	<i>a basso tenore di grassi</i>	

Emendamento 348

Proposta di regolamento Allegato VII ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO VII TER

DAZI ALL'IMPORTAZIONE PER IL RISO DI CUI AGLI ARTICOLI 121B E 121D

1. Dazi all'importazione del riso semigreggio

a) 30 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi non raggiungono il quantitativo di riferimento annuo di cui all'articolo 121 ter, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15%;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non raggiungono il quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo 121 ter, paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15%;

b) 42,5 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui al paragrafo 121 ter, paragrafo 3, primo comma, diminuito del 15%, e inferiori o pari al medesimo quantitativo di riferimento annuo aumentato del 15%;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo 121 ter, paragrafo 3, secondo comma, diminuito del 15%, e inferiori o pari allo stesso quantitativo di riferimento parziale aumentato del 15%;

c) 65 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusasi sono superiori al quantitativo di riferimento annuo di cui all'articolo 121 ter, paragrafo 3, primo comma, aumentato del 15%;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semigreggio effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori al quantitativo di riferimento parziale di cui all'articolo 121 ter, paragrafo 3, secondo comma, aumentato del 15%.

2. Dazi all'importazione del riso semilavorato e lavorato

a) 175 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa sono superiori a 387 743 tonnellate;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione sono superiori a 182 239 tonnellate;

b) 145 EUR/t in uno dei seguenti casi:

i) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante tutta la campagna di commercializzazione appena conclusa non sono superiori a 387 743 tonnellate;

ii) quando si constata che le importazioni di riso semilavorato e lavorato effettuate durante i primi sei mesi della campagna di commercializzazione non sono superiori a 182.239 tonnellate.

Emendamento 349

**Proposta di regolamento
Allegato VII quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**ALLEGATO VII QUATER
VARIETÀ DI RISO BASMATI DI CUI
ALL'ARTICOLO 121 QUATER**

Basmati 217

Basmati 370

Basmati 386

Kernel (Basmati)

Pusa Basmati

Ranbir Basmati

Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)